



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Rassegna mensile della
giurisprudenza penale della
Corte di cassazione

Provvedimenti pubblicati

MAGGIO 2023



Indice

SEZIONI UNITE	3
SEZIONE PRIMA	6
SEZIONE SECONDA	23
SEZIONE TERZA	42
SEZIONE QUARTA	57
SEZIONE QUINTA	68
SEZIONE SESTA	88
SEZIONE SETTIMA	102

MAGGIO 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezioni unite



SEZIONI UNITE

Sez. U, Sentenza n. 21716 del 23/02/2023 Ud. (dep. **22/05/2023**) Rv. **284490 - 01**

Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: APRILE ERCOLE. Relatore: APRILE ERCOLE. Imputato: P. P.M. GAETA PIETRO. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, TRIBUNALE CATANZARO, 03/03/2022

661187 IMPUGNAZIONI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE - Legittimazione ad appellare del Procuratore generale ai sensi dell'art. 593-bis cod. proc. pen. - Acquiescenza del Procuratore della Repubblica - Significato - Intese o altre forme di coordinamento ex art. 166-bis disp. att. cod. proc. pen. - Rilevanza.

In tema di appello della parte pubblica, la legittimazione del procuratore generale a proporre appello ex art. 593-bis cod. proc. pen. avverso le sentenze di primo grado, derivante dall'acquiescenza del procuratore della Repubblica, consegue alle intese o alle altre forme di coordinamento richieste dall'art. 166-bis disp. att. cod. proc. pen. che impongono al procuratore generale di acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni dello stesso procuratore della Repubblica in merito all'impugnazione della sentenza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 bis, Decreto Legisl. 06/02/2018 num. 11 art. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 570 com. 1, Cod. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 166 bis, Decreto Legisl. 06/02/2018 num. 11 art. 8, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 589 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 548 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. A

Massime precedenti Vedi: N. 6534 del 2022 Rv. 282814 - 02, N. 39219 del 2014 Rv. 260510 - 01, N. 14242 del 2021 Rv. 281577 - 01

Sez. U, Sentenza n. 21716 del 23/02/2023 Ud. (dep. **22/05/2023**) Rv. **284490 - 02**

Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: APRILE ERCOLE. Relatore: APRILE ERCOLE. Imputato: P. P.M. GAETA PIETRO. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, TRIBUNALE CATANZARO, 03/03/2022

661187 IMPUGNAZIONI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE - Acquiescenza del procuratore della Repubblica agli effetti dell'art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen. - Riferibilità anche al pubblico ministero che ha presentato le conclusioni - Esclusione.

In tema di appello della parte pubblica, l'acquiescenza del procuratore della Repubblica al provvedimento, di cui all'art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen., quale presupposto di legittimazione ad appellare del procuratore generale, non è riferibile anche al pubblico ministero che abbia presentato le conclusioni nel giudizio di primo grado.(Vedi n.11353 del 1992, Rv.192894).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 bis com. 2, Decreto Legisl. 06/02/2018 num. 11 art. 3, Legge 23/06/2017 num. 107 art. 1 com. 84 lett. G, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 570 com. 2

SEZIONI UNITE

Sez. U, Sentenza n. 21716 del 23/02/2023 Ud. (dep. **22/05/2023**) Rv. **284490 - 03**

Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: APRILE ERCOLE. Relatore: APRILE ERCOLE. Imputato: P. P.M. GAETA PIETRO. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, TRIBUNALE CATANZARO, 03/03/2022

661098 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO "PER SALTUM" - Mancanza delle condizioni legittimanti l'appello del procuratore generale - Legittimazione a proporre ricorso immediato ovvero ricorso ordinario - Esclusione.

In tema di impugnazione della parte pubblica, in assenza delle condizioni per presentare appello ai sensi dell'art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen., il procuratore generale non è legittimato a proporre ricorso immediato per cassazione ex art. 569 cod. proc. pen. né ricorso ordinario ai sensi degli artt. 606, comma 2, e 608 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 bis com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 569 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/02/2018 num. 11 art. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 608

Massime precedenti Difformi: N. 15449 del 2022 Rv. 283197 - 01, N. 13808 del 2020 Rv. 279075 - 01, N. 3165 del 2020 Rv. 278637 - 01, N. 10692 del 2022 Rv. 282846 - 01, N. 34998 del 2020 Rv. 279985 - 01, N. 33867 del 2020 Rv. 279918 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 47502 del 2022 Rv. 283754 - 01

Sez. U, Sentenza n. 19415 del 27/10/2022 Ud. (dep. **08/05/2023**) Rv. **284481 - 01**

Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: CAPOZZI ANGELO. Relatore: CAPOZZI ANGELO. Imputato: FAZIO MARCELLO. P.M. PEDICINI ETTORE. (Conf.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 15/05/2020

661074 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - Concordato in appello - Prescrizione del reato antecedente alla decisione di appello - Omessa declaratoria - Deducibilità con ricorso per cassazione - Sussistenza.

Nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello è proponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 23/06/2017 num. 103 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 51169 del 2018 Rv. 274384 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 944 del 2020 Rv. 278170 - 01, N. 22002 del 2019 Rv. 276102 - 01, N. 3391 del 2010 Rv. 245920 - 01, N. 30990 del 2018 Rv. 272969 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 4709 del 2020 Rv. 278142 - 01 Rv. 278142 - 01, N. 39764 del 2017 Rv. 271850 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12602 del 2016 Rv. 266819 - 01, N. 18953 del 2016 Rv. 266333 - 01, N. 43055 del 2010 Rv. 248379 - 01

MAGGIO 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione prima



SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Sentenza n. 20612 del 12/04/2023 Cc. (dep. 15/05/2023) Rv. 284720 - 01

Presidente: SIANI VINCENZO. Estensore: APRILE STEFANO. Relatore: APRILE STEFANO. Imputato: TRIBUNALE DI LATINA. P.M. DALL'OLIO MARCO. (Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE LATINA, 26/01/2013

654025 COMPETENZA - CONFLITTI - IN GENERE - Territoriale - Determinazione - Rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione ex art. 24-bis cod. proc. pen. - Ammissibilità - Contenuto necessario del provvedimento - Indicazione.

In tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 4, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice, investito della questione o che intenda rilevarla "ex officio" è tenuto, ai fini dell'ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, analizzando la questione e compiendo una preliminare deliberazione di non manifesta infondatezza della stessa, così da prospettare l'impossibilità di risolverla mediante l'utilizzo degli ordinari strumenti normativi.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 24 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 4 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 31660 del 2021 Rv. 281760 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 20338 del 31/03/2023 Ud. (dep. 12/05/2023) Rv. 284426 - 01

Presidente: CENTOFANTI FRANCESCO. Estensore: MASI PAOLA. Relatore: MASI PAOLA. Imputato: OMORUYI ROGER AMADIN (C.U.I. 021U9HK). P.M. MIGNOLO OLGA. (Diff.)

Annulla con rinvio, GIUDICE DI PACE MODENA, 07/06/2022

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Reato di inosservanza dell'ordine di allontanamento dal territorio dello Stato - Successiva concessione del permesso di soggiorno per condizioni preesistenti all'ordine di allontanamento - Sussistenza del reato - Esclusione - Ragioni.

In tema di disciplina penale dell'immigrazione, è esclusa la configurabilità del reato di inosservanza dell'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato salvo giustificato motivo, nel caso in cui la successiva concessione del permesso di soggiorno si fondi su condizioni preesistenti all'ordine di espulsione, in quanto, in tal caso, la condotta risulta priva di offensività.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5

Massime precedenti Conformi: N. 11611 del 2008 Rv. 239477 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2451 del 2008 Rv. 238196 - 01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Sentenza n. 23559 del 30/03/2023 Cc. (dep. **30/05/2023**) Rv. **284721 - 01**

Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE. Estensore: LANNA ANGELO VALERIO. Relatore: LANNA ANGELO VALERIO. Imputato: MONTANINO GIORGIO. P.M. PASSAFIUME SABRINA. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA TORINO, 13/09/2022

657031 ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Permessi - Reclamo - Natura di mezzo d'impugnazione - Conseguenza - Difensore già nominato - Procura speciale per impugnare - Necessità - Esclusione.

In tema di procedimento di sorveglianza, il reclamo in materia di permessi ex art. 30-bis, comma 4, ord. pen. ha natura di mezzo di impugnazione, sicché il difensore nominato in calce alla richiesta di permesso è titolare di un autonomo potere d'impugnazione, senza che sia necessario il conferimento di un'ulteriore procura speciale rispetto al mandato già conferito.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 571 com. 3, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 30 bis CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 30 ter CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15465 del 2016 Rv. 266781 - 01, N. 35319 del 2021 Rv. 281896 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12581 del 2021 Rv. 280736 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 20878 del 21/03/2023 Cc. (dep. **16/05/2023**) Rv. **284715 - 01**

Presidente: TARDIO ANGELA. Estensore: GALATI VINCENZO. Relatore: GALATI VINCENZO. Imputato: PMT C/ GALEANO LEE ALEJANDR. P.M. TOCCI STEFANO. (Conf.)

Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 03/10/2022

623001 STUPEFACENTI - IN GENERE - Sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019 - Effetti - Illegalità della pena - Sentenza irrevocabile di condanna per fatti commessi in data anteriore al 30 dicembre 2005 - Estensione.

A seguito della sentenza Corte costituzionale n. 40 del 2019, dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nella parte relativa al minimo edittale, fissato in anni otto di reclusione piuttosto che in anni sei, deve ritenersi illegale la pena inflitta sulla base della cornice sanzionatoria previgente, anche con riferimento ai fatti commessi in epoca precedente al 30 dicembre 2005. (In motivazione, la Corte ha precisato che, pur trovando origine la predetta declaratoria di illegittimità costituzionale nell'assetto sanzionatorio determinatosi per effetto della sentenza Corte cost. n. 32 del 2014, non risultano poste altre limitazioni o condizioni alla sua applicazione).

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Costituzione art. 136, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/2005 num. 272 CORTE COST. PENDENTE, Legge 21/02/2006 num. 49 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 27666 del 2019 Rv. 276520 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 42858 del 2014 Rv. 260695 - 01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Sentenza n. 20877 del 21/03/2023 Cc. (dep. **16/05/2023**) Rv. **284503 - 01**

Presidente: TARDIO ANGELA. Estensore: GALATI VINCENZO. Relatore: GALATI VINCENZO. Imputato: MURACA MICHELE. P.M. PRATOLA GIANLUIGI. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO CATANZARO, 03/10/2022

650001 ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - IN GENERE - Contrasto fra dispositivo e motivazione - Rilevabilità in fase esecutiva con richiesta di correzione di errore materiale - Esclusione.

Il contrasto tra il dispositivo letto in udienza e la motivazione, non dedotto nella fase di cognizione, non può essere rilevato nella fase esecutiva con la richiesta di correzione di errore materiale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 43048 del 2012 Rv. 253630 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 4973 del 2000 Rv. 215769 - 01, N. 2351 del 2023 Rv. 284057 - 04, N. 35424 del 2022 Rv. 283516 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 23553 del 21/03/2023 Cc. (dep. **30/05/2023**) Rv. **284723 - 01**

Presidente: TARDIO ANGELA. Estensore: POSCIA GIORGIO. Relatore: POSCIA GIORGIO. Imputato: PG C/ CAROLA GIOVANNI. P.M. TOCCI STEFANO. (Diff.)

Annulla senza rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA L'AQUILA, 15/12/2022

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Semilibertà - Compatibilità con l'isolamento diurno di cui all'art. 72 cod. pen. - Esclusione - Ragioni.

In tema di misure alternative, la semilibertà non è concedibile al detenuto che non abbia ancora espiato l'isolamento diurno di cui all'art. 72 cod. pen., in quanto la possibilità di tale fruizione non è prevista dalla legge e si porrebbe in contrasto con l'afflittività dell'isolamento, che ha natura di sanzione penale temporanea aggiuntiva alla pena dell'ergastolo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 72 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 48 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 50 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4381 del 2001 Rv. 218169 - 01, N. 3763 del 2020 Rv. 278176 - 02, N. 9300 del 2014 Rv. 259470 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 20601 del 17/03/2023 Cc. (dep. **15/05/2023**) Rv. **284722 - 01**

Presidente: ROCCHI GIACOMO. Estensore: RENOLDI CARLO. Relatore: RENOLDI CARLO. Imputato: D. P.M. PERELLI SIMONE. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, TRIB. LIBERTA' MINORI CATANZARO, 06/12/2022

679004 TRIBUNALE PER I MINORENNI - ACCERTAMENTI - SULLA PERSONALITA' - Accertamenti ex art. 9 d.P.R. n. 448 del 1988 - Effettuati in fase cautelare - Contenuto - Fattispecie.

SEZIONE PRIMA

L'indagine sulle condizioni personali, familiari, sociali e ambientali del minore di cui all'art. 9 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, può essere svolta, in relazione alla fase cautelare, con accertamenti provvisori suscettibili di successivi approfondimenti e, comunque, sufficienti a una prima ricognizione delle caratteristiche del soggetto e del suo contesto di riferimento. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sufficienti gli accertamenti svolti nella prima fase delle indagini preliminari, in relazione all'ambiente familiare e al percorso scolastico del minore).

Riferimenti normativi: DPR 22/09/1988 num. 448 art. 9, DPR 22/09/1988 num. 448 art. 19, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 55 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3276 del 2023 Rv. 284089 - 01, N. 46356 del 2017 Rv. 271308 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 20601 del 17/03/2023 Cc. (dep. **15/05/2023**) Rv. **284722 - 02**

Presidente: **ROCCHI GIACOMO.** *Estensore:* **RENOLDI CARLO.** *Relatore:* **RENOLDI CARLO.** *Imputato:* **D. P.M. PERELLI SIMONE.** (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, TRIB. LIBERTA' MINORI CATANZARO, 06/12/2022

603063 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE - OMICIDIO - IN GENERE - Tentativo - Intenzione dell'agente - Accertamento in concreto - Contenuto.

In tema di tentato omicidio, per escludere il dolo non rileva che la vittima sia stata attinta dai colpi dell'aggressore e abbia subito un "vulnus" della propria integrità psico-fisica, essendo sufficiente, a tal fine, che l'azione offensiva, con riferimento alla situazione che si presentava all'imputato al momento del compimento degli atti, sia stata attuata in modo da conseguire l'effetto avuto di mira.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 575

Massime precedenti Vedi: N. 52043 del 2014 Rv. 261702 - 01, N. 36311 del 2019 Rv. 277032 - 01, N. 24173 del 2022 Rv. 283390 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 21936 del 14/03/2023 Ud. (dep. **22/05/2023**) Rv. **284546 - 01**

Presidente: **BONI MONICA.** *Estensore:* **RUSSO CARMINE.** *Relatore:* **RUSSO CARMINE.** *Imputato:* **ROSSI ARNALDO. P.M. GUERRA MARIAEMANUELA.** (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 07/02/2022

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Collusione di cui all'art. 3 legge n. 1383 del 1941 - Concorso dell'estraneo nel reato - Possibilità - Condizioni.

In tema di collusione di cui all'art. 3 legge 9 dicembre 1941, n. 1383, non è punibile la condotta dell'estraneo che abbia consentito o aderito alla proposta collusiva, configurandosi, invece, concorso punibile nel caso di istigazione, determinazione o agevolazione idonee ad incidere, ai sensi dell'art. 110 cod. pen., sul perfezionamento della fattispecie.

Riferimenti normativi: Legge 09/12/1941 num. 1383 art. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 110 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9892 del 1998 Rv. 213050 - 01

SEZIONE PRIMA

Massime precedenti Difformi: N. 2645 del 1997 Rv. 207269 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 5908 del 2023 Rv. 284084 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 22719 del 08/03/2023 Cc. (dep. **25/05/2023**) Rv. **284550 - 01**

Presidente: MOGINI STEFANO. Estensore: ALIFFI FRANCESCO. Relatore: ALIFFI FRANCESCO. Imputato: TURCI BRUNO. P.M. COCOMELLO ASSUNTA. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE GENOVA, 28/03/2022

657012 ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Decreto d'inammissibilità della richiesta - Violazione dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. per omessa acquisizione del parere del pubblico ministero - Nullità - Sussistenza - Deducibilità anche ad iniziativa della parte privata - Ragioni.

In tema di procedimento di esecuzione, l'omessa acquisizione del parere del pubblico ministero nel caso di dichiarazione di inammissibilità della richiesta adottata "de plano", ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen., dà luogo a una nullità deducibile a iniziativa sia del medesimo pubblico ministero che della parte privata. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'acquisizione del parere dell'organo requirente è prevista anche nell'interesse del condannato, che è, pertanto, legittimato a dolersi dell'adozione del provvedimento emesso in assenza dell'instaurazione del contraddittorio).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 42540 del 2018 Rv. 274025 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 2420 del 2000 Rv. 216032 - 01, N. 9167 del 2021 Rv. 281595 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 17376 del 2007 Rv. 236603 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 21375 del 02/03/2023 Cc. (dep. **18/05/2023**) Rv. **284540 - 01**

Presidente: CASA FILIPPO. Estensore: CENTONZE ALESSANDRO. Relatore: CENTONZE ALESSANDRO. Imputato: CODERONI BARBARA. P.M. DALL'OLIO MARCO. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA ROMA, 23/09/2022

657033 ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - AVVISI - Udienza innanzi al tribunale di sorveglianza - Omesso avviso all'interessato - Conseguenze - Nullità assoluta.

L'omessa notificazione all'interessato dell'avviso di fissazione dell'udienza dinanzi al tribunale di sorveglianza dà luogo a nullità assoluta del provvedimento conclusivo del procedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 41139 del 2002 Rv. 222718 - 01, N. 26791 del 2009 Rv. 244657 - 01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Sentenza n. 20834 del 01/03/2023 Ud. (dep. **16/05/2023**) Rv. **284539 - 01**

Presidente: BONI MONICA. Estensore: RENOLDI CARLO. Relatore: RENOLDI CARLO.
Imputato: O. P.M. MANUALI VALENTINA. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE ASSISE APPELLO CATANIA, 15/03/2022

671002 PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE - Atti viziati da nullità assoluta o da inutilizzabilità patologica - Valutazione - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In tema di giudizio abbreviato, non possono formare oggetto di valutazione gli atti affetti da nullità assoluta e da inutilizzabilità patologica, non essendo prevista alcuna deroga alla rilevabilità di ufficio ed alla insanabilità di tali vizi. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inutilizzabile "erga omnes" la deposizione resa dal soggetto escusso dalla polizia giudiziaria in qualità di persona informata sui fatti, che, invece, avrebbe dovuto essere sentito, sin dall'inizio, in veste di indagato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 63 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12975 del 1999 Rv. 214723 - 01, N. 36596 del 2012 Rv. 253574 - 01, N. 34512 del 2009 Rv. 245226 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 3930 del 2017 Rv. 269206 - 01, N. 5619 del 2014 Rv. 258216 - 01, N. 23182 del 2018 Rv. 273345 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 21949 del 28/02/2023 Cc. (dep. **22/05/2023**) Rv. **284547 - 01**

Presidente: MOGINI STEFANO. Estensore: DI GIURO GAETANO. Relatore: DI GIURO GAETANO.
Imputato: MAGISTRATO MILITARE DI SORVEGLIANZA. P.M. LOY MARIA FRANCESCA. (Diff.)

Dichiara giurisdizione, GIUD.SORV.TRIB.MILITARE ROMA, 28/09/2022

660021 GIURISDIZIONE - GIURISDIZIONI SPECIALI - GIUDICE MILITARE - Perdita della qualità di militare da parte del condannato - Liberazione anticipata - Giurisdizione militare - Sussistenza.

Sussiste la giurisdizione del magistrato militare di sorveglianza, e non di quello ordinario, sulla richiesta di liberazione anticipata proveniente dal condannato dal giudice militare, quand'anche il predetto abbia successivamente perso la qualifica di militare.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST., Costituzione art. 103 com. 3

Massime precedenti Difformi: N. 5074 del 1999 Rv. 214422 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31461 del 2006 Rv. 234145 - 01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Sentenza n. 20347 del 24/02/2023 Cc. (dep. **12/05/2023**) Rv. **284513 - 01**

Presidente: TARDIO ANGELA. Estensore: POSCIA GIORGIO. Relatore: POSCIA GIORGIO. Imputato: ESPOSITO ROSARIO. P.M. GAGIULO RAFFAELE. (Conf.)

Rigetta, TRIB. SORVEGLIANZA PERUGIA, 10/02/2022

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Rimedio ex art. 35-ter ord. pen. - Divieto di trattamenti inumani e degradanti - Periodo di detenzione all'estero - Fungibilità - Rilevanza ai fini dell'indennizzo - Esclusione.

In tema di rimedi risarcitori nei confronti di detenuti o di internati di cui all'art. 35-ter ord. pen., lo Stato italiano non risponde del trattamento inumano subito all'estero, a tale fine non rilevando che il periodo di detenzione subito all'interno di un istituto straniero sia stato ritenuto fungibile ai sensi dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 ter CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 69 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 657 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11109 del 2023 Rv. 284181 - 01, N. 11108 del 2023 Rv. 284432 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 19150 del 16/02/2023 Ud. (dep. **08/05/2023**) Rv. **284549 - 01**

Presidente: BONI MONICA. Estensore: BIANCHI MICHELE. Relatore: BIANCHI MICHELE. Imputato: BALDINI DANILO. P.M. GUERRA MARIAEMANUELA. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO PERUGIA, 19/11/2021

609050 REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE - Provocazione per accumulo - Elementi costitutivi - Pregresse condotte - Ultimo fatto ingiusto - Contesto di riferimento - Rilevanza - Relazione causale con lo stato d'ira.

Per la configurabilità dell'attenuante della provocazione, pur nella forma cd. "per accumulo", è necessario che sia provata l'esistenza di una relazione causale tra un fatto ingiusto, in occasione di un ultimo episodio verificatosi in un contesto di esasperazione dovuto a condotte pregresse, e lo stato d'ira che ha mosso il reo alla reazione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1 PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 51237 del 2014 Rv. 261728 - 01, N. 13921 del 2010 Rv. 246658 - 01, N. 4695 del 2011 Rv. 249558 - 01, N. 28292 del 2017 Rv. 270272 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 20154 del 03/02/2023 Ud. (dep. **11/05/2023**) Rv. **284651 - 01**

Presidente: SIANI VINCENZO. Estensore: CENTOFANTI FRANCESCO. Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO. Imputato: A. P.M. PICARDI ANTONIETTA. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE ASSISE APPELLO CAGLIARI, 26/06/2020

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Reato di favoreggiamento dell'ingresso clandestino - Assorbimento nel reato di tratta di persone - Condizioni - Ragioni.

SEZIONE PRIMA

Il delitto di favoreggiamento dell'ingresso di uno straniero extracomunitario nel territorio dello Stato, configurabile "salvo che il fatto costituisca più grave reato", resta assorbito in quello più grave di tratta di persone, di cui all'art. 601 cod. pen., nonostante la diversità dei beni giuridici tutelati dalle norme incriminatrici, nel caso in cui sia realizzato con una condotta naturalistica identica o contenuta. (In motivazione, la Corte ha precisato che anche le fonti sovranazionali evidenziano l'eterogeneità delle ragioni che giustificano le distinte incriminazioni, da individuarsi nel consenso della vittima che manca, è estorto o viziato nella tratta e che è, invece, presente nelle fattispecie di mero traffico di migranti).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 601, Cod. Pen. art. 15, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 12 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 31650 del 2021 Rv. 281758 - 01, N. 33708 del 2021 Rv. 281791 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 50561 del 2015 Rv. 265647 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 13849 del 2017 Rv. 269482 - 01, N. 46223 del 2013 Rv. 257858 - 01, N. 35716 del 2011 Rv. 251231 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 47164 del 2005 Rv. 232302 - 01, N. 16568 del 2007 Rv. 235962 - 01, N. 20664 del 2017 Rv. 269668 - 01, N. 1235 del 2011 Rv. 248865 - 01, N. 1963 del 2011 Rv. 248722 - 01, N. 41588 del 2017 Rv. 270902 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 20154 del 03/02/2023 Ud. (dep. **11/05/2023**) Rv. **284651 - 02**

Presidente: SIANI VINCENZO. Estensore: CENTOFANTI FRANCESCO. Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO. Imputato: A. P.M. PICARDI ANTONIETTA. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE ASSISE APPELLO CAGLIARI, 26/06/2020

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina - Pluralità di stranieri coinvolti - Concorso materiale di reati - Condizioni.

In tema di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, sussiste concorso materiale di reati nel caso in cui il trasporto riguardi una pluralità di migranti, a condizione che non si tratti di condotte contestuali o caratterizzate dalla medesima connotazione finalistica.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 12 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 12 com. 3 CORTE COST.

Sez. 1, Ordinanza n. 18772 del 25/01/2023 Cc. (dep. **04/05/2023**) Rv. **284436 - 01**

Presidente: MOGINI STEFANO. Estensore: MAGI RAFFAELLO. Relatore: MAGI RAFFAELLO. Imputato: PG C/ PONTIS GIUSEPPE. P.M. GAETA PIETRO. (Diff.)

Dichiara inammissibile, GIP TRIBUNALE CAGLIARI, 27/05/2022

661074 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - Patteggiamento - Aumento per la continuazione ex art. 81, comma quarto, cod. pen. - Violazione - Pena illegale - Insussistenza.

In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. avverso la sentenza con la quale, ritenuta sussistente la recidiva, sia stato

SEZIONE PRIMA

disposto un aumento per la continuazione inferiore alla misura stabilita dall'art. 81, comma quarto, cod. pen., non versandosi in ipotesi di pena illegale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 99 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 11253 del 2023 Rv. 284305 - 01, N. 4726 del 2021 Rv. 280875 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 877 del 2023 Rv. 283886 - 01, N. 31669 del 2016 Rv. 267044 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 18742 del 19/01/2023 Ud. (dep. **04/05/2023**) Rv. **284597 - 01**

Presidente: **BONI MONICA.** *Estensore:* **CENTOFANTI FRANCESCO.** *Relatore:* **CENTOFANTI FRANCESCO.** *Imputato:* **LA GRASSA LEONARDO. P.M. CENICCOLA ELISABETTA.** (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE ASSISE APPELLO MILANO, 23/02/2022

678001 TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE - Disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19 - Art. 83, comma 7, d.l. n. 18 del 2020 - Potere regolamentare dei capi degli uffici giudiziari - Deroga ai termini processuali - Possibilità - Esclusione.

In tema di disciplina processuale emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la previsione di cui all'art. 83, comma 7, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non legittima l'adozione, da parte dei Capi degli uffici giudiziari, di atti regolamentari che incidano sul decorso dei termini processuali, consentendo di disciplinare la sola limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici dal 12 maggio al 30 giugno 2020.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 7 CORTE COST., Legge 24/04/2020 num. 27 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 5136 del 2022 Rv. 282602 - 01, N. 2647 del 2022 Rv. 282431 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 19082 del 13/01/2023 Cc. (dep. **05/05/2023**) Rv. **284440 - 01**

Presidente: **MOGINI STEFANO.** *Estensore:* **DI GIURO GAETANO.** *Relatore:* **DI GIURO GAETANO.** *Imputato:* **COSTACURTA MATTEO. P.M. ZACCO FRANCA.** (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' ROMA, 10/08/2022

664006 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITA' - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA - Desumibilità da atti di indagine compiuti da autorità straniera - Sussistenza - Accertamento da parte dell'autorità giudiziaria italiana della regolarità degli atti - Esclusione - Verifica del contrasto con norme inderogabili e principi fondamentali - Condizioni - Fattispecie.

In tema di misure cautelari personali, i gravi indizi di colpevolezza possono essere desunti da atti di indagine compiuti all'estero, in un diverso procedimento, da Autorità straniera, la cui utilizzabilità è subordinata all'accertamento, da parte del giudice italiano, non della loro regolarità ma del rispetto delle norme inderogabili e dei principi fondamentali dell'ordinamento, ferme restando la presunzione di legittimità dell'attività svolta e la competenza del giudice straniero in

SEZIONE PRIMA

ordine alla verifica della correttezza della procedura e all'eventuale risoluzione di ogni questione relativa alle irregolarità riscontrate. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima l'utilizzazione di "chat" intercorse sulla piattaforma di comunicazione criptata "Sky Ecc", acquisite mediante ordine europeo di indagine dall'autorità francese, che ne aveva eseguito la decriptazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 238 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 78

Massime precedenti Conformi: N. 20100 del 2002 Rv. 222025 - 01, N. 1405 del 2017 Rv. 269015 - 01, N. 45002 del 2016 Rv. 268457 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 6364 del 2023 Rv. 283998 - 01, N. 19216 del 2020 Rv. 279246 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 20581 del 10/01/2023 Ud. (dep. **15/05/2023**) Rv. **284536 - 01**

Presidente: **CASA FILIPPO**. *Estensore:* **CAPPUCCIO DANIELE**. *Relatore:* **CAPPUCCIO DANIELE**. *Imputato:* **ASTAFI MOHAMED**. *P.M.* **COCOMELLO ASSUNTA**. (Conf.)

Rigetta, GIUDICE DI PACE ROMA, 01/06/2022

661078 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MANCATA ASSUNZIONE DI PROVA DECISIVA - Mancata ammissione di una prova ritenuta superflua - Deducibilità nel giudizio di legittimità - Condizioni.

In tema di ricorso per cassazione, l'impugnazione dell'ordinanza di esclusione di una prova testimoniale deve illustrare, in ossequio al principio di specificità di cui all'art. 581 cod. proc. pen., i motivi per i quali la deposizione ritenuta superflua dal giudice fosse, invece, rilevante ai fini della decisione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 29 com. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28915 del 2020 Rv. 279674 - 01, N. 39764 del 2017 Rv. 271849 - 01, N. 15673 del 2012 Rv. 252581 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 21494 del 20/12/2022 Cc. (dep. **19/05/2023**) Rv. **284700 - 01**

Presidente: **MOGINI STEFANO**. *Estensore:* **FILOCAMO FULVIO**. *Relatore:* **FILOCAMO FULVIO**. *Imputato:* **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**. (Diff.)

Rigetta, TRIB. SORVEGLIANZA TORINO, 16/02/2022

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Rimedio risarcitorio di cui all'art. 35-ter ord. pen. - Divieto di trattamenti inumani o degradanti - Determinazione dello spazio individuale minimo intramurario - Spazio occupato da letti singoli - Computabilità - Ragioni - Fattispecie.

In tema di rimedi risarcitori ex art. 35-ter ord. pen. nei confronti di detenuti o internati, ai fini della determinazione dello spazio individuale minimo di tre metri quadrati da assicurare affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti stabilito dall'art. 3 della Convenzione EDU, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, non deve essere computato lo spazio occupato dal letto singolo del soggetto ristretto, in quanto arredo tendenzialmente fisso al suolo, non suscettibile, per il suo ingombro o peso, di facile

SEZIONE PRIMA

spostamento da un punto all'altro della cella e tale da compromettere il movimento agevole del predetto al suo interno. (Fattispecie in cui la Corte ha esteso il principio al letto del compagno di cella del detenuto, ritenendo non computabile lo spazio occupato da tale arredo).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 27, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 ter CORTE COST., DPR 30/06/2000 num. 230 art. 6

Massime precedenti Conformi: N. 18760 del 2023 Rv. 284510 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 12774 del 2022 Rv. 282850 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6551 del 2021 Rv. 280433 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 21495 del 20/12/2022 Cc. (dep. **19/05/2023**) Rv. **284701 - 01**

Presidente: MOGINI STEFANO. Estensore: FILOCAMO FULVIO. Relatore: FILOCAMO FULVIO. Imputato: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA BARI, 15/02/2022

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Rimedio risarcitorio di cui all'art. 35-ter ord. pen. - Divieto di trattamenti inumani o degradanti - Determinazione dello spazio individuale minimo intramurario - Spazio occupato da letti singoli - Computabilità - Esclusione - Ragioni.

In tema di rimedi risarcitori ex art. 35-ter ord. pen. nei confronti di detenuti o internati, ai fini della determinazione dello spazio individuale minimo di tre metri quadrati da assicurare affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti stabilito dall'art. 3 della Convenzione EDU, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, non deve essere computato lo spazio occupato dal letto singolo del soggetto ristretto, in quanto arredo tendenzialmente fisso al suolo, non suscettibile, per il suo ingombro o peso, di facile spostamento da un punto all'altro della cella e tale da compromettere il movimento agevole del predetto al suo interno.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 27, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 ter CORTE COST., DPR 30/06/2000 num. 230 art. 6

Massime precedenti Conformi: N. 18760 del 2023 Rv. 284510 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 12774 del 2022 Rv. 282850 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6551 del 2021 Rv. 280433 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 18760 del 20/12/2022 Cc. (dep. **04/05/2023**) Rv. **284510 - 01**

Presidente: MOGINI STEFANO. Estensore: CENTOFANTI FRANCESCO. Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO. Imputato: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. P.M. DALL'OLIO MARCO. (Conf.)

Rigetta, TRIB. SORVEGLIANZA PERUGIA, 03/02/2022

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Rimedio risarcitorio di cui all'art. 35-ter ord. pen. - Divieto di trattamenti inumani o degradanti - Determinazione dello spazio individuale minimo intramurario - Spazio occupato da letti singoli - Computabilità - Esclusione - Ragioni.

SEZIONE PRIMA

In tema di rimedi risarcitori ex art. 35-ter ord. pen. nei confronti di detenuti o internati, ai fini della determinazione dello spazio individuale minimo di tre metri quadrati da assicurare affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti stabilito dall'art. 3 della Convenzione EDU, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, non deve essere computato lo spazio occupato dal letto singolo del soggetto ristretto, in quanto arredo tendenzialmente fisso al suolo, non suscettibile, per il suo ingombro o peso, di facile spostamento da un punto all'altro della cella e tale da compromettere il movimento agevole del predetto al suo interno.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 27, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 ter CORTE COST., DPR 30/06/2000 num. 230 art. 6

Massime precedenti Difformi: N. 12774 del 2022 Rv. 282850 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6551 del 2021 Rv. 280433 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 20593 del 09/12/2022 Cc. (dep. **15/05/2023**) Rv. **284538 - 01**

Presidente: **CASA FILIPPO.** *Estensore:* **DI GIURO GAETANO.** *Relatore:* **DI GIURO GAETANO.** *Imputato:* **JELASSI MAKREM CUI 03NO2L2.** *P.M.* **SECCIA DOMENICO.** (Conf.)

Annulla senza rinvio, TRIBUNALE IMPERIA, 05/07/2022

657024 ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI - Sanzioni sostitutive della pena detentiva - Applicazione in casi non previsti dalla legge - Revocabilità da parte del giudice dell'esecuzione - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In tema di sanzioni sostitutive della pena detentiva, la misura applicata fuori dai casi consentiti dalla legge può essere revocata esclusivamente per effetto dell'impugnazione della sentenza, configurando un errore di giudizio la cui emenda in sede esecutiva comporterebbe un'inammissibile modifica del contenuto sostanziale della decisione, a danno del condannato e in violazione dell'intangibilità del giudicato. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione, rilevando l'originaria insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 16, comma 1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, aveva revocato la sanzione sostitutiva dell'espulsione dal territorio dello Stato del condannato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 16 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 10312 del 2007 Rv. 235996 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 15881 del 2022 Rv. 283148 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 20169 del 07/12/2022 Cc. (dep. **11/05/2023**) Rv. **284633 - 01**

Presidente: **SIANI VINCENZO.** *Estensore:* **CAPPUCCIO DANIELE.** *Relatore:* **CAPPUCCIO DANIELE.** *Imputato:* **PREMEC TOMISLAV.** *P.M.* **BIRRITTERI LUIGI.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO VENEZIA, 07/02/2022

577032 PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE - Arresto in esecuzione di richiesta di mandato di arresto europeo da parte dello Stato italiano - Interruzione della prescrizione e

SEZIONE PRIMA

decorrenza di un nuovo termine - Sussistenza - Applicazione misura non detentiva - Rilevanza - Esclusione.

L'arresto del condannato effettuato all'estero, in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dallo Stato italiano, costituisce atto idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione della pena, in quanto ne determina l'inizio dell'esecuzione e il computo "ex novo", a nulla rilevando la successiva scarcerazione del condannato per mancata applicazione di una misura detentiva da parte dell'autorità giudiziaria estera.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 172, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 28

Massime precedenti Vedi: N. 10979 del 2022 Rv. 283086 - 01, N. 54337 del 2018 Rv. 274543 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 46387 del 2021 Rv. 282225 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 18757 del 02/12/2022 Cc. (dep. **04/05/2023**) Rv. **284690 - 01**

Presidente: **BONI MONICA.** *Estensore:* **CALASELICE BARBARA.** *Relatore:* **CALASELICE BARBARA.** *Imputato:* **SCARRONE AGOSTINO.** *P.M.* **BALDI FULVIO.** (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 06/06/2022

577011 PENA - ESECUZIONE - PENE CONCORRENTI - Pluralità di condanne e di periodi di liberazione anticipata fruiti in tempi diversi - Cumulo - Modalità di formazione.

In tema di esecuzione di pene concorrenti, nel caso in cui ricorrano plurimi periodi di liberazione anticipata relativi a condanne per reati commessi in tempi diversi - antecedenti o successivi alla detenzione o alla liberazione anticipata - deve procedersi alla formazione di cumuli parziali con computo separato, per ciascuno di essi, delle detrazioni che, a vario titolo, devono essere operate, tenendo conto, prima per i cumuli parziali e, poi, per quello totale, del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen., che va applicato non in modo unitario e alla fine, ma alle pene inflitte per i reati commessi prima dell'inizio della detenzione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 78, Cod. Pen. art. 80, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 663, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 657 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17148 del 2010 Rv. 247076 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 46602 del 2019 Rv. 277491 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 18333 del 01/12/2022 Ud. (dep. **03/05/2023**) Rv. **284537 - 01**

Presidente: **TARDIO ANGELA.** *Estensore:* **CALASELICE BARBARA.** *Relatore:* **CALASELICE BARBARA.** *Imputato:* **CARROZZA LUCIANO.** *P.M.* **LOY MARIA FRANCESCA.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO PERUGIA, 04/05/2021

607004 REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - Operazioni infragruppo - Vantaggi compensativi - Idoneità a escludere la sussistenza della distrazione - Condizioni.

SEZIONE PRIMA

In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la natura distrattiva di un'operazione infra-gruppo può essere esclusa in presenza di vantaggi compensativi che riequilibrino gli effetti immediatamente negativi per la società fallita e neutralizzino gli svantaggi per i creditori sociali.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2497, Cod. Civ. art. 2634 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16206 del 2017 Rv. 269702 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 13382 del 2021 Rv. 281031 - 02, N. 37062 del 2022 Rv. 283661 - 02, N. 39043 del 2019 Rv. 276960 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 19081 del 30/11/2022 Cc. (dep. **05/05/2023**) Rv. **284548 - 01**

*Presidente: **MOGINI STEFANO.** Estensore: **TOSCANI EVA.** Relatore: **TOSCANI EVA.**
Imputato: **GASPARRO VITO.** P.M. **CASELLA GIUSEPPINA.** (Diff.)*

Annulla con rinvio, TRIBUNALE ASCOLI PICENO, 19/04/2022

594001 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - IN GENERE - Sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente - Beni di cui l'imputato abbia la disponibilità - Delega ad operare su conto corrente di un terzo - Idoneità ad integrare la disponibilità delle somme depositate - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, la delega a operare rilasciata dal titolare di un conto corrente all'imputato, anche se non caratterizzata da limitazioni, non è sufficiente "ex se" a dimostrare la piena disponibilità, da parte di quest'ultimo, delle somme depositate, occorrendo ulteriori elementi di fatto sui quali fondare il giudizio di ragionevole probabilità circa la libera utilizzabilità delle somme da parte del delegato. (Fattispecie in materia di confisca per equivalente disposta a seguito di condanna per violazioni finanziarie).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 12 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 29692 del 2019 Rv. 277021 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 23046 del 2020 Rv. 279821 - 01, N. 13130 del 2020 Rv. 279377 - 02

Massime precedenti Vedi: N. 4887 del 2019 Rv. 274852 - 01, N. 35771 del 2017 Rv. 270798 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 18363 del 17/11/2022 Cc. (dep. **03/05/2023**) Rv. **284541 - 01**

*Presidente: **TARDIO ANGELA.** Estensore: **TOSCANI EVA.** Relatore: **TOSCANI EVA.**
Imputato: **GHERI GUIDO.** P.M. **GUERRA MARIAEMANUELA.** (Conf.)*

Rigetta in parte, CORTE DI CASSAZIONE ROMA, 15/03/2022

661094 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE - Ricorso straordinario per errore di fatto - Procedimento - Distinzione delle fasi rescissoria e rescindente - Esclusione - Ragioni.

SEZIONE PRIMA

In tema di ricorso straordinario per errore di fatto, disponendo l'art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen. che la Corte di cassazione, ove accolga la richiesta, adotta i provvedimenti necessari per correggere l'errore, la definizione della procedura non deve necessariamente articolarsi nelle due distinte fasi della immediata caducazione del provvedimento viziato e della successiva udienza per la celebrazione del rinnovato giudizio sul precedente ricorso per cassazione, in quanto può adottarsi un'immediata pronuncia della decisione che, se è di accoglimento del ricorso, sostituisce la precedente.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17178 del 2015 Rv. 263444 - 01, N. 29285 del 2015 Rv. 264423 - 01, N. 36192 del 2014 Rv. 260028 - 01, N. 15307 del 2020 Rv. 279754 - 01, N. 9926 del 2012 Rv. 252257 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 685 del 2015 Rv. 261550 - 01, N. 20093 del 2003 Rv. 225247 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 16103 del 2002 Rv. 221282 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 19154 del 17/11/2022 Cc. (dep. **08/05/2023**) Rv. **284599 - 01**

Presidente: CASA FILIPPO. Estensore: CAPPUCCIO DANIELE. Relatore: CAPPUCCIO DANIELE. Imputato: CO.GE.MA. S.R.L.. P.M. CENICCOLA ELISABETTA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO CATANZARO, 21/01/2022

618030 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - Controllo giudiziario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011 - Richiesta formulata in pendenza dell'impugnazione avverso il rigetto dell'istanza di revoca dell'interdittiva - Possibilità - Esclusione.

In tema di misure di prevenzione patrimoniale, è inammissibile la richiesta di accesso al controllo giudiziario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, avanzata dall'impresa che, a seguito del rigetto dell'impugnativa al giudice amministrativo del provvedimento dispositivo dell'interdittiva antimafia, abbia altresì impugnato il rigetto dell'istanza di revisione dello stesso.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 34 bis com. 6, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 91 com. 5, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 84 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9122 del 2021 Rv. 280906 - 01, N. 27704 del 2021 Rv. 281822 - 01, N. 30168 del 2021 Rv. 281834 - 02, N. 34526 del 2018 Rv. 273645 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 18328 del 15/11/2022 Ud. (dep. **03/05/2023**) Rv. **284699 - 01**

Presidente: TARDIO ANGELA. Estensore: TOSCANI EVA. Relatore: TOSCANI EVA. Imputato: CHIULLI UMBERTO BRUNO. P.M. LOY MARIA FRANCESCA. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 31/01/2022

659018 GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - IN GENERE - Anticipazione dell'udienza - Omessa notifica all'imputato dell'ordinanza che la dispone - Nullità a regime intermedio - Sussistenza.

SEZIONE PRIMA

L'omessa notifica all'imputato, che non sia stato dichiarato assente o contumace, del decreto con cui, ai sensi dell'art. 465 cod. proc. pen., è disposta l'anticipazione del dibattimento fuori udienza determina una nullità di ordine generale a regime intermedio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 465, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7943 del 2007 Rv. 236527 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 20121 del 2011 Rv. 250274 - 01, N. 8729 del 2020 Rv. 278426 - 01

MAGGIO 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione seconda



SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 21097 del 10/05/2023 Ud. (dep. **17/05/2023**) Rv. **284714 - 01**

Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI. Estensore: PARDO IGNAZIO. Relatore: PARDO IGNAZIO. Imputato: LINO EMERICO. P.M. ORSI LUIGI. (Conf.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 01/04/2022

594142 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - INSOLVENZA FRAUDOLENTA - IN GENERE - Adempimento dell'obbligazione che estingue il reato - Termine - Individuazione.

In tema di insolvenza fraudolenta, l'integrale adempimento dell'obbligazione che estingue il reato, di cui all'art. 641, comma secondo, cod. pen., deve essere disposto e ricevuto prima della condanna definitiva e può, pertanto, attuarsi anche dopo la sentenza di primo o di secondo grado e finché non sia stato deciso il ricorso per cassazione, diversamente dal risarcimento del danno, idoneo ad integrare l'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., che deve intervenire "prima del giudizio".

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 lett. 6, Cod. Pen. art. 641 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 2318 del 1997, N. 23017 del 2016 Rv. 266901 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 21108 del 10/05/2023 Cc. (dep. **17/05/2023**) Rv. **284766 - 01**

Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI. Estensore: PARDO IGNAZIO. Relatore: PARDO IGNAZIO. Imputato: DE MAIO VITTORIO. P.M. ORSI LUIGI. (Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' NAPOLI, 27/12/2022

664032 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Giudicato cautelare - Preclusione processuale - Limiti - Reiterazione di provvedimenti - Possibilità - Condizioni - Fattispecie.

A seguito delle pronunce della Corte di cassazione o del Tribunale in esito al procedimento incidentale di impugnazione di misure cautelari, non è preclusa la reiterazione di provvedimenti aventi il medesimo oggetto di quello annullato ove fondati su presupposti diversi. (Fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso avverso un provvedimento di sequestro preventivo riemesso, dopo un precedente annullamento, in relazione a un reato di truffa finalizzata all'ottenimento di erogazioni pubbliche, sul rilievo che le ulteriori indagini svolte avevano consentito di accertare sia il diverso importo del contributo ottenuto grazie a false attestazioni, sia la diversa natura della condotta illecita rispetto a quella esaminata nel primo provvedimento cautelare).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15000 del 2014 Rv. 260891 - 01, N. 34607 del 2008 Rv. 240703 - 01, N. 21103 del 2013 Rv. 256439 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 4937 del 2022 Rv. 282776 - 01, N. 9972 del 2020 Rv. 278422 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18339 del 2004 Rv. 227359 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 19125 del 26/04/2023 Ud. (dep. **05/05/2023**) Rv. **284653 - 01**

Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI. Estensore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO. Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO. Imputato: BALDI ALESSANDRO. P.M. SERRAO D'AQUINO PASQUALE. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO VENEZIA, 02/02/2022

594014 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - Riciclaggio - Versamento di somme conseguite tramite frode informatica su un conto corrente messo a disposizione da soggetto non concorrente nel reato presupposto - Configurabilità del reato a carico dell'intestatario del conto corrente - Sussistenza - Fattispecie.

Integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi, senza aver concorso nel delitto presupposto, metta a disposizione il proprio conto corrente per ostacolare l'accertamento della delittuosa provenienza delle somme da altri ricavate mediante frode informatica, consentendone il versamento su di esso e provvedendo, di seguito, al loro incasso. (Fattispecie in cui l'imputato, a seguito dell'abusivo accesso effettuato da altri nella "home banking" della persona offesa, ricevuti due bonifici con accredito delle somme illecitamente prelevate, aveva richiesto, nello stesso giorno, l'emissione di due vaglia postali, incassando il denaro provento del delitto di cui all'art. 640-ter cod. pen.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 ter, Cod. Pen. art. 648 bis

Massime precedenti Vedi: N. 21925 del 2018 Rv. 273183 - 01, N. 18965 del 2016 Rv. 266947 - 01, N. 21687 del 2019 Rv. 276114 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 22053 del 18/04/2023 Ud. (dep. **22/05/2023**) Rv. **284679 - 01**

Presidente: RAGO GEPPINO. Estensore: MINUTILLO TURTUR MARZIA. Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA. Imputato: ROMANO GIOVANNI. P.M. MARINELLI FELICETTA. (Diff.)

Rigetta in parte, CORTE APPELLO TORINO, 03/02/2022

525025 COMPETENZA (Cod. proc. pen. 1930) - CONNESSIONE DI PROCEDIMENTI - EFFETTI - SULLA COMPETENZA PER TERRITORIO - Connessione di procedimenti - Connessione meramente soggettiva riguardante un imputato coinvolto anche in un procedimento per reati commessi in concorso - trasferimento di competenza - Esclusione - Ragioni.

In tema di competenza per territorio, la connessione meramente soggettiva tra procedimenti non è idonea a determinare trasferimenti di competenza se concernenti un imputato nei cui confronti si proceda anche per altri reati commessi in concorso, posto che, in tal caso, l'interesse dei coimputati a non essere sottratti al giudice naturale secondo le norme ordinarie della competenza prevale sull'interesse del singolo a una trattazione unitaria, in altra sede, dei procedimenti che lo riguardano. (Conf.: n.479 del 1989, Rv.180960-01; n. 950 del 1987, Rv.175730-01 e n.2442 del 1984, Rv.167048 - 01).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 45 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 47 CORTE COST.

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 22053 del 18/04/2023 Ud. (dep. **22/05/2023**) Rv. **284679 - 02**

Presidente: RAGO GEPPINO. Estensore: MINUTILLO TURTUR MARZIA. Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA. Imputato: ROMANO GIOVANNI. P.M. MARINELLI FELICETTA. (Diff.)

Rigetta in parte, CORTE APPELLO TORINO, 03/02/2022

594000 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - Delitto di autoriciclaggio - Confisca del "prodotto" del reato - Valutazione del ruolo svolto da ciascun concorrente nel reato - Rilevanza - Esclusione - Ragioni- Principio solidaristico - Fattispecie.

In tema d'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ex art. 648-ter cod. pen., è possibile, ove il reato sia stato commesso in concorso, la confisca del suo "prodotto" anche per equivalente, a prescindere dal ruolo concretamente svolto da ciascun concorrente, essendo sufficiente, a tal fine, un qualunque contributo causale, con l'unico limite costituito dal divieto di duplicazione. (Fattispecie relativa al reimpiego di consistenti quantità di metallo prezioso - nella specie oro e argento - di provenienza furtiva, trasformate in lingotti d'oro e in fruste d'argento e reimmesse nel circuito legale attraverso una complessa struttura organizzativa di mezzi e persone, in relazione alla quale è stata disposta la confisca per equivalente del valore dei metalli trasformati a carico di tutti i concorrenti nel reato, in forza del principio solidaristico).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 ter PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 ter

Massime precedenti Vedi: N. 4727 del 2021 Rv. 280596 - 01, N. 6607 del 2021 Rv. 281046 - 01, N. 26621 del 2018 Rv. 273256 - 01, N. 33757 del 2022 Rv. 283828 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 22078 del 18/04/2023 Cc. (dep. **22/05/2023**) Rv. **284765 - 01**

Presidente: RAGO GEPPINO. Estensore: MINUTILLO TURTUR MARZIA. Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA. Imputato: IOVINO ROSA. (Parz. Diff.)

Annulla con rinvio, GIP TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA, 25/11/2022

673136 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - RESTITUZIONE - IN GENERE - Istanza di restituzione presentata dopo il decreto di archiviazione - Competenza a provvedere - Giudice per le indagini preliminari in qualità di giudice dell'esecuzione - Sussistenza - Procedimento.

La competenza a provvedere sull'istanza di restituzione di cose in sequestro, presentata dopo la definizione del procedimento con decreto di archiviazione, spetta al giudice per le indagini preliminari in funzione di giudice dell'esecuzione. (In motivazione, la Corte ha precisato che i provvedimenti in materia di confisca e di restituzione delle cose sequestrate sono adottati senza formalità e, quindi, senza la fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, chiarendo altresì che contro di essi gli interessati possono proporre opposizione dinanzi allo stesso giudice, che dovrà procedere con le forme dell'incidente di esecuzione ex art. 666 cod. proc. pen., previa fissazione dell'udienza).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 com. 6, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3170 del 2000 Rv. 217812 - 01, N. 12880 del 2009 Rv. 243046 - 01, N. 15997 del 2014 Rv. 259912 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 22977 del 13/04/2023 Cc. (dep. **25/05/2023**) Rv. **284726 - 01**

Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO. Estensore: RECCHIONE SANDRA. Relatore: RECCHIONE SANDRA. Imputato: GJYZELI ARTAN. P.M. VENEGONI ANDREA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, GIP TRIBUNALE BOLOGNA, 27/10/2022

661104 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - PARZIALE - Annullamento per difetto di motivazione sul nesso di pertinenzialità della statuizione dispositiva di confisca facoltativa - Giudizio di rinvio - Provvedimento ablatorio riqualificato in termini di confisca "di sproporzione" - Possibilità - Esclusione - Fattispecie.

A seguito di annullamento parziale di un provvedimento di confisca facoltativa, non è consentito al giudice del rinvio attribuire alla statuizione ablatoria una diversa qualificazione giuridica. (Fattispecie in cui, a seguito dell'annullamento parziale della confisca facoltativa per vizio di motivazione sul nesso di pertinenzialità, il giudice del rinvio aveva riqualificato la statuizione ablatoria come confisca "di sproporzione", senza argomentare in ordine al nesso di pertinenzialità).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 624 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 38296 del 2014 Rv. 260335 - 01, N. 6062 del 2015 Rv. 263111 - 01, N. 10619 del 2021 Rv. 280991 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 22937 del 13/04/2023 Ud. (dep. **25/05/2023**) Rv. **284725 - 01**

Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO. Estensore: RECCHIONE SANDRA. Relatore: RECCHIONE SANDRA. Imputato: CIRIGNOTTA GIACOMO. P.M. BALDI FULVIO. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO CALTANISSETTA, 17/03/2022

677011 SENTENZA - CONDANNA - DANNI - SPESE RELATIVE ALL'AZIONE CIVILE - Condanna alle spese in favore della parte civile - Giudizio in grado di appello svoltosi con contraddittorio reale e non cartolare - Deposito di conclusioni scritte fuori udienza - Sufficienza - Esclusione.

In tema di condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, nel caso in cui il giudizio in grado di appello si sia svolto con contraddittorio reale e non cartolare, è necessario che la parte richiedente abbia partecipato effettivamente all'udienza di discussione ovvero abbia esercitato in concreto le facoltà difensive previste dal codice, non essendo sufficiente per far maturare il diritto alla liquidazione la mera presentazione di conclusioni scritte fuori udienza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 523, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 614, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 153

Massime precedenti Conformi: N. 6965 del 2019 Rv. 275524 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 39471 del 2013 Rv. 257199 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 25012 del 2013 Rv. 257032 - 01, N. 27987 del 2021 Rv. 281713 - 01, N. 24637 del 2018 Rv. 273338 - 01, N. 28615 del 2022 Rv. 283608 - 01, N. 12784 del 2020 Rv. 278834 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 22051 del 06/04/2023 Ud. (dep. **22/05/2023**) Rv. **284739 - 01**

Presidente: RAGO GEPPINO. Estensore: PELLEGRINO ANDREA. Relatore: PELLEGRINO ANDREA. Imputato: CACCAVALE PAOLO. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO NAPOLI, 09/06/2022

598020 REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN ATTI - IN CERTIFICATI - IN GENERE - Falsità materiale in certificato amministrativo commesso da privato ex artt. 477 e 482 cod. pen. - Attestati di avvenuta donazione di sangue rilasciati da personale della società AVIS - Certificato amministrativo - Sussistenza - Ragioni.

Integra il delitto di falsità materiale in certificato amministrativo commesso da privato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen., l'apposizione di firma falsa in calce alla attestazione di avvenuta donazione di sangue rilasciata da personale della società AVIS, trattandosi di un certificazione amministrativa, stante la natura pubblica dell'attività svolta dall'associazione e la qualifica di incaricato di pubblico servizio del relativo personale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 477, Cod. Pen. art. 482

Massime precedenti Vedi: N. 7900 del 2019 Rv. 275346 - 01, N. 15470 del 2018 Rv. 272681 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 20210 del 31/03/2023 Ud. (dep. **11/05/2023**) Rv. **284712 - 01**

Presidente: ROSI ELISABETTA. Estensore: LEOPIZZI ALESSANDRO. Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO. Imputato: NUOVO GAETANO. P.M. BALDI FULVIO. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO PERUGIA, 29/03/2022

609088 REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE - Condotte riparatorie ex art. 162-ter cod. pen. - Natura soggettiva della causa estintiva - Conseguenze - Estensione degli effetti a coimputati diversi da quello cui la causa estintiva si riferisce - Esclusione.

La causa di estinzione del reato di cui all'art. 162-ter cod. pen., prevista per chi abbia riparato integralmente il danno da esso cagionato o ne abbia eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose, ha natura soggettiva, sicché ha effetto, ex art. 182 cod. pen., nei soli confronti di colui al quale si riferisce, non estendendosi ai correi.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 162 ter PENDENTE, Cod. Pen. art. 182

Massime precedenti Vedi: N. 48651 del 2022 Rv. 283929 - 01, N. 16674 del 2021 Rv. 281204 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 21089 del 29/03/2023 Ud. (dep. **17/05/2023**) Rv. **284713 - 02**

Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI. Estensore: ARIOLLI GIOVANNI. Relatore: ARIOLLI GIOVANNI. Imputato: SARACINO PASQUALE. P.M. SENATORE VINCENZO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BARI, 11/12/2020

677015 SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE - Violazione del principio - Eterogeneità tra fatto ritenuto in sentenza e contestazione - Necessità - Risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato - Rilevanza - Fattispecie.

La violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza è ravvisabile nel caso in cui il fatto ritenuto nella decisione si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità, ovvero quando il capo d'imputazione non contenga l'indicazione degli elementi costitutivi del reato ritenuto in sentenza, né consenta di ricavarli in via induttiva, tenendo conto di tutte le risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la violazione di tale principio in un caso nel quale l'imputato era stato condannato per avere fornito la base logistica in un tentativo di rapina ai danni di un istituto di vigilanza, a fronte della contestata partecipazione attiva all'azione predatoria, sul rilievo che già in fase cautelare e poi in sede di giudizio abbreviato il predetto avesse avuto piena conoscenza delle risultanze probatorie, da cui emergevano in maniera chiara e circostanziata le effettive modalità della partecipazione concorsuale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 628 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 522, Cod. Pen. art. 56 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 49820 del 2013 Rv. 258138 - 01, N. 10140 del 2015 Rv. 262802 - 01, N. 54457 del 2016 Rv. 268957 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 10989 del 2023 Rv. 284427 - 01, N. 19712 del 2015 Rv. 263543 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 22966 del 24/03/2023 Cc. (dep. **25/05/2023**) Rv. **284744 - 01**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: PARDO IGNAZIO. Relatore: PARDO IGNAZIO. Imputato: MINISTERO ECONOMIA E FINANZE. P.M. MARINELLI FELICETTA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO VENEZIA, 15/07/2022

657012 ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Revoca della confisca - Curatore fallimentare - Legittimazione a promuovere incidente di esecuzione - Sussistenza - Ragioni.

Il curatore fallimentare è legittimato a promuovere incidente di esecuzione in funzione della revoca della confisca, onde conseguire la restituzione alla massa attiva delle somme confiscate con cui soddisfare i creditori ammessi allo stato passivo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 42 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 31 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6166 del 2021 Rv. 281236 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 45936 del 2019 Rv. 277257 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 22365 del 24/03/2023 Ud. (dep. **23/05/2023**) Rv. **284742 - 01**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: AIELLI LUCIA. Relatore: AIELLI LUCIA.
Imputato: D. P.M. MARINELLI FELICETTA. (Conf.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO TRIESTE, 01/12/2021

661125 IMPUGNAZIONI - FORMA - REQUISITI - CAPI O PUNTI DELLA DECISIONE - Sentenza cumulativa di condanna - Errore nella determinazione della pena finale in relazione ad alcuni segmenti del reato dichiarati prescritti - Impugnazione - Annullamento parziale in ordine al trattamento sanzionatorio - Autonomia dei singoli capi - Conseguenze - Passaggio in giudicato della condanna per gli altri reati.

In caso di sentenza di condanna riguardante più reati ascritti allo stesso imputato, la proposizione di un motivo di ricorso con cui si deduca l'errore di calcolo nella determinazione della pena finale, conseguente alla mancata eliminazione della pena relativa ad alcuni segmenti della condotta illecita dichiarati estinti per prescrizione, non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza con riferimento ai reati per i quali i restanti motivi di ricorso siano inammissibili, stante l'autonomia del rapporto processuale inerente a ciascun capo della sentenza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 45547 del 2015 Rv. 265373 - 01, N. 253 del 2020 Rv. 278263 - 01, N. 4109 del 2016 Rv. 265792 - 01, N. 12967 del 2007 Rv. 236462 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10 del 2000 Rv. 216239 - 01, N. 4904 del 1997 Rv. 207640 - 01, N. 6903 del 2017 Rv. 268965 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 22364 del 24/03/2023 Ud. (dep. **23/05/2023**) Rv. **284719 - 01**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: RECCHIONE SANDRA. Relatore: RECCHIONE SANDRA.
Imputato: NIKOLIC ZVEZDA. P.M. MARINELLI FELICETTA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 14/09/2021

663071 INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE - Avviso di chiusura delle indagini - Termine di venti giorni per la presentazione di memorie e di richieste - Natura ordinatoria - Mancata effettuazione dell'interrogatorio richiesto dopo venti giorni dalla notifica - Nullità generale a regime intermedio.

Il termine di venti giorni dalla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, previsto dall'art. 415-bis cod. proc. pen. per la presentazione delle memorie e delle richieste difensive, ha natura ordinatoria, sicché i diritti difensivi possono esercitarsi fino alla richiesta di rinvio a giudizio ai sensi dell'art. 416 cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che la mancata effettuazione dell'interrogatorio, chiesto dopo il decorso di venti giorni dalla notifica dell'avviso, ma prima della richiesta di rinvio a giudizio, integra una nullità generale a regime intermedio per lesione del diritto di difesa).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 50087 del 2018 Rv. 274506 - 01, N. 19174 del 2008 Rv. 240238 - 01, N. 40622 del 2004 Rv. 230331 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 23288 del 24/03/2023 Ud. (dep. **26/05/2023**) Rv. **284731 - 01**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: RECCHIONE SANDRA. Relatore: RECCHIONE SANDRA. Imputato: PALOMBELLI CLAUDIO. P.M. MARINELLI FELICETTA. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ROMA, 22/04/2022

661030 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - CASI - RICHIESTA DELLE PARTI - Concordato in appello - Richiesta formulata per iscritto - Rigetto - Prosecuzione del giudizio con rito cartolare in relazione alle conclusioni formulate per iscritto in via subordinata - Lesione del contraddittorio - Esclusione.

In tema di concordato con rinuncia ai motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., nel caso in cui la richiesta sia avanzata per iscritto senza che sia stata formulata istanza di trattazione orale, il procedimento si celebra con rito cartolare anche nel caso in cui l'anzidetta richiesta sia rigettata, senza che ciò comporti lesione del diritto al contraddittorio e la Corte di appello decide avuto riguardo alle conclusioni rassegnate in via subordinata dalle parti nella richiesta di applicazione della pena concordata.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 bis

Massime precedenti Vedi: N. 52196 del 2018 Rv. 274866 - 01, N. 47574 del 2019 Rv. 277546 - 01, N. 43198 del 2022 Rv. 283853 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 22073 del 17/03/2023 Cc. (dep. **22/05/2023**) Rv. **284740 - 01**

Presidente: RAGO GEPPINO. Estensore: DI PISA FABIO. Relatore: DI PISA FABIO. Imputato: FIORDIGIGLI ADELIO. P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' L'AQUILA, 03/10/2022

664118 MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE - Sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 322-ter cod. pen. - Pluralità di soggetti concorrenti nel medesimo reato - Possibilità di disporre la misura, per l'intero ammontare del profitto, nei confronti di un solo concorrente - Sussistenza - Somme incamerate dagli altri concorrenti nel reato - Irrilevanza - Ragioni - Fattispecie.

In tema sequestro preventivo funzionale alla confisca ex art. 322-ter cod. pen., il vincolo può essere disposto nei confronti di uno dei concorrenti nel reato, per l'intero importo del prezzo o profitto dello stesso, nonostante le somme di illecita provenienza siano state incamerate, in tutto o in parte, da altri concorrenti, salvo l'eventuale riparto tra i medesimi, che costituisce fatto interno a costoro, privo di rilievo penale, stante il principio solidaristico che uniforma la disciplina del concorso di persone e che, di conseguenza, implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa a ciascun agente, nonché la natura della confisca per equivalente, a cui va riconosciuto carattere eminentemente sanzionatorio. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'indagato che assumeva fosse pacifico che egli non avesse ricevuto alcun profitto del reato di cui all'art.640-bis cod. pen.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 322 ter, Cod. Pen. art. 640 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST. PENDENTE

SEZIONE SECONDA

Massime precedenti Conformi: N. 19091 del 2020 Rv. 279494 - 01, N. 13277 del 2011 Rv. 249839 - 01, N. 25560 del 2015 Rv. 265292 - 01, N. 5553 del 2014 Rv. 258342 - 01, N. 2488 del 2015 Rv. 261852 - 01, N. 15445 del 2004 Rv. 228750 - 01, N. 56451 del 2017 Rv. 273604 - 01, N. 10810 del 2010 Rv. 246364 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 20101 del 2015 Rv. 263835 - 01, N. 25877 del 2006 Rv. 234850 - 01, N. 10690 del 2009 Rv. 243189 - 01, N. 4727 del 2021 Rv. 280596 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 6607 del 2021 Rv. 281046 - 01, N. 33757 del 2022 Rv. 283828 - 01, N. 21222 del 2013 Rv. 256545 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26654 del 2008 Rv. 239926 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 22032 del 16/03/2023 Ud. (dep. **22/05/2023**) Rv. **284738 - 01**

Presidente: **RAGO GEPPINO**. *Estensore:* **DI PISA FABIO**. *Relatore:* **DI PISA FABIO**.
Imputato: **CIAVARELLA LEONARDO**. P.M. **COCOMELLO ASSUNTA**. (*Diff.*)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO BARI, 17/11/2021

661019 IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" - Impugnazione proposta dal solo imputato - Divieto di "reformatio in peius" - Contenuto - Estensione anche ai singoli elementi di calcolo della pena - Sussistenza - Fattispecie.

Viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, pur provvedendo alla rideterminazione della pena in termini complessivamente inferiori a quelli stabiliti dalla sentenza impugnata, applica alla pena base l'aumento per un'aggravante in misura superiore rispetto a quanto disposto dal giudice di primo grado. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la decisione nella quale, pur essendo stata ridotta la pena complessivamente irrogata in primo grado per effetto del riconoscimento di un'attenuante, era stata aumentata la pena base misura massima della metà per il riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso, applicata, invece, dal primo giudice con aumento di pena di un terzo).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597

Massime precedenti Conformi: N. 14991 del 2012 Rv. 252326 - 01, N. 41388 del 2009 Rv. 245018 - 01, N. 34342 del 2021 Rv. 281829 - 02, N. 49163 del 2018 Rv. 275025 - 01, N. 41933 del 2017 Rv. 271182 - 01, N. 36573 del 2012 Rv. 253377 - 01, N. 23903 del 2020 Rv. 279549 - 01, N. 45236 del 2013 Rv. 257775 - 01, N. 17585 del 2023 Rv. 284531 - 01, N. 44332 del 2013 Rv. 257444 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 19366 del 2020 Rv. 279107 - 01, N. 25606 del 2010 Rv. 247739 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 209 del 2023 Rv. 284311 - 01, N. 15130 del 2020 Rv. 279086 - 02, N. 2867 del 2022 Rv. 282518 - 02, N. 3214 del 2015 Rv. 262021 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 40910 del 2005 Rv. 232066 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 21432 del 15/03/2023 Ud. (dep. **18/05/2023**) Rv. **284718 - 01**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: PARDO IGNAZIO. Relatore: PARDO IGNAZIO. Imputato: I. P.M. MARINELLI FELICETTA. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO NAPOLI, 23/05/2022

661128 IMPUGNAZIONI - FORMA - REQUISITI - RICHIESTE - Impugnazioni - Specificità delle richieste - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di impugnazioni, è inammissibile per difetto di specificità delle richieste, ex art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'impugnazione di un punto autonomo della decisione gravata che non sia stata proposta attraverso la deduzione di una specifica e autonoma richiesta. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza relativa al rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato formulata con il motivo con cui si lamentava l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato, trattandosi di autonomo punto della decisione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 com. 5 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 38683 del 2017 Rv. 270799 - 01, N. 17372 del 2021 Rv. 281112 - 01, N. 9945 del 2020 Rv. 278529 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8825 del 2017 Rv. 268822 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 21426 del 15/03/2023 Ud. (dep. **18/05/2023**) Rv. **284716 - 01**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: PARDO IGNAZIO. Relatore: PARDO IGNAZIO. Imputato: LA BARBERA UMBERTO. P.M. MARINELLI FELICETTA. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 07/05/2021

610001 RECIDIVA - IN GENERE - Recidiva - Aumento di pena - Superamento del limite massimo previsto dall'art. 99, comma sesto, cod. pen. - Illegalità della pena - Sussistenza.

Costituisce pena illegale l'incremento sanzionatorio per la recidiva in misura eccedente il cumulo delle pene derivanti da precedenti condanne, in quanto il disposto di cui all'art. 99, comma sesto, cod. pen. pone un limite assoluto e inderogabile alla sanzione irrogabile in concreto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 99 com. 6

Massime precedenti Vedi: N. 31293 del 2019 Rv. 276291 - 02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 38809 del 2022 Rv. 283689 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 22930 del 09/03/2023 Ud. (dep. **25/05/2023**) Rv. **284533 - 01**

Presidente: VERGA GIOVANNA. Estensore: LEOPIZZI ALESSANDRO. Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO. Imputato: T. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO BARI, 14/01/2022

594083 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FATTI COMMESSI A DANNO DI CONGIUNTI - IN GENERE - Esclusione della causa di non punibilità ex art. 649, comma terzo, cod. pen.-

SEZIONE SECONDA

Riferimento alla sola violenza fisica - Sussistenza - Reato commesso con minaccia o violenza psichica - Applicabilità della causa di non punibilità - Possibilità.

La minaccia o la mera violenza psichica non escludono la configurabilità della causa di non punibilità e della perseguibilità a querela per i reati contro il patrimonio commessi in danno dei prossimi congiunti, in quanto la clausola derogatoria prevista dall'art. 649, comma terzo, cod. pen., opera solo quando il fatto sia commesso con violenza fisica. (Fattispecie relativa a tentata estorsione commessa in danno dei genitori con minacce e violenza sulle cose).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 649 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 32354 del 2013 Rv. 255982 - 01, N. 16023 del 2005 Rv. 231785 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 35528 del 2008 Rv. 241512 - 01, N. 19299 del 2008 Rv. 240500 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 33614 del 2020 Rv. 280234 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 22963 del 09/03/2023 Cc. (dep. 25/05/2023) Rv. 284743 - 01

Presidente: VERGA GIOVANNA. Estensore: LEOPIZZI ALESSANDRO. Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO. Imputato: B. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.)

Annulla senza rinvio, GIP TRIB. MINORENNI ROMA, 17/08/2022

679013 TRIBUNALE PER I MINORENNI - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - NON LUOGO A PROCEDERE PER IRRILEVANZA DEL FATTO - Tribunale per i minorenni - Definizione anticipata del procedimento - Non luogo a procedere per irrilevanza del fatto - Osservanza delle disposizioni previste dall'art. 127 cod. proc. pen. - Obbligatorietà - Fattispecie.

La sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto nei confronti del minore deve essere pronunciata dal giudice per le indagini preliminari con la procedura camerale partecipata, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 127 cod. proc. pen., e non "de plano". (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato la nullità, per violazione delle norme sul contraddittorio, della decisione di non doversi procedere per irrilevanza del fatto sul rilievo che il consenso prestato dagli imputati alla definizione del processo allo stato degli atti non rilevasse ai fini della corretta formalità del rito). (Conf.: n. 564 del 1992, Rv.192809-01).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., DPR 22/09/1988 num. 448 art. 27 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6374 del 2010 Rv. 246156 - 01, N. 38956 del 2013 Rv. 257119 - 01, N. 11541 del 2020 Rv. 278675 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 22906 del 08/03/2023 Ud. (dep. 25/05/2023) Rv. 284724 - 01

Presidente: DI PAOLA SERGIO. Estensore: RECCHIONE SANDRA. Relatore: RECCHIONE SANDRA. Imputato: BRONZELLINO ONOFRIO. P.M. GIORGIO LIDIA. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 03/05/2021

602013 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - Caratteri distintivi - Stabilità e autonomia del vincolo associativo - Differenze con il

SEZIONE SECONDA

concorso di persone nel reato continuato - Prova dell'associazione anche attraverso i reati scopo - Fattispecie.

Nel concorso di persone nel reato continuato l'accordo criminoso è occasionale e limitato, in quanto volto alla sola commissione di più reati ispirati da un medesimo disegno criminoso, mentre le condotte di partecipazione e promozione dell'associazione per delinquere presentano i requisiti della stabilità del vincolo associativo e dell'indeterminatezza del programma criminoso, elementi che possono essere provati anche attraverso la valutazione dei reati scopo, ove indicativi di un'organizzazione stabile e autonoma, nonché di una capacità progettuale che si aggiunge e persiste oltre la consumazione dei medesimi. (Fattispecie relativa ad associazione per delinquere finalizzata alla commissione di rapine, in cui la Corte ha ritenuto carente la motivazione della decisione di condanna per non aver individuato, con specificità, né gli indicatori dell'autonomia dell'associazione rispetto al mero accordo criminoso funzionale alla consumazione delle azioni predatorie, nè il ruolo dei singoli partecipi al sodalizio).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Cod. Pen. art. 628 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1964 del 2019 Rv. 274442 - 01, N. 53000 del 2016 Rv. 268540 - 01, N. 36131 del 2014 Rv. 260292 - 01, N. 933 del 2014 Rv. 258009 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 38524 del 2018 Rv. 274099 - 01, N. 19435 del 2016 Rv. 266670 - 01, N. 18055 del 2018 Rv. 273008 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 23587 del 01/03/2023 Ud. (dep. **30/05/2023**) Rv. **284658 - 01**

Presidente: **BELTRANI SERGIO**. *Estensore:* **SGADARI GIUSEPPE**. *Relatore:* **SGADARI GIUSEPPE**. *Imputato:* **VELLA LUCIANO**. *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA**. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MILANO, 16/03/2022

661000 IMPUGNAZIONI - Decreto di citazione per il giudizio di appello - Omessa indicazione della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da COVID-19 - Nullità dell'atto - Esclusione - Ragioni.

La mancata indicazione, nel decreto di citazione per il giudizio di appello, della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da COVID-19 di cui all'art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, prorogata dall'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, non comporta la nullità dell'atto, stante il carattere tassativo di tale patologia processuale.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/2021 num. 228 art. 16, Legge 25/02/2022 num. 15 art. 1, Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177

Massime precedenti Vedi: N. 38164 del 2022 Rv. 283706 - 01, N. 44646 del 2021 Rv. 282172 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 23295 del 24/02/2023 Cc. (dep. **26/05/2023**) Rv. **284635 - 01**

Presidente: **IMPERIALI LUCIANO**. *Estensore:* **RECCHIONE SANDRA**. *Relatore:* **RECCHIONE SANDRA**. *Imputato:* **SACCOMANI MASSIMO**. *P.M.* **DALL'OLIO MARCO**. (Parz. Diff.)

SEZIONE SECONDA

Rigetta, GIP TRIBUNALE TREVISO, 07/09/2022

664118 MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE - Decreto di sequestro disposto dal pubblico ministero - Mancata convalida del giudice - Perdita di efficacia del provvedimento - Sussistenza - Autonoma impugnabilità - Esclusione - Ragioni.

In tema di misure cautelari reali, non è esperibile alcuna impugnazione, in ragione del principio di tassatività delle stesse, avverso il decreto di sequestro preventivo adottato dal pubblico ministero, posto che tale provvedimento, se non convalidato dal giudice, perde automaticamente efficacia ai sensi dell'art. 321, comma 3-ter, cod. proc. pen. (Conf.: n.651 del 1993, Rv. 193987-01).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 3

Sez. 2, Sentenza n. 23283 del 24/02/2023 Ud. (dep. **26/05/2023**) Rv. **284729 - 01**

Presidente: **IMPERIALI LUCIANO.** *Estensore:* **RECCHIONE SANDRA.** *Relatore:* **RECCHIONE SANDRA.** *Imputato:* **R. P.M. PEDICINI ETTORE.** (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ROMA, 03/06/2022

594044 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - CIRCONVENZIONE DI PERSONE INCAPACI - IN GENERE - Incapacità di intendere e di volere della persona offesa - Necessità - Esclusione - Vulnerabilità con affievolimento delle capacità critiche e di gestione - Sufficienza - Fattispecie.

Il delitto di circonvenzione di incapace non postula che la vittima versi in stato di incapacità di intendere e di volere, essendo sufficiente che sia affetta da infermità psichica o da deficienza psichica, ovvero da un'alterazione dello stato psichico che, sebbene meno grave dell'incapacità, risulti idoneo a porlo in uno stato di minorata capacità intellettuale, volitiva od affettiva, che ne affievolisca le capacità critiche. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione di condanna nella quale si era evidenziato che i disturbi neurocognitivi della persona offesa, seppure in fase iniziale, erano in grado di incidere significativamente sulle sue facoltà di discernimento e di determinazione, nonché sulle sue capacità decisionali e sull'autonomia di gestione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 643

Massime precedenti Conformi: N. 21464 del 2019 Rv. 275781 - 01, N. 3209 del 2014 Rv. 258537 - 01, N. 6971 del 2011 Rv. 249662 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 18644 del 2009 Rv. 244446 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 20899 del 24/02/2023 Cc. (dep. **16/05/2023**) Rv. **284704 - 01**

Presidente: **IMPERIALI LUCIANO.** *Estensore:* **MINUTILLO TURTUR MARZIA.** *Relatore:* **MINUTILLO TURTUR MARZIA.** *Imputato:* **DELFINO GIUSEPPINA. P.M. CASELLA GIUSEPPINA.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BOLOGNA, 25/10/2022

678010 TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - IN GENERE - Richiesta di restituzione nel termine per impugnare ex art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n.150 del 2022 - Applicabilità - Limiti temporali.

SEZIONE SECONDA

In tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione, la disposizione di cui all'art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica alle sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore di detto decreto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 89 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 com. 2 lett. 1

Massime precedenti Vedi: N. 21200 del 2017 Rv. 269922 - 01, N. 29482 del 2006 Rv. 235237 - 01, N. 863 del 2022 Rv. 282566 - 01, N. 33647 del 2022 Rv. 283474 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 22356 del 22/02/2023 Ud. (dep. **23/05/2023**) Rv. **284741 - 01**

Presidente: **IMPERIALI LUCIANO**. *Estensore:* **AGOSTINACCHIO LUIGI**. *Relatore:* **AGOSTINACCHIO LUIGI**. *Imputato:* **FABBRI ROBERTO**. *P.M.* **MOLINO PIETRO**. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 11/04/2022

609048 REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA' - Valutazione delle conseguenze dell'evento - Reati contro il patrimonio - Esclusione - Reati determinati da motivi di lucro - Necessità - Fattispecie.

L'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è applicabile nei delitti contro il patrimonio ove ne ricorrano i presupposti, indipendentemente dalla gravità delle possibili conseguenze dell'evento. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la decisione che aveva negato la concessione di tale attenuante in un caso di rapina di una fiala di metadone in ragione delle possibili conseguenze dell'illecito sotto il profilo del rischio per la salute pubblica e dell'impossibilità di sottoporre a valutazione economica il farmaco, non liberamente commerciabile, ma razionato dal servizio sanitario nazionale secondo criteri terapeutici).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 lett. 4, Cod. Pen. art. 624 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 5134 del 1997 Rv. 208160 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 7738 del 2015 Rv. 263434 - 01, N. 50660 del 2017 Rv. 271695 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 18726 del 16/02/2023 Cc. (dep. **04/05/2023**) Rv. **284702 - 01**

Presidente: **RAGO GEPPINO**. *Estensore:* **BORSELLINO MARIA DANIELA**. *Relatore:* **BORSELLINO MARIA DANIELA**. *Imputato:* **PG C/ GUMARI NICOLA**. *P.M.* **VENEGONI ANDREA**. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO CATANZARO, 17/06/2022

618031 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE - Misure di prevenzione patrimoniale - Confisca - Revoca disposta ex art. 7 legge n. 1423 del 1956 - Restituzione anche per equivalente ai sensi dell'art. 46 d.lgs. n. 159 del 2011 - Ammissibilità - Sussistenza - Ragioni.

La restituzione all'interessato dei beni confiscati può avvenire anche per equivalente, ai sensi dell'art. 46 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nel caso in cui gli stessi siano stati in precedenza assegnati per finalità di pubblica utilità. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la

SEZIONE SECONDA

restituzione per equivalente anche in ipotesi di revoca disposta ex art. 7 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sul rilievo che la riparazione dell'errore giudiziario non deve avvenire necessariamente in forma specifica ma può essere effettuata anche per equivalente, in modo da non pregiudicare la destinazione pubblica data nel frattempo al bene ablato).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 46, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 28, Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST., Costituzione art. 24 com. 4, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 44

Massime precedenti Vedi: N. 32692 del 2018 Rv. 273889 - 01, N. 15650 del 2019 Rv. 275778 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 23275 del 15/02/2023 Ud. (dep. **26/05/2023**) Rv. **284730 - 01**

Presidente: **BELTRANI SERGIO**. *Estensore:* **DI PAOLA SERGIO**. *Relatore:* **DI PAOLA SERGIO**. *Imputato:* **MARTEDDU SALVATORE**. *P.M.* **SERRAO D'AQUINO PASQUALE**.
(Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO SEZ.DIST. SASSARI, 07/07/2021

677017 SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL P.M. - Nuovo esercizio dell'azione penale - Cause di interruzione e sospensione del corso della prescrizione anteriori - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.

In caso di restituzione degli atti al pubblico ministero per l'accertata diversità del fatto ex art. 521, comma 2, cod. proc. pen. e di successivo nuovo esercizio dell'azione penale, non hanno effetto le cause di interruzione e di sospensione del corso della prescrizione verificatesi anteriormente alla nuova determinazione del rappresentante della pubblica accusa, trattandosi di due distinti procedimenti, in ragione della diversità del fatto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31695 del 2001 Rv. 220190 - 01, N. 38078 del 2005 Rv. 233074 - 01, N. 22229 del 2016 Rv. 266973 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 20884 del 09/02/2023 Ud. (dep. **16/05/2023**) Rv. **284703 - 01**

Presidente: **DIOTALLEVI GIOVANNI**. *Estensore:* **IMPERIALI LUCIANO**. *Relatore:* **IMPERIALI LUCIANO**. *Imputato:* **FRANCHI GIANFRANCO**. *P.M.* **GIORGIO LIDIA**.
(Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO PERUGIA, 29/06/2021

661064 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITA', DI IMPROCEDIBILITA', DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - Causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto - Annullamento con rinvio per la verifica della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 131-bis cod. pen. - Applicabilità nel giudizio di rinvio della sopravvenuta causa di estinzione della prescrizione - Esclusione.

Nel caso di annullamento con rinvio limitato alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, il giudice del rinvio non può dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale.

SEZIONE SECONDA

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 38380 del 2015 Rv. 264796 - 01, N. 50215 del 2015 Rv. 265434 - 01, N. 30383 del 2016 Rv. 267590 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 11040 del 2016 Rv. 266505 - 01, N. 27055 del 2015 Rv. 263885 - 01, N. 43700 del 2021 Rv. 282214 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 22903 del 01/02/2023 Ud. (dep. **25/05/2023**) Rv. **284727 - 04**

Presidente: **VERGA GIOVANNA.** *Estensore:* **PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA - MINUTILLO TURTUR MARZIA.** *Relatore:* **PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA - MINUTILLO TURTUR MARZIA.** *Imputato:* **BASTIOLI DAVID. P.M. SENATORE VINCENZO.** (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 21/01/2021

609052 REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - SUGGERZIONE DI FOLLA IN TUMULTO - Nozione - Requisiti - Nesso di causalità psichica - Necessità.

L'attenuante di avere agito per suggestione di una folla in tumulto, di cui all'art. 62, n. 3, cod. pen., si configura nel caso in cui l'agente, che non abbia avuto in precedenza l'intenzione di commettere il reato, si trovi in un determinato luogo, tra una moltitudine di persone in un diffuso stato di agitazione ed eccitazione collettiva e sussista, inoltre, un nesso di causalità psichica tra la suggestione derivante dalla folla e la condotta illecita.(Conf.: n.10234 del 1988, Rv.179472-01)

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 lett. 3

Massime precedenti Vedi: N. 54424 del 2018 Rv. 274680 - 05, N. 15697 del 2022 Rv. 282952 - 02, N. 11915 del 2014 Rv. 259676 - 01, N. 52172 del 2017 Rv. 271957 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 22903 del 01/02/2023 Ud. (dep. **25/05/2023**) Rv. **284727 - 02**

Presidente: **VERGA GIOVANNA.** *Estensore:* **PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA - MINUTILLO TURTUR MARZIA.** *Relatore:* **PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA - MINUTILLO TURTUR MARZIA.** *Imputato:* **BASTIOLI DAVID. P.M. SENATORE VINCENZO.** (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 21/01/2021

606030 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - REAZIONE AD ATTI ARBITRARI DEL PUBBLICO UFFICIALE - Causa di giustificazione putativa - Riferimento a riscontri obiettivi - Necessità - Onere di allegazione in capo all'imputato - Sussistenza.

Sussiste la causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen. in forma putativa nel solo caso in cui ricorra un effettivo errore sul fatto, che deve basarsi non su un mero criterio soggettivo, ma su dati fattuali concreti, che l'imputato ha l'onere di allegare, tali da giustificare, in base a una valutazione "ex ante", l'erroneo convincimento, in capo all'agente, di trovarsi in tale stato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 59, Cod. Pen. art. 393 bis

SEZIONE SECONDA

Massime precedenti Vedi: N. 25309 del 2021 Rv. 281955 - 01, N. 4114 del 2017 Rv. 269724 - 01, N. 45245 del 2021 Rv. 282422 - 01, N. 14071 del 2021 Rv. 281155 - 01, N. 25314 del 2021 Rv. 281687 - 01, N. 2241 del 2020 Rv. 277955 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 22903 del 01/02/2023 Ud. (dep. **25/05/2023**) Rv. **284727 - 05**

Presidente: VERGA GIOVANNA. Estensore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA - MINUTILLO TURTUR MARZIA. Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA - MINUTILLO TURTUR MARZIA. Imputato: BASTIOLI DAVID. P.M. SENATORE VINCENZO. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 21/01/2021

661119 IMPUGNAZIONI - EFFETTO ESTENSIVO - Limiti - Estensione dei motivi di ricorso - Esclusione - Fattispecie.

Il principio previsto dall'art. 587 cod. proc. pen. riguarda l'estensione, all'imputato non impugnante sul punto, degli effetti favorevoli derivanti dall'accoglimento del motivo di natura oggettiva dedotto dal coimputato, ma non implica l'estensione da un coimputato all'altro dei motivi di impugnazione, con conseguente dovere di esaminarli da parte del giudice. (In motivazione, la Corte ha precisato che il non impugnante è semplicemente messo in condizione di perorare "ad adiuvandum" il motivo comune proposto dal solo impugnante).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 587

Massime precedenti Conformi: N. 44319 del 2014 Rv. 261697 - 01, N. 21739 del 2016 Rv. 266917 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 31756 del 2020 Rv. 280367 - 01, N. 20511 del 2018 Rv. 272953 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 22899 del 14/12/2022 Ud. (dep. **25/05/2023**) Rv. **284761 - 01**

Presidente: VERGA GIOVANNA. Estensore: RECCHIONE SANDRA. Relatore: RECCHIONE SANDRA. Imputato: SEMINARA SALVATORE. P.M. MOLINO PIETRO. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO CALTANISSETTA, 05/07/2021

602013 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - Associazione di tipo mafioso - Aggravante della disponibilità di armi - Utilizzazione dei risultati di indagini storico-sociologiche - Condizioni - Fattispecie.

In tema di associazioni di tipo mafioso storiche (nella specie, "Cosa nostra"), per la configurabilità dell'aggravante della disponibilità di armi, non è richiesta l'esatta individuazione delle stesse, ma è sufficiente l'accertamento, in fatto, della disponibilità di un armamento, desumibile anche dalle risultanze emerse nella pluriennale esperienza storica e giudiziaria, essendo questi elementi da considerare come utili strumenti di interpretazione dei risultati probatori. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che, nel caso in cui l'associazione contestata sia storicamente riconducibile a "Cosa nostra", il riferimento alla stabile dotazione di armi costituisce un fatto notorio, certamente conosciuto da chi rivestiva una posizione di vertice nell'interno del sodalizio).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis com. 4

SEZIONE SECONDA

Massime precedenti Conformi: N. 1470 del 2008 Rv. 238838 - 01 Rv. 238839 - 01, N. 47574 del 2016 Rv. 268403 - 01, N. 55748 del 2017 Rv. 271743 - 01, N. 84 del 1999 Rv. 212579 - 01, N. 14255 del 2017 Rv. 269839 - 01, N. 5400 del 2000 Rv. 216149 - 01

MAGGIO 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione terza



SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 17419 del 04/04/2023 Cc. (dep. 27/04/2023) Rv. 284662 - 01

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: CORBETTA STEFANO. Relatore: CORBETTA STEFANO. Imputato: PMT C/ BONFIGLIO MARCO. P.M. LETTIERI NICOLA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, GIP TRIBUNALE PALERMO, 24/10/2022

671080 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - IN GENERE - Richiesta di decreto penale di condanna - Sentenza di proscioglimento deliberata dal giudice per le indagini preliminari - Impugnazione esperibile.

La sentenza di proscioglimento, emessa dal giudice per le indagini preliminari investito della richiesta di decreto penale di condanna, può essere impugnata solo con ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 459 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11236 del 2015 Rv. 262705 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 34794 del 2022 Rv. 283673 - 01, N. 32546 del 2020 Rv. 279832 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 43055 del 2010 Rv. 248378 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 17419 del 04/04/2023 Cc. (dep. 27/04/2023) Rv. 284662 - 02

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: CORBETTA STEFANO. Relatore: CORBETTA STEFANO. Imputato: PMT C/ BONFIGLIO MARCO. P.M. LETTIERI NICOLA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, GIP TRIBUNALE PALERMO, 24/10/2022

598014 REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN ATTI - FALSITA' IDEOLOGICA - Falsa dichiarazione di trasferimento della propria dimora - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - Delitto di cui all'art. 483 cod. pen. - Sussistenza.

Integra il delitto di cui all'art. 483 cod. pen. la falsa dichiarazione di trasferimento della propria dimora abituale resa ai fini della iscrizione anagrafica per mutamento della residenza, trattandosi di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 483, DPR 28/12/2000 num. 445 art. 46, DPR 28/12/2000 num. 445 art. 47, DPR 28/12/2000 num. 445 art. 76

Massime precedenti Conformi: N. 29469 del 2018 Rv. 273331 - 01, N. 31833 del 2020 Rv. 279834 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 17418 del 04/04/2023 Cc. (dep. 27/04/2023) Rv. 284661 - 01

SEZIONE TERZA

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: CORBETTA STEFANO. Relatore: CORBETTA STEFANO. Imputato: VICINANZA VITTORIO. P.M. COSTANTINI FRANCESCA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO SALERNO, 17/11/2022

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Ordine di demolizione - Inottemperanza - Decorso del termine di 90 giorni - Automaticità dell'acquisizione gratuita dell'opera e dell'area al patrimonio comunale - Notifica dell'accertamento di tale inottemperanza - Necessità - Esclusione - Ragioni.

L'ingiustificata inottemperanza all'ordine di demolizione dell'opera abusiva e alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi entro novanta giorni dalla notifica dell'ingiunzione a demolire emessa dall'Autorità amministrativa determina l'automatica acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'opera e dell'area pertinente, indipendentemente dalla notifica all'interessato dell'accertamento formale dell'inottemperanza.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31, Cod. Civ. art. 2644

Massime precedenti Conformi: N. 39075 del 2009 Rv. 244891 - 01, N. 23718 del 2016 Rv. 267676 - 01, N. 1819 del 2009 Rv. 242254 - 01, N. 22237 del 2010 Rv. 247653 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 25196 del 2008 Rv. 240239 - 01, N. 42192 del 2004 Rv. 230076 - 01, N. 22440 del 2009 Rv. 244022 - 01, N. 44695 del 2004 Rv. 230092 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 17411 del 30/03/2023 Cc. (dep. 27/04/2023) Rv. 284660 - 01

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: DI STASI ANTONELLA. Relatore: DI STASI ANTONELLA. Imputato: SALVADOR ALBERTO. P.M. LORI PERLA. (Parz. Diff.)

Rigetta, GIP TRIBUNALE TORINO, 22/10/2022

621000 SPORT - Misure per il contrasto della violenza in occasione di competizioni sportive - Provvedimento del Questore - Convalida del giudice per le indagini preliminari - Termine per esaminare gli atti e presentare memorie difensive - Individuazione.

Il termine entro cui il destinatario del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida è solo quello di quarantotto ore dalla notifica dell'atto stesso e non anche quello di ventiquattro ore dal deposito della richiesta del pubblico ministero presso la cancelleria del giudice per le indagini preliminari, salvo che l'interessato documenti di non aver potuto avere accesso agli atti, benché tempestivamente richiesti al Questore e al pubblico ministero, ovvero che l'ordinanza del giudice motivi la convalida utilizzando documentazione ulteriore e diversa da quella trasmessa dal Questore.

Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15851 del 2017 Rv. 269871 - 01, N. 32824 del 2013 Rv. 256379 - 01, N. 29760 del 2013 Rv. 255962 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 6224 del 2009 Rv. 242730 - 01, N. 17871 del 2009 Rv. 243714 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 17411 del 30/03/2023 Cc. (dep. 27/04/2023) Rv. 284660 - 02

SEZIONE TERZA

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: DI STASI ANTONELLA. Relatore: DI STASI ANTONELLA. Imputato: SALVADOR ALBERTO. P.M. LORI PERLA. (Parz. Diff.)

Rigetta, GIP TRIBUNALE TORINO, 22/10/2022

621000 SPORT - Provvedimento questorile di presentazione durante manifestazioni sportive - Procedimento di convalida - Atti relativi al provvedimento - Diritto di esame della documentazione da parte dell'interessato - Impossibilità di ottenere la documentazione durante la pendenza del termine a difesa - Onere per l'interessato di dimostrare l'esperimento di tentativi infruttuosi di accesso presso gli uffici del giudice e del pubblico ministero - Sussistenza.

Nel procedimento di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione all'Autorità di pubblica sicurezza durante lo svolgimento di manifestazione sportive, una volta garantito il termine dilatorio di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento per consentire il deposito di memorie e deduzioni, è onere del destinatario della misura, che deduca la lesione del diritto di difesa, dimostrare di non essere stato posto in condizione, nonostante gli esperiti tentativi di accesso presso gli uffici del giudice per le indagini preliminari e della Procura della Repubblica, di ottenere ed esaminare la documentazione su cui si fonda la richiesta di convalida.

Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20753 del 2016 Rv. 267023 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 6440 del 2016 Rv. 266223 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 44273 del 2004 Rv. 229111 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 17405 del 23/02/2023 Cc. (dep. 27/04/2023) Rv. 284680 - 01

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: REYNAUD GIANNI FILIPPO. Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO. Imputato: LO IACONO CARMELO. P.M. DALL'OLIO MARCO. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' PALERMO, 09/09/2022

664122 MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Riesame - Pendenza del procedimento d'impugnazione avverso il rigetto della richiesta di revoca del decreto di sequestro preventivo - Inammissibilità - Esclusione.

La pendenza del procedimento d'impugnazione avverso il rigetto della richiesta di revoca del decreto di sequestro preventivo, sia pure in cassazione e sia pure con riguardo alla medesima questione controversa, non è causa di inammissibilità, neanche nel giudizio di rinvio, della richiesta di riesame avverso il provvedimento genetico.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 321, Cod. Pen. art. 322 CORTE COST., Cod. Pen. art. 325

Massime precedenti Vedi: N. 29627 del 2014 Rv. 262522 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 21469 del 20/04/2023 Ud. (dep. **19/05/2023**) Rv. **284628 - 01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: NOVIELLO GIUSEPPE. Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE. Imputato: GARAU VINCENZO. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO CAGLIARI, 11/02/2019

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Lottizzazione abusiva - Esecuzione di opere di urbanizzazione - Irrilevanza - Frazionamento a scopo inequivocabilmente edificatorio - Sufficienza.

In tema di reati edilizi, per la configurabilità della contravvenzione di lottizzazione abusiva non è necessaria l'esecuzione di opere di urbanizzazione, essendo sufficiente che si proceda al frazionamento del fondo attraverso un'attività materiale o esclusivamente negoziale, realizzata a scopo inequivocabilmente edificatorio. (Conf.: Sez. 3, n. 5882 del 1982, Rv. 154211-01 e Sez. 3, n. 809 del 1980, dep. 1981, Rv. 147539-01).

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 com. 1 lett. C CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14053 del 2018 Rv. 272697 - 01, N. 21910 del 2022 Rv. 283325 - 03, N. 42361 del 2013 Rv. 257731 - 01, N. 36397 del 2019 Rv. 277169 - 02

Sez. 3, Sentenza n. 18267 del 13/04/2023 Ud. (dep. **03/05/2023**) Rv. **284612 - 01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: LIBERATI GIOVANNI. Relatore: LIBERATI GIOVANNI. Imputato: PEPE MICHELE. P.M. COSTANTINI FRANCESCA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE FOGGIA, 26/04/2022

538010 EDILIZIA - ZONE SISMICHE - Contravvenzione di cui all'art. 94 d.P.R. n. 380 del 2001 - Autorizzazione postuma alla realizzazione di opere in zona sismica - Effetto estintivo - Esclusione.

In tema di legislazione antisismica, il rilascio postumo, da parte della competente Autorità amministrativa, dell'autorizzazione alla realizzazione di opere in zona sismica non ha effetto estintivo della contravvenzione prevista dall'art. 94 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 94 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 95

Massime precedenti Vedi: N. 19196 del 2019 Rv. 275757 - 01, N. 54707 del 2018 Rv. 274212 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 21476 del 13/04/2023 Cc. (dep. **19/05/2023**) Rv. **284632 - 01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: NOVIELLO GIUSEPPE. Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE. Imputato: PMT C/ BEZZICCHERI ANDREA. P.M. COSTANTINI FRANCESCA. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' MILANO, 30/11/2022

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Piani urbanistici - Adozione del piano - Configurabilità del reato di cui all'art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001 - Momento di rilevanza ai fini penali - Individuazione - Periodo di salvaguardia - Condizioni - Ragioni.

In tema di reati urbanistici, integra la contravvenzione di cui all'art. 44 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la realizzazione di interventi edificatori che contrastino con le misure di salvaguardia

SEZIONE TERZA

previste dal piano urbanistico, avvenuta dopo l'adozione e antecedentemente all'approvazione dello stesso. (In motivazione, la Corte ha precisato che le misure di salvaguardia entrano in vigore nel momento in cui il competente organo amministrativo adotta il piano e lo pubblicizza onde consentire agli interessati di presentare osservazioni, essendo necessario impedire che, antecedentemente all'approvazione, siano eseguiti interventi che compromettano gli assetti territoriali previsti dal piano).

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 12 com. 3, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 33834 del 2007 Rv. 237521 - 01, N. 6891 del 2017 Rv. 269298 - 01, N. 37493 del 2003 Rv. 226316 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 21192 del 04/04/2023 Ud. (dep. **18/05/2023**) Rv. **284626 - 01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: GAI EMANUELA. Relatore: GAI EMANUELA. Imputato: ORLANDO GAETANO. P.M. ORSI LUIGI. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO LECCE, 10/01/2022

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Assoggettabilità a titoli abilitativi - Valutazione dell'opera nella sua unitarietà - Necessità - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di reati edilizi, la valutazione dell'opera, ai fini della individuazione del regime abilitativo applicabile, deve riguardare il risultato dell'attività edificatoria nella sua unitarietà, non potendosi considerare separatamente i singoli componenti. (Fattispecie relativa all'edificazione, in area vincolata, di una parete adibita ad uso doccia e del solaio di un bagno esterno, manufatti per la cui realizzazione, complessivamente considerata, era necessario il rilascio del permesso di costruire e dell'autorizzazione paesaggistica).

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST., Decreto Legisl. 21/01/2004 num. 42 art. 181 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5618 del 2012 Rv. 252125 - 01, N. 16622 del 2015 Rv. 263473 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 20363 del 2010 Rv. 247175 - 01, N. 15442 del 2015 Rv. 263339 - 01, N. 30147 del 2017 Rv. 270256 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 18029 del 04/04/2023 Ud. (dep. **02/05/2023**) Rv. **284497 - 01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: CORBETTA STEFANO. Relatore: CORBETTA STEFANO. Imputato: HU QINGLIAN. P.M. ORSI LUIGI. (Diff.)

Annulla senza rinvio, TRIBUNALE PRATO, 10/03/2022

661064 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITA', DI IMPROCEDIBILITA', DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - Causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto - Art. 131-bis cod. pen., come novellato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. n. 150 del 2022 - Valutazione delle condotte susseguenti al reato - Nozione.

Ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, acquista rilievo, per effetto della novellazione dell'art. 131-bis cod. pen. ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, anche la condotta dell'imputato successiva alla

SEZIONE TERZA

commissione del reato, che, tuttavia, non potrà, di per sé sola, rendere di particolare tenuità un'offesa che tale non era al momento del fatto, potendo essere valorizzata solo nell'ambito del giudizio complessivo sull'entità dell'offesa recata, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 com. 1, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 1 com. 1 lett. C N1, Decreto Legge 31/10/2022 num. 162 art. 6 PENDENTE, Legge 30/12/2022 num. 199 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 10481 del 2022 Rv. 283044 - 01, N. 660 del 2020 Rv. 278555 - 01, N. 37834 del 2020 Rv. 280466 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13681 del 2016 Rv. 266590 - 01, N. 18891 del 2022 Rv. 283064 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 20279 del 21/03/2023 Ud. (dep. **12/05/2023**) Rv. **284617 - 01**

Presidente: **ACETO ALDO.** *Estensore:* **GAI EMANUELA.** *Relatore:* **GAI EMANUELA.**
Imputato: **MALGRATI LUIGI. P.M. ORSI LUIGI.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 20/06/2022

661064 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITA', DI IMPROCEDIBILITA', DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - Causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto - Art. 131-bis cod. pen., come novellato dal d.lgs. n. 150 del 2022 - Condotta susseguente al reato - Rilevanza - Condizioni.

In tema di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, la condotta susseguente al reato, per effetto della novellazione dell'art. 131-bis cod. pen. ad opera del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, costituisce elemento suscettibile di valutazione nell'ambito del giudizio sulla sussistenza delle condizioni per la concreta applicabilità dell'esimente, rilevando ai fini dell'apprezzamento dell'entità del danno, ovvero come possibile spia dell'intensità dell'elemento soggettivo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 com. 1, Legge 27/09/2021 num. 134 art. 1 com. 21, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 1 com. 1 lett. C N1, Decreto Legge 31/10/2022 num. 162 art. 6 PENDENTE, Legge 30/12/2022 num. 199 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 18029 del 2023 Rv. 284497 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13681 del 2016 Rv. 266590 - 01, N. 18891 del 2022 Rv. 283064 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 22091 del 09/03/2023 Ud. (dep. **23/05/2023**) Rv. **284663 - 01**

Presidente: **LIBERATI GIOVANNI.** *Estensore:* **REYNAUD GIANNI FILIPPO.** *Relatore:* **REYNAUD GIANNI FILIPPO.** *Imputato:* **ALBERGO GIANFRANCO. P.M. COSTANTINI FRANCESCA.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO BARI, 29/04/2022

661024 IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - REATO CONTINUATO - Riconoscimento delle attenuanti generiche per ragioni soggettive - Riduzione

SEZIONE TERZA

della pena per il reato più grave - Automatica riduzione degli aumenti di pena per i reati satellite
- Necessità – Esclusione.

Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, avendo ridotto la pena per il reato più grave per effetto del riconoscimento delle attenuanti generiche per motivi soggettivi, non riduca, in maniera corrispondente, gli aumenti sanzionatori praticati, per i reati satellite, ex art. 81, comma secondo, cod. pen., sussistendo il solo obbligo di valutare globalmente gli elementi favorevoli, ai fini dell'individuazione del congruo aumento di pena conseguente alla riconosciuta continuazione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 20945 del 2021 Rv. 281562 - 01, N. 19366 del 2020 Rv. 279107 - 02, N. 11470 del 2021 Rv. 280703 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 20276 del 21/02/2023 Ud. (dep. 12/05/2023) Rv. 284754 - 01

Presidente: **ANDREAZZA GASTONE.** *Estensore:* **REYNAUD GIANNI FILIPPO.**
Relatore: **REYNAUD GIANNI FILIPPO.** *Imputato:* **M. P.M. FIMIANI PASQUALE.** (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 22/09/2021

661019 IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" - Impugnazione del solo imputato - Sentenza - Riconoscimento di una circostanza attenuante influente sul reato base e sui reati satelliti - Applicazione di pena base inferiore e conferma dell'aumento di pena disposto per i reati satelliti - Obbligo di motivazione - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di divieto di "reformatio in peius", il giudice di appello che, accogliendo il motivo di gravame proposto dal solo imputato riguardante una regiudicanda integrata da più reati unificati dal vincolo della continuazione, riconosca l'esistenza di un'attenuante in precedenza negata e influente sia sulla pena base che su altri elementi rilevanti per il calcolo, è tenuto a ridurre la pena complessivamente inflitta con riferimento al reato base e ai reati satelliti, salvo che per questi ultimi sia confermato, con adeguata motivazione, l'aumento in precedenza disposto e a condizione che il risultato finale dell'operazione implichi l'irrogazione di una pena complessiva corrispondentemente diminuita rispetto a quella irrogata in precedenza. (Fattispecie relativa a reati sessuali, in cui la Corte ha annullato senza rinvio la decisione con la quale, a fronte dell'integrale risarcimento del danno, effettuato a seguito della condanna in primo grado anche in relazione a ciascuno dei reati-satellite, erano stati confermati, senza specifica motivazione, gli aumenti in precedenza disposti per tali illeciti).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 4, Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 lett. 6

Massime precedenti Conformi: N. 45973 del 2013 Rv. 257522 - 01, N. 41220 del 2012 Rv. 254261 - 01 Rv. 254261 - 01, N. 3214 del 2015 Rv. 262021 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 25606 del 2010 Rv. 247739 - 01, N. 15130 del 2020 Rv. 279086 - 02

Massime precedenti Vedi: N. 4616 del 2018 Rv. 271947 - 01, N. 29599 del 2020 Rv. 279712 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 33752 del 2013 Rv. 255660 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 20671 del 21/02/2023** Ud. (dep. **16/05/2023**) Rv. **284618 - 01**

Presidente: **ANDREAZZA GASTONE.** *Estensore:* **REYNAUD GIANNI FILIPPO.** *Relatore:* **REYNAUD GIANNI FILIPPO.** *Imputato:* **PINETTI ORESTE. P.M. LIGNOLA FERDINANDO.** (Conf.)

Rigetta, TRIBUNALE COMO, 16/03/2022

566069 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - Pluralità di imprese operanti nel medesimo cantiere - Utilizzo ponteggi preesistenti - Obbligo di verifica di conformità alle norme per ciascun imprenditore - Sussistenza - Ragioni.

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nel caso in cui diverse imprese assumano in appalto o in subappalto l'esecuzione di opere che, per la loro natura, impongano l'utilizzo di ponteggi già precedentemente installati, sussiste l'obbligo, per ciascun imprenditore, di controllare che l'installazione degli stessi risulti conforme alla vigente normativa antinfortunistica, posto che tale obbligo grava su tutti coloro ai quali compete la direzione dei lavoratori.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 95

Massime precedenti Conformi: N. 29204 del 2007 Rv. 236904 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 5907 del 2023 Rv. 284187 - 02, N. 23140 del 2019 Rv. 276755 - 02

Sez. 3, **Sentenza n. 20277 del 21/02/2023** Ud. (dep. **12/05/2023**) Rv. **284681 - 01**

Presidente: **ANDREAZZA GASTONE.** *Estensore:* **REYNAUD GIANNI FILIPPO.** *Relatore:* **REYNAUD GIANNI FILIPPO.** *Imputato:* **CANELLA CRISTIAN. P.M. FIMIANI PASQUALE.** (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 20/05/2022

577001 PENA - IN GENERE - Ingente quantitativo della sostanza stupefacente - Valutazione ai fini della determinazione della pena - Valutazione del medesimo elemento ai fini della ritenuta configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 - Violazione del principio del "ne bis in idem" - Esclusione - Ragioni.

In tema di trattamento sanzionatorio, non viola il principio del "ne bis in idem" la valutazione dell'ingente quantitativo della sostanza stupefacente effettuata anche ai fini della determinazione della pena, ove sia stata ritenuta configurabile la circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 390, e valutata in termini di subvalenza nel giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti. (In motivazione, la Corte ha sottolineato che, diversamente, si farebbe luogo ad una "interpretatio abrogans" del generale criterio di graduazione del trattamento sanzionatorio tra il minimo e il massimo edittale previsto per il reato per cui si procede).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST., Decr. Legisl. Pres. 09/10/1990 num. 309 art. 80 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24995 del 2015 Rv. 264378 - 01, N. 17054 del 2019 Rv. 275904 - 03, N. 45623 del 2013 Rv. 257425 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 21198 del 15/02/2023 Cc. (dep. **18/05/2023**) Rv. **284627 - 01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: ACETO ALDO. Relatore: ACETO ALDO. Imputato: ESPOSITO VINCENZO. P.M. FIMIANI PASQUALE. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO NAPOLI, 08/09/2022

538003 EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Ordine di demolizione - Manufatto abusivo destinato ad unica abitazione familiare - Principio convenzionale di proporzionalità - Operatività - Condizioni.

In tema di reati edilizi, l'Autorità giudiziaria, nel dare esecuzione all'ordine di demolizione di un immobile abusivo costituente l'unica abitazione familiare, è tenuta a rispettare il principio di proporzionalità enunciato dalla giurisprudenza convenzionale nelle sentenze della Corte EDU, 21/04/2016, Ivanova e Cherkezov c. Bulgaria, e della Corte EDU, 04/08/2020, Kaminskis c. Lituania, a condizione che chi intenda avvalersene si faccia carico di allegare, in modo puntuale, i fatti adottati a sostegno del suo rispetto. (In motivazione, la Corte ha precisato che tali fatti, ove allegati dall'autore dell'abuso, non possono dipendere dalla sua inerzia ovvero dalla volontà sua o del destinatario dell'ordine, non potendo il condannato lucrare sul tempo inutilmente trascorso dalla data di irrevocabilità della sentenza, posto che l'ingiunzione a demolire trova causa proprio dalla sua inerzia).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 48021 del 2019 Rv. 277994 - 01, N. 423 del 2021 Rv. 280270 - 01, N. 5822 del 2022 Rv. 282950 - 01, N. 3979 del 2019 Rv. 275850 - 02, N. 30405 del 2016 Rv. 267586 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 23759 del 10/02/2023 Ud. (dep. **31/05/2023**) Rv. **284666 - 01**

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: ACETO ALDO. Relatore: ACETO ALDO. Imputato: EL KHADDACH MOHAMED. P.M. PRATOLA GIANLUIGI. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO FIRENZE, 25/03/2022

623001 STUPEFACENTI - IN GENERE - Pluralità di condotte - Detenzione e cessione - Concorso formale o apparente - Condizioni - Fattispecie.

In tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, le diverse condotte previste dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, perdono la loro individualità, con conseguente esclusione del concorso formale per effetto dell'assorbimento, se costituiscono manifestazione di disposizione della medesima sostanza e risultano poste in essere contestualmente o, comunque, senza apprezzabile soluzione di continuità, in funzione della realizzazione di un unico fine. (Fattispecie relativa alla detenzione e alla successiva cessione della medesima sostanza stupefacente, in cui, pur nell'identità dell'oggetto materiale di condotte strutturalmente eterogenee, è stato escluso il concorso apparente sul rilievo della non contiguità temporale dell'iniziale condotta di detenzione e delle successive cessioni).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Conformi: N. 22549 del 2017 Rv. 270266 - 01, N. 230 del 2000 Rv. 215175 - 01, N. 22588 del 2005 Rv. 232094 - 01, N. 8163 del 2010 Rv. 246211 - 01, N. 7404 del 2015 Rv. 262421 - 01, N. 9477 del 2010 Rv. 246404 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 3323 del 2022 Rv. 282699 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 23521 del 30/01/2023 Ud. (dep. **30/05/2023**) Rv. **284664 - 01**

Presidente: **ANDREAZZA GASTONE.** *Estensore:* **ANDRONIO ALESSANDRO MARIA.**
Relatore: **ANDRONIO ALESSANDRO MARIA.** *Imputato:* **OSE BENJAMIN CUI 04YBZ7N. P.M. PEDICINI ETTORE.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO TRENTO, 22/04/2022

623001 STUPEFACENTI - IN GENERE - Detenzione di hashish e di marijuana - Diversa natura delle sostanze - Rilevanza ai fini penali - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di stupefacenti, la provenienza dell'hashish e della marijuana da una stessa pianta, seppur all'esito di processi produttivi diversi, e l'identità del loro principio attivo non impediscono che le sostanze siano trattate differentemente ai fini penali e come tali siano indicate nella tabella II, allegata al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in quanto ciò che rileva non è la sola fase iniziale della coltivazione, ma il complesso del processo produttivo, che porta alla realizzazione di stupefacenti dotati di caratteristiche finali differenti. (Fattispecie in cui è stata esclusa l'applicabilità dell'esimente della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. a fronte della condotta di illecita detenzione di sostanze stupefacenti dei tipi hashish e marijuana, in ragione della loro diversa tipologia e delle caratteristiche qualitative, attestate dall'elevato principio attivo).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 6574 del 2013 Rv. 254598 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 19608 del 25/01/2023 Cc. (dep. **10/05/2023**) Rv. **284615 - 01**

Presidente: **SARNO GIULIO.** *Estensore:* **DI NICOLA VITO.** *Relatore:* **DI NICOLA VITO.**
Imputato: **M. P.M. SECCIA DOMENICO.** (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' MESSINA, 02/11/2022

664011 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) - Arresti domiciliari - Valutazione di inadeguatezza rispetto al contenimento delle esigenze cautelari - Motivazione - Contenuto.

In tema di misure cautelari personali, la valutazione di inadeguatezza degli arresti domiciliari non può essere basata su mere supposizioni o ipotesi astratte, il cui verificarsi è possibile "in rerum natura", ma non probabile secondo regole di comune esperienza, dovendo essere, invece, fondata sulla prognosi della mancata osservanza, da parte del sottoposto, delle prescrizioni a lui imposte, concretamente effettuabile al cospetto di elementi specifici, indicativi della sua scarsa capacità di autocontrollo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 CORTE COST.

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 12095 del 2021 Rv. 280751 - 01, N. 209 del 2021 Rv. 281047 - 05, N. 27272 del 2019 Rv. 275786 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 19605 del 25/01/2023 Cc. (dep. **10/05/2023**) Rv. **284614 - 01**

Presidente: **SARNO GIULIO.** *Estensore:* **GALTERIO DONATELLA.** *Relatore:* **GALTERIO DONATELLA.** *Imputato:* **LEONE GIUSEPPE. P.M. DI NARDO MARILIA.** (Conf.)

Annulla senza rinvio, TRIBUNALE SIRACUSA, 30/05/2022

671074 PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE - Sospensione condizionale della pena - Concessione con la sentenza di "patteggiamento" - Subordinazione "ex officio" all'adempimento di un obbligo - Possibilità - Esclusione - Fattispecie.

In tema di patteggiamento, il giudice, nel ratificare l'accordo intervenuto tra le parti, non può alterarne il contenuto, subordinando la concessione della sospensione condizionale della pena all'adempimento di un obbligo rimasto estraneo alla pattuizione, posto che, ove reputi l'imputato immeritevole del beneficio, in assenza del previo adempimento dell'obbligo a suo carico, non ha alcuna alternativa rispetto al rigetto dell'istanza. (Fattispecie in cui si è ritenuto che l'operatività del beneficio sospensivo non potesse essere subordinata alla demolizione delle opere abusivamente realizzate, con conseguente annullamento senza rinvio della decisione che aveva alterato l'accordo "inter partes").

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 57593 del 2018 Rv. 274706 - 01, N. 13905 del 2010 Rv. 246689 - 01, N. 4218 del 2000 Rv. 216504 - 01, N. 19788 del 2003 Rv. 224887 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23400 del 2022 Rv. 283191 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 19314 del 19/01/2023 Ud. (dep. **08/05/2023**) Rv. **284613 - 01**

Presidente: **RAMACCI LUCA.** *Estensore:* **ZUNICA FABIO.** *Relatore:* **ZUNICA FABIO.** *Imputato:* **BERTOCCI STEFANO. P.M. CUOMO LUIGI.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO FIRENZE, 25/11/2021

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Reato di cui all'art. 30 d.P.R. n. 380 del 2001 - Accertamento di conformità contenente false attestazioni sulla legittimità di opere già eseguite - Configurabilità - Ragioni.

Integra il reato di cui all'art. 20, comma 13, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la condotta del tecnico-professionista che, nell'accertamento di conformità richiesto ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. citato, attesti falsamente la legittimità di opere già realizzate. (In motivazione, la Corte ha precisato che la norma incriminatrice, pur essendo inserita nell'ambito della disciplina del procedimento relativo al rilascio del permesso di costruire, trova applicazione anche in quello afferente il permesso in sanatoria, senza che ciò comporti violazione del divieto di analogia "in malam partem", analogo essendo il disvalore connesso alla falsa attestazione).

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 20 com. 13 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 36

Massime precedenti Vedi: N. 30168 del 2017 Rv. 270252 - 01, N. 29251 del 2017 Rv. 270432 - 01 Rv. 270433 - 01, N. 2357 del 2023 Rv. 284058 - 03, N. 35615 del 2010 Rv. 248878 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 18532 del 17/01/2023 Ud. (dep. **04/05/2023**) Rv. **284774 - 01**

Presidente: **SARNO GIULIO**. *Estensore:* **ZUNICA FABIO**. *Relatore:* **ZUNICA FABIO**.
Imputato: **MORELLO GIOVANNI**. *P.M.* **DI NARDO MARILIA**. (*Diff.*)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO BRESCIA, 19/05/2022

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Delitto di dichiarazione infedele - Mancata indicazione di voci essenziali ai fini della determinazione del reddito - Configurabilità del reato - Ragioni - Fattispecie.

Integra il delitto di dichiarazione infedele la presentazione di una dichiarazione dei redditi in cui siano stati lasciati in bianco quadri nei quali avrebbero dovuto essere indicate voci essenziali per la determinazione del reddito complessivo imponibile e degli importi conseguentemente dovuti a titolo di imposta, essendo l'omessa compilazione assimilabile a una dichiarazione negativa. (Fattispecie relativa a imputato che aveva omesso la presentazione della dichiarazione IVA e che, nel modello unico delle persone fisiche, non aveva compilato il quadro relativo alla medesima imposta, così rappresentando, in difformità dal dato reale, di non aver prodotto reddito imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 4

Massime precedenti Vedi: N. 8969 del 2020 Rv. 278634 - 01, N. 381 del 2023 Rv. 283915 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 23526 del 11/01/2023 Cc. (dep. **30/05/2023**) Rv. **284665 - 01**

Presidente: **ANDREAZZA GASTONE**. *Estensore:* **ACETO ALDO**. *Relatore:* **ACETO ALDO**.
Imputato: **PIRRI GABRIELE**. *P.M.* **SECCIA DOMENICO**. (*Conf.*)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' PERUGIA, 02/11/2022

661134 IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE - Misura cautelare non detentiva - Annullamento del tribunale del riesame - Ricorso per cassazione proposto dall'indagato - Interesse - Esclusione.

E' inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione proposto dall'indagato avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che abbia annullato il provvedimento applicativo di una misura cautelare non detentiva. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che, risultando caducata una misura non detentiva, non sussiste l'interesse a coltivare il ricorso ai limitati fini dell'eventuale proposizione della domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9479 del 2010 Rv. 246523 - 01, N. 7 del 1997 Rv. 208165 - 01, N. 26318 del 2017 Rv. 270283 - 01, N. 21596 del 2016 Rv. 267162 - 01, N. 1119 del 2022 Rv. 282534 - 01, N. 45918 del 2019 Rv. 277331 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 21183 del 10/01/2023 Ud. (dep. **18/05/2023**) Rv. **284619 - 01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: GENTILI ANDREA. Relatore: GENTILI ANDREA. Imputato: GRISETTI DARIO. P.M. ANGELILLIS CIRO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE PIACENZA, 17/02/2021

661064 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITA', DI IMPROCEDIBILITA', DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - Causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto - Lesione del bene-interesse tutelato dalla norma di entità non minimale - Concorrente che abbia recato un contributo minimo alla perpetrazione del reato - Applicabilità - Esclusione.

In caso di lesione non minimale del bene-interesse tutelato dalla norma, l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è preclusa anche nei confronti del concorrente nel reato che, con la propria condotta, abbia recato un contributo minimo alla sua perpetrazione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10481 del 2022 Rv. 283044 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 19971 del 09/01/2023 Ud. (dep. **11/05/2023**) Rv. **284616 - 01**

Presidente: ROSI ELISABETTA. Estensore: GENTILI ANDREA. Relatore: GENTILI ANDREA. Imputato: ANTONELLI SAMUELE. P.M. BALDI FULVIO. (Diff.)

Annula in parte senza rinvio, TRIBUNALE RIMINI, 08/02/2022

652014 AZIONE PENALE - QUERELA - DICHIARAZIONE E FORMA - Reati divenuti procedibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 - Manifestazione della volontà punitiva da parte della persona offesa - Costituzione di parte civile o riserva di costituirsi parte civile - Desumibilità - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di reati divenuti procedibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la manifestazione della volontà punitiva da parte della persona offesa può essere implicitamente desunta, nei processi in corso, dall'avvenuta costituzione di parte civile o dalla riserva di costituirsi parte civile. (Fattispecie relativa alla contravvenzione prevista dall'art. 659, comma primo, cod. pen.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 124 com. 1, Cod. Pen. art. 659 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 78 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 79 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 3 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 85 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 8120 del 2023 Rv. 284340 - 01, N. 9968 del 2022 Rv. 282816 - 01, N. 2665 del 2022 Rv. 282648 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 19973 del 09/01/2023 Ud. (dep. **11/05/2023**) Rv. **284781 - 01**

Presidente: ROSI ELISABETTA. Estensore: GENTILI ANDREA. Relatore: GENTILI ANDREA. Imputato: V. P.M. BALDI FULVIO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO VENEZIA, 16/09/2021

601070 REATI CONTRO LA MORALITA' PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - RECLUTAMENTO - Rapporti con il delitto di sfruttamento della prostituzione - Concorso di reati - Ragioni.

In tema di reati contro la moralità pubblica e il buon costume, il delitto di reclutamento di persone al fine di far loro esercitare il meretricio concorre con quello di sfruttamento della prostituzione, sia per la diversità dell'elemento oggettivo, essendo la condotta, nell'un caso, preordinata al successivo esercizio della prostituzione da parte di terzi e, nell'altro, conseguente al compimento degli atti di meretricio, sia per la differente "ratio incriminatrice", perseguendo la prima fattispecie il fine di contrastare il diffondersi della prostituzione ed essendo l'altra finalizzata a sanzionare chi consapevolmente trae guadagno, valutabile in termini economici, dall'altrui esercizio dell'anzidetta attività.

Riferimenti normativi: Legge 20/02/1958 num. 75 art. 3 com. 1 lett. 4 CORTE COST., Legge 20/02/1958 num. 75 art. 3 com. 1 lett. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 50997 del 2015 Rv. 266030 - 01, N. 35285 del 2008 Rv. 240983 - 01, N. 47059 del 2021 Rv. 282798 - 01, N. 37553 del 2017 Rv. 270786 - 01, N. 15217 del 2017 Rv. 269485 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 20270 del 20/12/2022 Ud. (dep. **12/05/2023**) Rv. **284691 - 01**

Presidente: ACETO ALDO. Estensore: CORBO ANTONIO. Relatore: CORBO ANTONIO. Imputato: BALBI DANILO. P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Conf.)

Annulla senza rinvio, TRIBUNALE LAGONEGRO, 17/03/2015

538010 EDILIZIA - ZONE SISMICHE - Contravvenzioni di omesso preavviso scritto dell'esecuzione di un intervento edilizio in zona sismica e di realizzazione dell'intervento in tale zona in carenza di autorizzazione - Autonomia delle fattispecie - Sussistenza - Presupposti - Differenze.

Le contravvenzioni di omesso preavviso scritto dell'esecuzione di un intervento edilizio in zona sismica e di realizzazione dell'intervento in tale zona in carenza della prescritta autorizzazione, rispettivamente previste dagli artt. 93 e 94 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sono tra loro distinte e risultano ancorate a presupposti diversi, prevedendo l'art. 94-bis d.P.R. citato che l'obbligo di dare preavviso viene meno solo in caso di "varianti di carattere non sostanziale" e che l'obbligo di attendere il rilascio dell'autorizzazione prima di dar corso ai lavori viene meno, invece, nel più esteso ambito degli interventi di "minore rilevanza" o "privi di rilevanza".

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 93, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 94 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 94 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2210 del 2022 Rv. 282410 - 01

MAGGIO 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione quarta



SEZIONE QUARTA

Sez. 4, Sentenza n. 22708 del 11/05/2023 Cc. (dep. **25/05/2023**) Rv. **284657 - 01**

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: BELLINI UGO. Relatore: BELLINI UGO.
Imputato: GRAZIADIO DANILLO. P.M. TAMPIERI LUCA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, TRIB. LIBERTA' BOLOGNA, 27/02/2023

661122 IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE - Disciplina emergenziale per il contrasto della pandemia da Covid-19 - Art. 24, comma 6-sexies, lett. a), d.l. n. 137 del 2000 - Deposito telematico di un atto di impugnazione in formato non originario digitale, ma prodotto mediante scansione del documento cartaceo - Inammissibilità - Esclusione - Fattispecie.

In tema di impugnazioni, nella vigenza della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, non è causa di inammissibilità dell'impugnazione, ex art. 24, comma 6-sexies, lett. a), d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il deposito telematico dell'atto di gravame in formato non originario digitale, ma generato mediante scansione della immagine del documento cartaceo creato con programma di videoscrittura, ove effettivamente sottoscritto con firma digitale del difensore. (Fattispecie in tema di riesame cautelare personale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. C, Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 24 com. 6 lett. A, Legge 18/12/2020 num. 176 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 8604 del 2022 Rv. 282940 - 01, N. 22191 del 2022 Rv. 283553 - 01

Sez. 4, Sentenza n. 22141 del 09/05/2023 Cc. (dep. **23/05/2023**) Rv. **284646 - 01**

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA. Estensore: CIRESE MARINA. Relatore: CIRESE MARINA.
Imputato: DE CATALDIS ANTONIO. P.M. PRATOLA GIANLUIGI. (Conf.)

Annulla senza rinvio, GIP TRIBUNALE LECCE, 06/12/2022

671096 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - Opposizione a decreto penale con contestuale richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova - Esito negativo della prova - Esecutività del decreto penale - Esclusione - Prosecuzione del processo mediante emissione di decreto di giudizio immediato - Necessità.

In caso di esito negativo della messa alla prova, disposta a seguito dell'opposizione al decreto penale con richiesta di sospensione del procedimento, il giudice non deve dichiarare l'esecutività del decreto opposto, ma disporre la prosecuzione del processo nelle forme ordinarie, mediante emissione di decreto di giudizio immediato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 461 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 septies com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 octies, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 456 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28136 del 2020 Rv. 280068 - 01

SEZIONE QUARTA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 33216 del 2016 Rv. 267237 - 01, N. 14840 del 2023 Rv. 284273 - 01

Sez. 4, Sentenza n. 22140 del 03/05/2023 Cc. (dep. **23/05/2023**) Rv. **284645 - 01**

Presidente: **PICCIALLI PATRIZIA.** *Estensore:* **MICCICHE' LOREDANA.** *Relatore:* **MICCICHE' LOREDANA.** *Imputato:* **EN NAJI KAMAL. P.M. COCOMELLO ASSUNTA.** (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' VENEZIA, 06/02/2023

664032 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Appello cautelare - Applicabilità degli oneri formali previsti, ai fini della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, dal novellato art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.

In tema di impugnazioni, è esclusa l'applicabilità all'appello cautelare degli specifici oneri formali previsti, ai fini della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, dall'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., novellato dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, posto che le indicate disposizioni stabiliscono adempimenti specificamente riferiti alla celebrazione della fase processuale del giudizio di merito di secondo grado e, pertanto, non sono astrattamente inquadrabili nel novero dei principi generali che regolano il sistema impugnatorio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33 com. 3 lett. D, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 89, Legge 04/10/2021 num. 134 art. 1 com. 13 lett. A

Massime precedenti Vedi: N. 45948 del 2015 Rv. 265276 - 01, N. 9432 del 2017 Rv. 269098 - 01

Sez. 4, Sentenza n. 20957 del 03/05/2023 Ud. (dep. **17/05/2023**) Rv. **284639 - 01**

Presidente: **PICCIALLI PATRIZIA.** *Estensore:* **PEZZELLA VINCENZO.** *Relatore:* **PEZZELLA VINCENZO.** *Imputato:* **LANGONE MICHELE. P.M. COCOMELLO ASSUNTA.** (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO SALERNO, 05/07/2022

661025 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE - Disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da COVID-19 - Processi con udienza fissata tra l'01/01/2022 e il 31/01/2022 - Regime in deroga ex art. 16, comma 2, d.l. n. 228 del 2021 - Trattazione "in presenza" - Udienze di rinvio in data successiva al 31/01/2022 - Estensibilità - Fattispecie.

Nella vigenza della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da COVID-19, per i giudizi di appello con prima udienza di trattazione fissata tra l'01/01/2022 e il 31/01/2022, il regime processuale ordinario della celebrazione "in presenza", previsto dall'art. 16, comma 2, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, in deroga agli artt. 23, commi 8 e 8-bis, e 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, si applica anche alle udienze in prosecuzione. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto

SEZIONE QUARTA

immune da censure la decisione assunta all'esito di processo differito a data successiva al 31/01/2022, celebrato "in presenza" pur in assenza di istanza di trattazione orale).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/2021 num. 228 art. 16 com. 2, Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 com. 8, Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 com. 8, Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 bis com. 1, Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 bis com. 2, Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 bis com. 3, Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 bis com. 4, Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 bis com. 7, Legge 18/12/2020 num. 176 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 8588 del 2022 Rv. 283002 - 01, N. 11501 del 2023 Rv. 284259 - 01

Sez. 4, Sentenza n. 22135 del 02/05/2023 Cc. (dep. 23/05/2023) Rv. 284644 - 01

Presidente: **CIAMPI FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **FERRANTI DONATELLA.**
Relatore: **FERRANTI DONATELLA.** *Imputato:* **RUGGERI CINZIA. P.M. LIGNOLA FERDINANDO. (Conf.)**

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO FIRENZE, 21/04/2022

661122 IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE - Disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19 - Art. 24, comma 6-sexies, lett. b), d.l. n. 134 del 2020 - Ricorso per cassazione trasmesso a mezzo p.e.c. - Mancata sottoscrizione digitale degli allegati da parte del difensore - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di impugnazioni, nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, non è causa di inammissibilità del ricorso per cassazione, ex art. 24, comma 6-sexies, lett. b), d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, la mancata sottoscrizione digitale del difensore, per conformità all'originale, delle copie informatiche degli allegati all'atto di gravame trasmesso a mezzo p.e.c., ove si tratti di allegati non essenziali, in quanto non inerenti al contenuto dell'impugnazione, a tanto ostando il principio di conservazione degli atti processuali. (Fattispecie relativa alla mancata sottoscrizione digitale della sentenza impugnata, in cui la Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso proposto, perchè superfluo l'invio del provvedimento da parte del ricorrente, da trasmettersi per legge a cura della cancelleria del giudice "a quo").

Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 24 com. 6, Legge 28/12/2020 num. 176 art. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Cod. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 164

Massime precedenti Conformi: N. 37704 del 2022 Rv. 283936 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 16356 del 2015 Rv. 263321 - 01, N. 41098 del 2021 Rv. 282151 - 01, N. 18823 del 2016 Rv. 266931 - 01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, Sentenza n. 22105 del 02/05/2023 Ud. (dep. **23/05/2023**) Rv. **284642 - 01**

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA. Estensore: SERRAO EUGENIA. Relatore: SERRAO EUGENIA. Imputato: CUOMO GIANLUCA. P.M. LIGNOLA FERDINANDO. (Conf.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 19/09/2022

673008 PROVE- DISPOSIZIONI GENERALI - VALUTAZIONE - Comportamento dell'imputato - Valutazione - Condizioni - Fattispecie.

In tema di valutazione della prova, è consentito al giudice, nella formazione del suo libero convincimento, di trarre dal comportamento dell'imputato argomenti utili per la valutazione di circostanze "aliunde" acquisite, senza che ciò possa determinare alcun sovvertimento del riparto dell'onere probatorio. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la decisione del giudice di appello di valutare come argomento di prova la scelta dell'imputato di non fornire al perito un saggio fonico di comparazione, in mancanza di adeguata e specifica motivazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 220, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 228

Massime precedenti Vedi: N. 12182 del 2006 Rv. 233903 - 01, N. 16563 del 2017 Rv. 269507 - 01, N. 43254 del 2019 Rv. 277259 - 01, N. 19216 del 2020 Rv. 279246 - 02, N. 28008 del 2019 Rv. 276381 - 01, N. 22651 del 2010 Rv. 247426 - 01

Sez. 4, Sentenza n. 22694 del 21/04/2023 Cc. (dep. **25/05/2023**) Rv. **284775 - 01**

Presidente: DI SALVO EMANUELE. Estensore: PEZZELLA VINCENZO. Relatore: PEZZELLA VINCENZO. Imputato: PMT C/ SALLUCE TOMMASO MILI. P.M. COSTANTINI FRANCESCA. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' POTENZA, 01/12/2022

661134 IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE - Misure cautelari personali - Ordinanza del tribunale del riesame che esclude i gravi indizi per taluno soltanto dei reati contestati - Ricorso per cassazione del pubblico ministero - Interesse ad impugnare - Sussistenza - Ragioni.

Sussiste l'interesse del pubblico ministero a proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che, pur avendo confermato la sussistenza della gravità indiziaria in relazione a taluni dei delitti contestati e disposto il mantenimento della misura cautelare, abbia, pur tuttavia, annullato parzialmente il provvedimento genetico in relazione ad altri delitti per i quali la misura stessa risultava adottata. (In motivazione, la Corte ha precisato che il pubblico ministero ha interesse alla cristallizzazione del cd. "giudicato cautelare" anche con riguardo ai delitti in relazione ai quali l'ordinanza genetica è stata annullata).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20286 del 2020 Rv. 280123 - 01, N. 19540 del 2022 Rv. 283073 - 02, N. 2230 del 2014 Rv. 259834 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 23241 del 2019 Rv. 276069 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 7267 del 2022 Rv. 283001 - 01, N. 38818 del 2019 Rv. 277091 - 01, N. 17366 del 2023 Rv. 284489 - 01, N. 15980 del 2020 Rv. 278944 - 01, N. 4491 del 2013 Rv. 255096 - 01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, Sentenza n. 22694 del 21/04/2023 Cc. (dep. **25/05/2023**) Rv. **284775 - 02**

Presidente: DI SALVO EMANUELE. Estensore: PEZZELLA VINCENZO. Relatore: PEZZELLA VINCENZO. Imputato: PMT C/ SALLUCE TOMMASO MILI. P.M. COSTANTINI FRANCESCA. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' POTENZA, 01/12/2022

664055 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE - Motivazione - Tecnica del cd. "copia-incolla" - Vizio di motivazione - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.

In tema di ordinanze cautelari personali, è ravvisabile il vizio di motivazione nel caso in cui dal provvedimento del tribunale del riesame non risultino le ragioni del convincimento su punti rilevanti per il giudizio e siano solamente riproposti brani di intercettazioni telefoniche e/o ambientali o di altri atti processuali con la tecnica del cd. "copia-incolla", pur se inframmezzati da commenti del giudice. (In motivazione, la Corte ha precisato che la pronuncia giurisdizionale deve costituire "un tutto" coerente e organico, per cui, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida argomentazione, ogni punto deve essere posto in relazione agli altri, ben potendo la ragione di una determinata statuizione risultare da punti diversi del provvedimento cui sia stato fatto richiamo, anche implicito, evidenziando che, che nel caso concreto, l'impianto motivazionale del provvedimento impugnato non aveva offerto un quadro organico delle ragioni della decisione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E

Massime precedenti Vedi: N. 38818 del 2019 Rv. 277091 - 01, N. 15980 del 2020 Rv. 278944 - 01, N. 4491 del 2013 Rv. 255096 - 01

Sez. 4, Sentenza n. 21704 del 28/03/2023 Ud. (dep. **22/05/2023**) Rv. **284641 - 01**

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA. Estensore: CAPPELLO GABRIELLA. Relatore: CAPPELLO GABRIELLA. Imputato: SASIL SRL. P.M. TASSONE KATE. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO TORINO, 07/04/2022

580005 PERSONA GIURIDICA - SOCIETA' - IN GENERE - Responsabilità da reato degli enti - Modello organizzativo - Mancata adozione o inefficace attuazione - Insufficienza - Colpa di organizzazione - Necessità - Fattispecie.

Ai fini della configurabilità della responsabilità da reato degli enti, non sono "ex se" sufficienti la mancanza o l'inidoneità degli specifici modelli di organizzazione ovvero la loro inefficace attuazione, essendo necessaria la dimostrazione della "colpa di organizzazione", che caratterizza la tipicità dell'illecito amministrativo ed è distinta dalla colpa degli autori del reato. (Fattispecie in tema di omicidio colposo per violazione di norme antinfortunistiche, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure l'affermazione di responsabilità dell'ente per l'omessa predisposizione di idonee misure organizzative di sicurezza e controllo per la prevenzione, nei luoghi di lavoro, di fughe di acido solfidrico derivanti dalla lavorazione di vetro promiscuo da raccolta di rifiuti urbani, essendo stata programmata la presenza, in orario notturno, di una sola unità lavorativa, anche per eventuali emergenze, in luogo di una squadra attrezzata per lavorare in sicurezza in condizioni critiche).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 6, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 7, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 25 septies com. 3

SEZIONE QUARTA

Massime precedenti Conformi: N. 18413 del 2022 Rv. 283247 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 27735 del 2010 Rv. 247666 - 01, N. 12149 del 2021 Rv. 280777 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 38343 del 2014 Rv. 261113 - 01

Sez. 4, Sentenza n. 19949 del 21/03/2023 Ud. (dep. **11/05/2023**) Rv. **284637 - 01**

Presidente: **CIAMPI FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **ANTEZZA FABIO.** *Relatore:* **ANTEZZA FABIO.** *Imputato:* **ANASTASI SALVATORE.** *P.M.* **CERONI FRANCESCA.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MESSINA, 30/09/2020

594106 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE - Asportazione di complementi di arredo da parte del proprietario di un immobile confiscato - Responsabilità per furto - Sussistenza - Ragioni.

Integra il delitto di furto, e non quello di appropriazione indebita, la condotta di asportazione delle porte, degli infissi e di altri complementi architettonici posta in essere dal proprietario di un immobile oggetto di provvedimento definitivo di confisca, non avendo il predetto il potere di fruire e di disporre del bene in modo autonomo, al di fuori dei poteri di vigilanza e controllo dell'ente che vi esercita la signoria.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 646 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 23129 del 2022 Rv. 283280 - 01, N. 8128 del 2019 Rv. 275215 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40354 del 2013 Rv. 255975 - 01

Sez. 4, Sentenza n. 20960 del 14/03/2023 Cc. (dep. **17/05/2023**) Rv. **284640 - 01**

Presidente: **DOVERE SALVATORE.** *Estensore:* **ANTEZZA FABIO.** *Relatore:* **ANTEZZA FABIO.** *Imputato:* **PMT C/ BEL ALI' NAIM.** *P.M.* **LOY MARIA FRANCESCA.** (Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MACERATA, 23/06/2020

656017 DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI - Ricorso avverso ordinanza ex art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002 - Soggetti legittimati - Pubblico ministero - Esclusione.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, è inammissibile, per carenza di legittimazione, il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 99 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 570

Massime precedenti Vedi: N. 39024 del 2022 Rv. 283585 - 01, N. 3305 del 2022 Rv. 282573 - 01, N. 29385 del 2022 Rv. 283424 - 01, N. 31273 del 2016 Rv. 267435 - 01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, **Sentenza n. 20960 del 14/03/2023** Cc. (dep. 17/05/2023) Rv. 284640 - 02

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: ANTEZZA FABIO. Relatore: ANTEZZA FABIO. Imputato: PMT C/ BEL ALI' NAIM. P.M. LOY MARIA FRANCESCA. (Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MACERATA, 23/06/2020

661147 IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI - Impugnazione da parte di soggetto non legittimato - Abnormità del provvedimento impugnato - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

Non è legittimato all'impugnazione di un provvedimento ritenuto abnorme il soggetto che non sia ordinariamente legittimato alla stessa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 99 d.P.R. 30 maggio 2022, n. 115, in quanto soggetto non legittimato ad impugnare, non assumendo rilievo la dedotta abnormità del provvedimento).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 99 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 31273 del 2016 Rv. 267435 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10728 del 2022 Rv. 282807 - 01, N. 37502 del 2022 Rv. 283552 - 01, N. 25957 del 2009 Rv. 243590 - 01

Sez. 4, **Sentenza n. 21167 del 14/03/2023** Cc. (dep. 18/05/2023) Rv. 284689 - 01

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: PEZZELLA VINCENZO. Relatore: PEZZELLA VINCENZO. Imputato: NICCHINIELLO MASSIMO. P.M. PASSAFIUME SABRINA. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO TRIESTE, 01/02/2022

664107 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PROCEDIMENTO - Elementi individuanti la domanda - Mutamento della "causa petendi" - Possibilità - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.

Nel procedimento di riparazione per l'ingiusta detenzione, il ricorso fissa gli elementi individuanti l'azione esperita, sicchè non è consentito mutare la "causa petendi" né al richiedente, in assenza di consenso o di acquiescenza dell'altra parte, né al giudice, d'ufficio, senza che il controinteressato sia posto in grado di interloquire in merito. (Fattispecie relativa a domanda di riparazione proposta ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., in cui la Corte ha escluso che il giudice potesse accoglierla per la diversa fattispecie legale prevista dall'art. 314, comma 2, cod. proc. pen.) (Conf.: n. 1514 del 1992, Rv. 194083-01).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 315 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST.

Sez. 4, **Sentenza n. 21167 del 14/03/2023** Cc. (dep. 18/05/2023) Rv. 284689 - 02

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: PEZZELLA VINCENZO. Relatore: PEZZELLA VINCENZO. Imputato: NICCHINIELLO MASSIMO. P.M. PASSAFIUME SABRINA. (Diff.)

SEZIONE QUARTA

Rigetta, CORTE APPELLO TRIESTE, 01/02/2022

664106 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PRESUPPOSTI - Colpa grave ostativa - Comportamenti deontologicamente scorretti - Rilevanza - Condizioni.

In tema di ingiusta detenzione, il giudice, per valutare la colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, può valorizzare anche i comportamenti deontologicamente scorretti del richiedente, ove configurino, unitamente ad altri elementi, una situazione obiettiva idonea a evocare, secondo un canone di normalità, una fattispecie di reato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 18152 del 2010 Rv. 247531 - 01, N. 52871 del 2016 Rv. 268685 - 01

Sez. 4, Sentenza n. 22688 del 14/03/2023 Cc. (dep. **25/05/2023**) Rv. **284647 - 01**

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: RICCI ANNA LUISA ANGELA. Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA. Imputato: BURCA ELENA.

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 22/07/2022

664105 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE - Estradizione passiva - Condotta ostativa - Dolo o colpa grave dell'estradando - Accertamento - Pericolo di fuga - Rilevanza.

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ove la privazione della libertà personale sia stata sofferta nell'ambito di una procedura di estradizione passiva conclusasi con il rigetto della richiesta, il comportamento ostativo doloso o gravemente colposo dell'estradando deve essere accertato, ai fini del riconoscimento del diritto, con riferimento al solo pericolo di fuga tanto nel caso in cui la misura cautelare coercitiva sia stata applicata in via provvisoria ai sensi degli artt. 715 e 716 cod. proc. pen., quanto in quello in cui sia stata disposta, in prosecuzione del vincolo, dopo la richiesta di estradizione, ai sensi dell'art. 714 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 714, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 715 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 716

Massime precedenti Vedi: N. 28758 del 2008 Rv. 240322 - 01, N. 52813 del 2018 Rv. 275197 - 01, N. 554 del 2023 Rv. 283921 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6624 del 2012 Rv. 251691 - 01

Sez. 4, Sentenza n. 22110 del 14/03/2023 Cc. (dep. **23/05/2023**) Rv. **284643 - 01**

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: PEZZELLA VINCENZO. Relatore: PEZZELLA VINCENZO. Imputato: ORTU ALESSANDRO. P.M. GAETA PIETRO. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA BOLOGNA, 03/03/2022

656017 DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI - Istanza di ammissione - Separata dichiarazione sulle condizioni reddituali - Necessità - Esclusione - Ragioni.

Ai fini della ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 46, comma 1, lett. o), d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la

SEZIONE QUARTA

sussistenza delle condizioni di reddito complessivo valutabile ai sensi dell'art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non deve essere oggetto di separata allegazione, potendo essere contenuta nell'istanza stessa, per la quale non è richiesta una formale assunzione di responsabilità da parte del dichiarante. (In motivazione, la Corte ha precisato che il procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è improntato alla semplicità delle forme ed è del tutto irrilevante che la dichiarazione sostitutiva non contenga alcun richiamo alle sanzioni previste per le dichiarazioni false o mendaci).

Riferimenti normativi: DPR 28/12/2000 num. 445 art. 46 com. 1 lett. O, DPR 28/12/2000 num. 445 art. 48, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 76 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 79 CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 79 lett. C CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 38902 del 2017 Rv. 270724 - 01, N. 48972 del 2017 Rv. 271516 - 01, N. 20663 del 2022 Rv. 283215 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14723 del 2020 Rv. 278871 - 01

Sez. 4, Sentenza n. 18288 del 02/02/2023 Cc. (dep. **03/05/2023**) Rv. **284770 - 01**

Presidente: DI SALVO EMANUELE. Estensore: DI SALVO EMANUELE - DAWAN DANIELA .. Relatore: DI SALVO EMANUELE - DAWAN DANIELA .. Imputato: BEN SLIMEN ADEL.

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 04/05/2022

664105 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE - Domanda respinta - Successivo ricorso alla Corte EDU per violazione dell'art. 6 della Convenzione - Accoglimento del ricorso - Riproponibilità della domanda di riparazione - Giudicato nazionale - Ostatività - Esclusione - Ragioni.

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione di cui all'art. 314 cod. proc. pen., l'accoglimento del ricorso da parte della Corte EDU, per violazione, ex art. 6 della Convenzione, del diritto alla trattazione in pubblica udienza dell'istanza di riparazione, consente all'interessato di riproporre la domanda ai sensi dell'art. 315 cod. proc. pen., non essendo, a tal fine, ostativo il giudicato intervenuto sulla decisione di rigetto dell'originaria istanza, stante la necessità di dare attuazione, in tal modo, alla pronuncia del giudice europeo, pur in assenza di uno specifico strumento. (In motivazione, la Corte ha precisato che il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo da parte della Corte EDU è equiparabile all'accoglimento del ricorso, ai sensi dell'art. 37 della CEDU).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 315 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 37, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 46

Massime precedenti Vedi: N. 16226 del 2022 Rv. 283395 - 01, N. 18427 del 2018 Rv. 273266 - 01

Sez. 4, Sentenza n. 20255 del 12/01/2023 Cc. (dep. **12/05/2023**) Rv. **284638 - 01**

Presidente: DI SALVO EMANUELE. Estensore: DOVERE SALVATORE. Relatore: DOVERE SALVATORE. Imputato: MINISTERO ECONOMIA E FINANZE. P.M. COSTANTINI FRANCESCA. (Conf.)

SEZIONE QUARTA

Rigetta, CORTE APPELLO FIRENZE, 20/01/2022

664106 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PRESUPPOSTI - Esecuzione di mandato di arresto europeo – Diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione - Configurabilità - Condizioni – Sentenza irrevocabile di rifiuto della consegna – Sufficienza.

Ai fini del riconoscimento del diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione sofferta a seguito dell'emissione di un mandato di arresto europeo, non è necessario che sia stata pronunciata, nello Stato di emissione, una sentenza irrevocabile di proscioglimento dell'arrestato, né è richiesta al giudice della riparazione la verifica dell'esistenza delle condizioni per la pronuncia di una sentenza favorevole alla consegna, essendo sufficiente che sia intervenuta una sentenza irrevocabile di rifiuto della stessa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 714, Legge 22/04/2005 num. 69 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 5

Massime precedenti Vedi: N. 554 del 2023 Rv. 283921 - 01

MAGGIO 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione quinta



SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 16929 del 01/02/2023 Ud. (dep. **20/04/2023**) Rv. **284654 - 01**

Presidente: ZAZA CARLO. Estensore: CATENA ROSSELLA. Relatore: CATENA ROSSELLA. Imputato: AUTORE ANTONIO. P.M. LOY MARIA FRANCESCA. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 11/09/2020

663026 INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITA' DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' - Accertamenti urgenti - Obbligo di documentazione - Ragioni - Redazione tardiva - Conseguenze - Inutilizzabilità - Esclusione.

L'obbligo di redazione degli atti indicati dall'art. 357 cod. proc. pen. - che ricorre sia per le operazioni e gli accertamenti urgenti tipici, svolti dopo l'assunzione da parte del pubblico ministero della direzione delle indagini, sia per quelli atipici, posti in essere dagli organi di polizia giudiziaria al di fuori delle deleghe di indagini da parte dell'autorità giudiziaria, trattandosi di attività che, andando a incidere sulle libertà fondamentali, quali la riservatezza e la tutela dei dati personali, richiedono il necessario vaglio di legittimità - non è previsto a pena di inutilizzabilità, poiché l'attività di documentazione, in assenza di un termine perentorio, può intervenire anche successivamente.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 55 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 348, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 357 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 882 del 2018 Rv. 272258 - 01, N. 41385 del 2018 Rv. 273929 - 01, N. 20247 del 2018 Rv. 273273 - 01, N. 3435 del 2004 Rv. 230060 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 17169 del 16/01/2023 Cc. (dep. **21/04/2023**) Rv. **284656 - 01**

Presidente: GUARDIANO ALFREDO. Estensore: CANANZI FRANCESCO. Relatore: CANANZI FRANCESCO. Imputato: BELLUSCI ELEONORA C/ LONGO MARIA ANTONIET. P.M. MOLINO PIETRO. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, GIUDICE DI PACE SCALEA, 22/07/2022

661144 IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - ORDINANZA - IN GENERE - Ordinanza di esclusione della parte civile - Inoppugnabilità - Sussistenza - Abnormità - Esclusione - Ragioni.

In tema di partecipazione della parte civile al dibattimento, l'ordinanza di esclusione della parte civile, che è sempre e definitivamente inoppugnabile, non è abnorme in quanto è assunta nell'esercizio di un potere attribuito al giudice dall'ordinamento e non determina una situazione di stallo del procedimento, rallentandone lo svolgimento. (In motivazione la Corte ha evidenziato che il provvedimento non avendo contenuto decisorio, non pregiudica il danneggiato che potrà esercitare l'azione risarcitoria in sede civile).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 185, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 80 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 88 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21898 del 2017 Rv. 270159 - 01, N. 2329 del 2015 Rv. 261860 - 01, N. 45622 del 2017 Rv. 271155 - 01

SEZIONE QUINTA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20569 del 2018 Rv. 272715 - 01, N. 25957 del 2009 Rv. 243590 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 17163 del 16/01/2023 Ud. (dep. **21/04/2023**) Rv. **284655 - 01**

Presidente: **GUARDIANO ALFREDO.** *Estensore:* **CANANZI FRANCESCO.** *Relatore:* **CANANZI FRANCESCO.** *Imputato:* **PG C/ DI MAURO GIOVANNI.** *P.M.* **LORI PERLA.** (Parz. Diff.)

Annulla senza rinvio, TRIBUNALE RAGUSA, 16/03/2022

559069 IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1930) - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - Ricorso del procuratore generale presso la corte d'appello - Mancanza delle condizioni legittimanti l'impugnazione ex art. 593-bis cod. proc. pen. - Accoglimento del ricorso - Conseguenze - Rinvio al giudice di primo grado - Necessità - Ragioni- Fattispecie.

Nel caso di ricorso per cassazione proposto dal procuratore generale presso la corte d'appello che, ai sensi dell'art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen., non ha legittimazione ad impugnare la sentenza, non ricorre l'ipotesi di ricorso immediato per cassazione (cd. "per saltum"), in quanto l'impugnazione è l'unico rimedio "soggettivamente" esperibile, sicché, in caso di annullamento della sentenza da parte della Corte di cassazione, il rinvio va disposto non al giudice competente per l'appello, come previsto dall'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., ma al giudice che ha emesso la sentenza impugnata. (Fattispecie in cui il procuratore generale aveva impugnato la sentenza di primo grado censurando la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 bis com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 569 com. 4 CORTE COST., Legge 06/02/2018 num. 11 art. 3

Massime precedenti Conformi: N. 13808 del 2020 Rv. 279075 - 01, N. 34998 del 2020 Rv. 279985 - 01, N. 33867 del 2020 Rv. 279918 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 3165 del 2020 Rv. 278637 - 01, N. 10692 del 2022 Rv. 282846 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 22658 del 10/05/2023 Ud. (dep. **24/05/2023**) Rv. **284698 - 01**

Presidente: **DE GREGORIO EDUARDO.** *Estensore:* **DE MARZO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DE MARZO GIUSEPPE.** *Imputato:* **GIURCA ILIE OCTAVIAN.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO L'AQUILA, 12/12/2022

661064 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITA', DI IMPROCEDIBILITA', DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - Ricorso per cassazione - Reati divenuti procedibili a querela a seguito delle modifiche di cui all'art. 2 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - Decorso del termine per la proposizione della querela - Mancanza in atti della querela - Conseguenze.

In caso di ricorso per cassazione proposto al fine di dedurre il difetto della condizione di procedibilità in relazione a reato divenuto procedibile a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (nella specie, furto aggravato dalla esposizione dei beni alla fede pubblica), qualora il giudice di legittimità non riscontri la presenza di tale atto, deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata. (In fattispecie in cui risultava decorso il termine per la proposizione della querela di cui all'art.85, comma 1 del citato d.lgs., la Corte ha

SEZIONE QUINTA

evidenziato che, sussistendo in capo alla pubblica accusa l'onere di allegazione di atti sopravvenuti che valgano a documentare la persistenza della procedibilità dell'azione penale, in assenza di un puntuale percorso normativo, i modelli organizzativi predisposti dalla Corte di cassazione al fine di evitare ritardi nella trasmissione delle querele da parte delle procure della Repubblica rappresentano esclusivamente uno scrupolo istituzionale volto all'avanzamento della tutela garantita dall'ordinamento alle persone offese con riguardo alla facoltà di sporgere querela).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 7 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 2 PENDENTE, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 85

Massime precedenti Vedi: N. 2658 del 2023 Rv. 284155 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 20045 del 26/04/2023 Cc. (dep. 11/05/2023) Rv. 284674 - 01

Presidente: **GUARDIANO ALFREDO.** *Estensore:* **MOROSINI ELISABETTA MARIA.**
Relatore: **MOROSINI ELISABETTA MARIA.** *Imputato:* **MOCCIA ANTONIO. P.M. DI LEO GIOVANNI. (Conf.)**

Rigetta, GIP TRIBUNALE NAPOLI, 10/11/2022

655003 COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") - "Ne bis in idem" cautelare - Contestazione "aperta" del reato associativo - Chiusura effettuata dal pubblico ministero nel processo principale asseritamente preclusivo - Effetti preclusivi della decisione non irrevocabile - Configurabilità - Poteri di sindacato in capo al giudice della cautela - Esclusione - Ragioni.

In tema di "bis in idem" cautelare, dopo che il giudice della cognizione del procedimento principale asseritamente preclusivo abbia consentito al pubblico ministero di "chiudere" la contestazione "aperta" del reato associativo, così accettando la delimitazione temporale del "thema decidendum", il giudice del subprocedimento cautelare non può sindacare quella decisione - allo stato esistente ed efficace, ancorché non irrevocabile - né eventualmente disapplicarla in via incidentale per affermare che il primo processo abbraccia un ulteriore periodo di tempo rispetto a quello ritenuto dal giudice della cognizione, poiché compete a quest'ultimo evitare eventuali abusi e verificare che la perimetrazione dell'imputazione non si traduca in un'inammissibile ritrattazione dell'azione penale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 648 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 669 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 50 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 516 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 519 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 520 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2 del 1999 Rv. 212807 - 01, N. 23343 del 2016 Rv. 267080 - 01, N. 51803 del 2018 Rv. 274577 - 01, N. 1892 del 2005 Rv. 230760 - 01, N. 27834 del 2013 Rv. 255701 - 01, N. 34324 del 2020 Rv. 280033 - 01, N. 8759 del 2023 Rv. 284212 - 01, N. 28644 del 2012 Rv. 253416 - 01, N. 9988 del 2020 Rv. 278534 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 34655 del 2005 Rv. 231799 - 01, N. 18339 del 2004 Rv. 227359 - 01, N. 7931 del 2011 Rv. 249001 - 01, N. 14535 del 2007 Rv. 235908 - 01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 22641 del 21/04/2023 Ud. (dep. **24/05/2023**) Rv. **284749 - 01**

Presidente: CAPUTO ANGELO. Estensore: BORRELLI PAOLA. Relatore: BORRELLI PAOLA. Imputato: P. P.M. LORI PERLA. (Parz. Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APP.SEZ.MINORENNI MESSINA, 16/06/2022

652012 AZIONE PENALE - QUERELA - IN GENERE - Procedibilità a querela a seguito della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. Riforma Cartabia) - Reati commessi prima della modifica - Applicabilità - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

In tema di reati divenuti perseguibili a querela a seguito della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la previsione della procedibilità a querela comporta che, stante la natura mista, sostanziale e processuale, della querela, nonché la sua concreta incidenza sulla punibilità dell'autore del fatto, il giudice, in forza dell'art. 2, comma quarto, cod. pen., deve accertare l'esistenza della stessa anche per i reati commessi anteriormente all'intervenuta modifica. (Fattispecie in tema di furto aggravato dal mezzo fraudolento e dal nesso teleologico in cui la Corte ha riconosciuto la sussistenza della causa di improcedibilità non vertendosi in un'ipotesi di ricorso inammissibile).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 61 com. 1 lett. 2, Cod. Pen. art. 624 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 2, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 40399 del 2008 Rv. 241862 - 01, N. 17190 del 2023 Rv. 284606 - 01, N. 44390 del 2015 Rv. 265999 - 01, N. 2733 del 1997 Rv. 209188 - 01, N. 5223 del 2023 Rv. 284176 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 23015 del 19/04/2023 Ud. (dep. **25/05/2023**) Rv. **284519 - 01**

Presidente: ZAZA CARLO. Estensore: ROMANO MICHELE. Relatore: ROMANO MICHELE. Imputato: BERNARDI MAURIZIO. P.M. GIORDANO LUIGI. (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO PERUGIA, 25/05/2021

661062 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - Deduzione di cause di inutilizzabilità - Oneri di indicazione e di formale produzione gravanti sul ricorrente - Fattispecie.

In tema di ricorso per cassazione, grava sulla parte che deduce l'inutilizzabilità di un atto l'onere di indicare specificamente i documenti sui quali l'eccezione si fonda e altresì di allegarli, qualora essi non facciano parte del fascicolo trasmesso al giudice di legittimità. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con il quale l'imputato aveva eccepito, senza tuttavia documentarlo, che le intercettazioni telefoniche erano state disposte in un procedimento diverso e per un reato non connesso a quello per il quale aveva riportato condanna).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 187 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Massime precedenti Conformi: N. 18187 del 2018 Rv. 273007 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 36612 del 2020 Rv. 280121 - 01, N. 37074 del 2020 Rv. 280551 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 39061 del 2009 Rv. 244329 - 01, N. 51 del 2020 Rv. 277395 - 01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 19374 del 06/04/2023 Ud. (dep. **08/05/2023**) Rv. **284705 - 01**

Presidente: ZAZA CARLO. Estensore: SESSA RENATA. Relatore: SESSA RENATA.
Imputato: BRUNA GIUSEPPE. P.M. VENEGONI ANDREA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO GENOVA, 14/07/2022

603018 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - MINACCIA - Aggravante dell'uso di modalità simbolica - Nozione - Fattispecie.

Il delitto di minaccia è aggravato dall'uso di modalità simbolica quando si estrinsechi attraverso immagini, segni, oggetti o azioni che abbiano insiti in sé non solo la capacità di evocare ciò che si è inteso minacciare, ma anche un "surplus" intimidatorio derivante proprio dalla modalità simbolica utilizzata. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione del Giudice distrettuale di considerare aggravata la minaccia realizzata attraverso il posizionamento, davanti a un ufficio delle Poste Italiane, che aderiva a una campagna contro l'immigrazione clandestina, contrastata da gruppi dissidenti, di un ordigno esplosivo, volutamente non attivato, ma idoneo a evocare scenari di distruzione e morte).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 612 com. 2, Cod. Pen. art. 339 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26059 del 2019 Rv. 276132 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 19376 del 06/04/2023 Ud. (dep. **08/05/2023**) Rv. **284695 - 01**

Presidente: ZAZA CARLO. Estensore: SESSA RENATA. Relatore: SESSA RENATA.
Imputato: DI PIETRO ARMANDO. P.M. VENEGONI ANDREA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ROMA, 15/07/2022

661025 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE - Disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19 - Richiesta di trattazione orale tardiva - Rinvio dell'udienza - Celebrazione del giudizio secondo il rito cartolare introdotto dalla disciplina emergenziale - Nullità - Esclusione.

Nel giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, ove il difensore abbia presentato la richiesta di trattazione orale oltre il termine di quindici giorni liberi prima dell'udienza fissata per il giudizio, non è affetto da nullità, nel caso di rinvio del processo, lo svolgimento dello stesso con rito camerale non partecipato, in quanto il rinvio non è idoneo a consentire il recupero di una richiesta tardiva.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 bis com. 4, Legge 18/12/2020 num. 176 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29846 del 2022 Rv. 283534 - 01, N. 8588 del 2022 Rv. 283002 - 01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 19374 del 06/04/2023 Ud. (dep. **08/05/2023**) Rv. **284705 - 02**

Presidente: ZAZA CARLO. Estensore: SESSA RENATA. Relatore: SESSA RENATA.
Imputato: BRUNA GIUSEPPE. P.M. VENEGONI ANDREA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO GENOVA, 14/07/2022

603018 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - MINACCIA - Aggravante delle più persone riunite - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.

Nel delitto di minaccia, per la configurabilità dell'aggravante delle "più persone riunite" è sufficiente che il soggetto passivo percepisca la simultanea presenza, sia pure ideale, di più persone. (Fattispecie in cui l'intimidazione, consistita nel posizionamento in luogo pubblico di un ordigno esplosivo non attivato, è stata percepita come proveniente da più persone aventi la medesima matrice ideologica essendosi appreso, da notizie di cronaca, che in quegli stessi giorni il medesimo gruppo aveva commesso analoghi fatti in altre città italiane).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 612, Cod. Pen. art. 339 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 46254 del 2007 Rv. 238485 - 01, N. 33210 del 2021 Rv. 281916 - 01, N. 35054 del 2009 Rv. 245146 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21837 del 2012 Rv. 252518 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 19900 del 05/04/2023 Ud. (dep. **10/05/2023**) Rv. **284784 - 01**

Presidente: SABEONE GERARDO. Estensore: MASINI TIZIANO. Relatore: MASINI TIZIANO.
Imputato: SCALINCI PIERMICHELE. P.M. SERRAO D'AQUINO PASQUALE. (Conf.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO LECCE, 14/01/2022

661018 IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DEFINIZIONE GIURIDICA - Sentenza emessa in primo grado dal tribunale in composizione monocratica - Riqualficazione del fatto in appello - Attribuzione del reato, per effetto della riqualficazione, al tribunale in composizione collegiale - Eccezione di incompetenza proposta con i motivi di impugnazione - Annullamento delle sentenze di primo grado e di appello.

Nel caso in cui in sede di appello sia stata data al fatto, giudicato in primo grado dal tribunale in composizione monocratica, una diversa e più grave qualificazione giuridica, per effetto della quale esso rientri nelle attribuzioni del tribunale in composizione collegiale, la Corte di cassazione, ove il giudice di appello non abbia provveduto in tal senso e l'eccezione di incompetenza risulti proposta con i motivi di impugnazione, deve annullare senza rinvio la sentenza di primo grado e quella di appello e trasmettere gli atti al pubblico ministero.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 quinquies CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 octies, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597

Massime precedenti Conformi: N. 48390 del 2008 Rv. 242422 - 01, N. 10730 del 2007 Rv. 236069 - 01, N. 11857 del 2006 Rv. 233800 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 23315 del 2021 Rv. 281524 - 01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 23042 del 04/04/2023 Cc. (dep. **25/05/2023**) Rv. **284544 - 01**

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO. Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO. Imputato: PMT C/ PILLA VINCENZO. P.M. LETTIERI NICOLA. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, TRIB. LIBERTA' FIRENZE, 23/11/2022

664033 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - Effetto devolutivo - Cognizione del giudice - Limiti - Fattispecie.

La cognizione del giudice dell'appello cautelare è limitata, in ossequio al principio devolutivo, ai punti della decisione impugnata attinti dai motivi di gravame e a quelli strettamente connessi e da essi dipendenti. (In applicazione del principio, la Corte ha censurato il provvedimento del tribunale del riesame che, adito per motivi attinenti la sussistenza delle esigenze cautelari e la scelta della misura, aveva parzialmente annullato l'ordinanza applicativa della misura interdittiva, ritenendo insussistenti i gravi indizi di colpevolezza).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 290, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 30828 del 2014 Rv. 260484 - 01, N. 28253 del 2010 Rv. 248135 - 01, N. 18057 del 2014 Rv. 259712 - 01, N. 8 del 1997 Rv. 208313 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 38212 del 2022 Rv. 283885 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 21882 del 23/03/2023 Ud. (dep. **22/05/2023**) Rv. **284747 - 01**

Presidente: GUARDIANO ALFREDO. Estensore: CIRILLO PIERANGELO. Relatore: CIRILLO PIERANGELO. Imputato: LA FATA SALVATORE. P.M. LETTIERI NICOLA. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO PALERMO, 24/01/2022

655003 COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") - Vincolo derivante dal giudicato - Efficacia nei confronti di imputato diverso in differente processo - Esclusione.

La sentenza passata in giudicato preclude un secondo giudizio solo nei confronti della medesima persona e per il medesimo fatto cui la pronuncia si riferisce, sicché, in caso di differente processo nei confronti di imputato diverso, non è precluso al giudice di accertare nuovamente il medesimo fatto storico, che potrà ritenere commesso con diverse modalità o perfino inesistente, mancando il requisito del "medesimo imputato".

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 53614 del 2014 Rv. 261873 - 01, N. 633 del 2018 Rv. 271928 - 01, N. 52376 del 2018 Rv. 274432 - 01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 18482 del 22/03/2023 Ud. (dep. **03/05/2023**) Rv. **284514 - 01**

Presidente: SABEONE GERARDO. Estensore: PISTORELLI LUCA. Relatore: PISTORELLI LUCA. Imputato: FANTI SERGIO. P.M. RICCARDI GIUSEPPE. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ROMA, 03/06/2022

607014 REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - OMESSA O IRREGOLARE TENUTA DI LIBRI E SCRITTURE - Bancarotta semplice - Offensività del fatto - Condizioni - Fattispecie.

In tema di bancarotta semplice documentale, il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice è lesa ogniqualvolta l'irregolare tenuta delle scritture contabili impedisca alle stesse di assolvere alla loro tipica funzione di accertamento. (Fattispecie relativa a libro degli inventari che non recava indicazioni idonee ad individuare i saldi di clienti e fornitori e la tipologia e la quantità dei prodotti giacenti in magazzino a fine esercizio, nella quale la Corte ha escluso che ci si trovasse in presenza di violazioni meramente formali e inoffensive ed ha, altresì, ritenuto irrilevante che il curatore fosse riuscito, grazie alle altre scritture, a ricostruire il movimento degli affari della società).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2214, Cod. Civ. art. 2217

Massime precedenti Vedi: N. 20061 del 2015 Rv. 264071 - 01, N. 2900 del 2019 Rv. 274630 - 01, N. 11390 del 2021 Rv. 280729 - 01, N. 39482 del 2013 Rv. 256324 - 01, N. 55065 del 2016 Rv. 268867 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 21914 del 16/03/2023 Cc. (dep. **22/05/2023**) Rv. **284517 - 01**

Presidente: VESSICHELLI MARIA. Estensore: CAPUTO ANGELO. Relatore: CAPUTO ANGELO. Imputato: CASTALDO SALVATORE. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BOLOGNA, 28/01/2020

661076 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITA' DELLA MOTIVAZIONE - Travisamento di atti del processo - Rilevabilità - Oneri a carico del ricorrente - Indicazione.

Il ricorso per cassazione con cui si contesti il travisamento di specifici atti del processo deve, a pena di inammissibilità, non solo indicare le ragioni per cui il dato travisato inficia e compromette la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, ma anche individuare in modo inequivoco e rappresentare in modo specifico gli atti processuali su cui fa leva il motivo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Massime precedenti Conformi: N. 35787 del 2012 Rv. 253349 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 41738 del 2011 Rv. 251516 - 01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 21877 del 16/03/2023 Ud. (dep. **22/05/2023**) Rv. **284516 - 01**

Presidente: VESSICHELLI MARIA. Estensore: CAPUTO ANGELO. Relatore: CAPUTO ANGELO. Imputato: TOFAN DANIEL. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO TRIESTE, 02/03/2022

671060 PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - DISSENSO DEL PUBBLICO MINISTERO - Rinnovazione della richiesta negli atti preliminari al dibattimento - Ammissibilità - Condizioni.

In tema di patteggiamento, la rinnovazione della richiesta in caso di dissenso del pubblico ministero può essere formulata dall'imputato, prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, solo in termini diversi da quelli dell'istanza precedentemente avanzata.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 28641 del 2009 Rv. 244581 - 01, N. 42775 del 2014 Rv. 260449 - 01, N. 20794 del 2010 Rv. 247361 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 21878 del 16/03/2023 Ud. (dep. **22/05/2023**) Rv. **284753 - 01**

Presidente: VESSICHELLI MARIA. Estensore: CAPUTO ANGELO. Relatore: CAPUTO ANGELO. Imputato: DE BLASI MATTEO MARIA. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO TRIESTE, 01/03/2022

580006 PERSONA GIURIDICA - SOCIETA' - REATI SOCIETARI - Delitto di cui all'art. 2638, comma 2, cod. civ. - Elemento soggettivo - Dolo generico - Significato normativo dell'avverbio "consapevolmente" - Esclusione del dolo eventuale.

Il delitto di ostacolo all'esercizio delle funzioni dell'autorità di vigilanza, di cui al secondo comma dell'art. 2638 cod. civ., è reato di evento a forma libera e a dolo generico diretto, dovendosi escludere, tra le forme di dolo idonee a integrare la fattispecie incriminatrice, il dolo eventuale atteso l'utilizzo nella disposizione incriminatrice dell'avverbio "consapevolmente".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2638 com. 2, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 187 quindicesimo CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29377 del 2019 Rv. 276524 - 01, N. 6884 del 2016 Rv. 267169 - 01, N. 42778 del 2017 Rv. 271442 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22474 del 2016 Rv. 266803 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 22989 del 08/03/2023 Ud. (dep. **25/05/2023**) Rv. **284518 - 01**

Presidente: ZAZA CARLO. Estensore: PEZZULLO ROSA. Relatore: PEZZULLO ROSA. Imputato: MARCHIO GIUSEPPE. P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO TORINO, 29/04/2022

661025 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE - Disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19 - Sentenza emessa all'esito del procedimento cartolare in appello - Motivazione riservata in giorni quindici - Termine per impugnare - Decorrenza - Indicazione.

SEZIONE QUINTA

In tema di giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, il termine di trenta giorni per impugnare la sentenza depositata, ex art. 544, comma 2, cod. proc. pen., entro il quindicesimo giorno da quello della pronuncia, decorre dalla data di scadenza del termine per il suo deposito, reso noto alle parti mediante la notifica del dispositivo, prevista dall'art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 1 lett. B), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 2 lett. C), Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 bis, Legge 18/12/2020 num. 176 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8131 del 2023 Rv. 284369 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 22659 del 08/03/2023 Cc. (dep. 24/05/2023) Rv. 284750 - 01

Presidente: ZAZA CARLO. Estensore: CANANZI FRANCESCO. Relatore: CANANZI FRANCESCO. Imputato: C. P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)

Annulla in parte con rinvio, TRIB. LIBERTA' NAPOLI, 14/10/2022

560014 IMPUTABILITA' - VIZIO DI MENTE - IN GENERE - Idoneità del disturbo psichiatrico ad incidere soltanto sulla capacità di volere e non su quella di intendere, rimasta integra - Conseguenze in ordine all'imputabilità.

In tema di imputabilità, l'assenza della capacità di volere può assumere rilevanza autonoma e decisiva, valorizzabile agli effetti del giudizio ex artt. 85 e 88 cod. pen., anche in presenza di accertata capacità di intendere (e di comprendere il disvalore sociale della azione delittuosa), ove sussistano due essenziali e concorrenti condizioni: a) gli impulsi all'azione che l'agente percepisce e riconosce come riprovevole (in quanto dotato di capacità di intendere) siano di tale ampiezza e consistenza da vanificare la capacità di apprezzarne le conseguenze; b) ricorra un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato da quello specifico disturbo mentale, che deve appunto essere ritenuto idoneo ad alterare non l'intendere, ma il solo volere dell'autore della condotta illecita. Ne deriva che l'esistenza di un impulso, o di uno stimolo all'azione illecita, non può essere di per sé considerata come causa da sola sufficiente a determinare un'azione incoerente con il sistema di valori di colui che la compia, essendo, invece, onere dell'interessato dimostrare il carattere cogente nel singolo caso dell'impulso stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 85 CORTE COST., Cod. Pen. art. 88 CORTE COST., Cod. Pen. art. 89 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 8282 del 2006 Rv. 233228 - 01, N. 18458 del 2012 Rv. 252686 - 01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 23037 del 08/03/2023 Cc. (dep. 25/05/2023) Rv. 284676 - 01

Presidente: ZAZA CARLO. Estensore: CANANZI FRANCESCO. Relatore: CANANZI FRANCESCO. Imputato: PAVANATI LEONARDO. P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' TORINO, 10/08/2022

661061 IMPUGNAZIONI - CASI E MEZZI (TASSATIVITA') - Tribunale del riesame - Questioni relative alla competenza territoriale - Connessione con reati sottoposti alla cognizione di altra autorità giudiziaria - Sindacabilità - Esclusione.

Il tribunale del riesame può pronunciarsi sulla propria competenza, in sede di giudizio "de libertate", solo entro i limiti dei fatti sottoposti alla sua valutazione e, pertanto, non può accertare la connessione con altri reati sottoposti alla cognizione di un giudice territorialmente diverso.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 8, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 21 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 22 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 48273 del 2012 Rv. 253920 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 898 del 2023 Rv. 284343 - 01, N. 50758 del 2019 Rv. 278005 - 01, N. 17840 del 2019 Rv. 275599 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 23037 del 08/03/2023 Cc. (dep. 25/05/2023) Rv. 284676 - 02

Presidente: ZAZA CARLO. Estensore: CANANZI FRANCESCO. Relatore: CANANZI FRANCESCO. Imputato: PAVANATI LEONARDO. P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' TORINO, 10/08/2022

607002 REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA IN GENERE - Applicazione di misure cautelari - Prima della consumazione del reato - Legittimità - Condizioni.

In tema di bancarotta, è legittima l'applicazione di misure cautelari personali anche prima della pronuncia della sentenza dichiarativa del fallimento, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 238, comma secondo, legge fall. per l'esercizio anticipato dell'azione penale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge Falliment. art. 7, Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 238 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 21288 del 2007 Rv. 236925 - 01, N. 16000 del 2012 Rv. 252309 - 01, N. 8363 del 2006 Rv. 233236 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 23627 del 2012 Rv. 252802 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 21869 del 02/03/2023 Ud. (dep. 22/05/2023) Rv. 284748 - 01

Presidente: DE GREGORIO EDUARDO. Estensore: BRANCACCIO MATILDE. Relatore: BRANCACCIO MATILDE. Imputato: BEGUM RINA C/ HOSSAIN SHAMIN. P.M. SERRAO D'AQUINO PASQUALE. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE ASSISE APPELLO MILANO, 30/03/2022

661183 IMPUGNAZIONI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE - Riqualficazione del delitto di omicidio preterintenzionale in quello di rissa aggravata - Interesse a impugnare della parte civile - Sussistenza - Onere di formale e specifica allegazione della parte civile - Esclusione - Ragioni.

SEZIONE QUINTA

Sussiste l'interesse della parte civile a impugnare la riqualificazione giuridica del delitto di omicidio preterintenzionale in quello di rissa aggravata dalle lesioni del soggetto coinvolto, successivamente deceduto senza che la morte sia stata riconosciuta come collegata causalmente alla condotta di reato, in quanto, anche in assenza di una qualsiasi allegazione formale e specifica della parte civile dell'interesse concreto alla diversa qualificazione giuridica del fatto, quest'ultima determina inevitabili effetti sulla quantificazione del danno morale o del danno biologico già riconosciuti.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 com. 1 n. 11, Cod. Pen. art. 584 CORTE COST., Cod. Pen. art. 588 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16602 del 2020 Rv. 280124 - 01, N. 25597 del 2019 Rv. 277311 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 21641 del 02/03/2023 Ud. (dep. **19/05/2023**) Rv. **284696 - 01**

Presidente: DE GREGORIO EDUARDO. Estensore: BRANCACCIO MATILDE. Relatore: BRANCACCIO MATILDE. Imputato: C. P.M. SERRAO D'AQUINO PASQUALE. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 18/03/2022

603012 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - IN GENERE - Atti persecutori - Aggravante di cui all'art. 612-bis, comma secondo, cod. pen. - "Relazione affettiva" - Nozione.

In tema di atti persecutori, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 612-bis, comma secondo, cod. pen., la "relazione affettiva" tra autore del reato e persona offesa, pur se non intesa necessariamente soltanto come "stabile condivisione della vita comune", postula quantomeno la sussistenza, da verificarsi in concreto, di un legame connotato da un rapporto di fiducia, tale da ingenerare nella vittima aspettative di tutela e protezione, costituendo l'abuso o l'approfittamento di tale legame il fondamento della "ratio" di aggravamento della disposizione in esame.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 612 bis com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 11920 del 2018 Rv. 272383 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 48822 del 2018 Rv. 274711 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 21640 del 02/03/2023 Ud. (dep. **19/05/2023**) Rv. **284675 - 01**

Presidente: DE GREGORIO EDUARDO. Estensore: BRANCACCIO MATILDE. Relatore: BRANCACCIO MATILDE. Imputato: ROSSI MATTEO. P.M. SERRAO D'AQUINO PASQUALE. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO GENOVA, 08/09/2021

580005 PERSONA GIURIDICA - SOCIETA' - IN GENERE - Responsabilità da reato degli enti - Fatto degli apicali - Modello di organizzazione - Idoneità - Valutazione giudiziale - Contenuto - Base "totalizzante" - Esclusione - Verifica in concreto dell'adeguatezza del modello - Sussistenza - Indicazioni.

SEZIONE QUINTA

In tema di responsabilità delle persone giuridiche per i reati commessi dai soggetti apicali, ai fini del giudizio di idoneità del modello di organizzazione e gestione adottato, il giudice è chiamato ad adottare il criterio epistemico-valutativo della cd. "prognosi postuma", proprio della imputazione della responsabilità per colpa: deve cioè idealmente collocarsi nel momento in cui l'illecito è stato commesso e verificare se il "comportamento alternativo lecito", ossia l'osservanza del modello organizzativo virtuoso, per come esso è stato attuato in concreto, avrebbe eliminato o ridotto il pericolo di verifica di illeciti della stessa specie di quello verificatosi, non richiedendosi una valutazione della "compliance" alle regole cautelari di tipo globale. (In motivazione la Corte ha precisato che il giudice deve operare una verifica in concreto dell'adeguatezza del modello di organizzazione, gestione e controllo e deve quindi verificare se il reato della persona fisica sia la concretizzazione del rischio che la regola cautelare organizzativa violata mirava ad evitare o, quantomeno, tendeva a rendere minimo; ovvero deve accertare che, se il modello "idoneo" fosse stato rispettato, l'evento non si sarebbe verificato).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 6, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 7

Massime precedenti Conformi: N. 23401 del 2022 Rv. 283437 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 38343 del 2014 Rv. 261112 - 01 Rv. 261113 - 01 Rv. 261114 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 18908 del 02/03/2023 Cc. (dep. **05/05/2023**) Rv. **284406 - 01**

Presidente: **DE GREGORIO EDUARDO.** *Estensore:* **BORRELLI PAOLA.** *Relatore:* **BORRELLI PAOLA.** *Imputato:* **ARNONE GIUSEPPE.** *P.M.* **SERRAO D'AQUINO PASQUALE.** (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 17/05/2022

658011 GIUDICE - RICUSAZIONE - IN GENERE - Udienza camerale - Avviso al difensore del ricusante nominato nel procedimento principale - Necessità - Ragioni.

In tema di ricusazione, l'avviso per l'udienza camerale, fissata ex art. 41, comma 3, cod. proc. pen., deve essere notificato al difensore del ricusante nel procedimento in cui è stata presentata l'istanza di ricusazione, anche nel caso in cui quest'ultima sia stata avanzata personalmente dall'imputato, atteso che, per principio generale, la nomina del difensore di fiducia è valida non solo per il procedimento principale, ma anche per quelli incidentali che ne siano derivati, ancorché di competenza di un ufficio giudiziario diverso, a meno che non risulti un'espressa volontà contraria.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 41 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 8824 del 2017 Rv. 269366 - 01, N. 43761 del 2008 Rv. 241677 - 01, N. 42024 del 2017 Rv. 270770 - 01, N. 7297 del 2002 Rv. 221720 - 01 Rv. 221721 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 20035 del 01/03/2023 Cc. (dep. **11/05/2023**) Rv. **284515 - 01**

Presidente: **PEZZULLO ROSA.** *Estensore:* **PILLA EGLE.** *Relatore:* **PILLA EGLE.** *Imputato:* **VACARIU (UTA) IONUT.** *P.M.* **MARINELLI FELICETTA.** (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO L'AQUILA, 05/05/2022

SEZIONE QUINTA

651051 ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - INTERPRETE - NOMINA - IN GENERE - Imputato alloglotto - Mancata traduzione del decreto di citazione in appello - Nullità generale a regime intermedio - Sanabilità.

La nullità derivante dall'omessa traduzione del decreto di citazione in appello all'imputato alloglotto che non comprende l'italiano è di ordine generale a regime intermedio e, pertanto, deve ritenersi sanata qualora non sia tempestivamente eccepita.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 14174 del 2006 Rv. 233948 - 01, N. 44421 del 2015 Rv. 265026 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 11060 del 2018 Rv. 272861 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 20383 del 23/02/2023 Ud. (dep. **12/05/2023**) Rv. **284452 - 01**

Presidente: **CATENA ROSSELLA.** *Estensore:* **CANANZI FRANCESCO.** *Relatore:* **CANANZI FRANCESCO.** *Imputato:* **BARGIACCHI MAURIZIO. P.M. MIGNOLO OLGA.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO ANCONA, 26/04/2022

661192 IMPUGNAZIONI - SPESE - Condanna della parte civile alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato - Condizioni - indicazione - Fattispecie.

In tema di spese processuali, la condanna della parte civile alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato può essere disposta, ove quest'ultimo ne abbia fatto richiesta, nei casi di assoluzione per cause diverse dal difetto di imputabilità, ovvero qualora la domanda risarcitoria sia stata rigettata o siano state revocate o annullate le statuizioni in favore della parte civile emesse nel precedente grado di giudizio. (In applicazione del principio, la Corte ha rigettato il motivo di ricorso dell'imputato avverso la sentenza di appello che, respingendo tanto il suo gravame, quanto quello delle parti civili relativo alla mancata liquidazione del danno, non aveva condannato queste ultime alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 17434 del 2019 Rv. 276442 - 01, N. 11175 del 2021 Rv. 280901 - 01, N. 35931 del 2021 Rv. 282110 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 22614 del 16/02/2023 Ud. (dep. **24/05/2023**) Rv. **284773 - 02**

Presidente: **ZAZA CARLO.** *Estensore:* **ROMANO MICHELE - BRANCACCIO MATILDE ..** *Relatore:* **ROMANO MICHELE - BRANCACCIO MATILDE ..** *Imputato:* **PG C/ FORGIONE COSIMO. P.M. RICCARDI GIUSEPPE.** (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 09/07/2021

594073 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - CIRCOSTANZE - Estorsione commessa nell'interesse di un'associazione mafiosa - Aggravante delle più persone riunite - Configurabilità - Presupposti - Fattispecie.

SEZIONE QUINTA

Nel reato di estorsione commesso nell'interesse di un'associazione di tipo mafioso, la simultanea presenza di non meno di due persone, necessaria a configurare la circostanza aggravante delle più persone riunite, deve essere individuata in relazione ai plurimi momenti in cui viene effettuata la richiesta estorsiva e alla pluralità dei soggetti che contattano la persona offesa esplicitando la natura collettiva della richiesta proveniente da più soggetti appartenenti al gruppo criminale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 628 com. 3, Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6272 del 2017 Rv. 269295 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 671 del 2020 Rv. 277817 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 36926 del 2018 Rv. 273521 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 19347 del 15/02/2023 Ud. (dep. **08/05/2023**) Rv. **284751 - 01**

Presidente: ZAZA CARLO. Estensore: PEZZULLO ROSA. Relatore: PEZZULLO ROSA. Imputato: BARAGLIA PAOLO. P.M. VENEGONI ANDREA. (Conf.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 31/03/2022

603018 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - MINACCIA - Criterio distintivo tra minaccia e violenza privata - Concorso di reati - Sussistenza - Condizioni.

Il delitto di violenza privata si distingue da quello di minaccia per la coartata attuazione da parte del soggetto passivo di un contegno (commissivo od omissivo) che egli non avrebbe assunto, ovvero per la coartata sopportazione di una altrui condotta che egli non avrebbe tollerato. Ne consegue che i due reati, sebbene promossi da un comune atteggiamento minatorio, concorrono tra loro nel caso in cui le rispettive condotte antigiuridiche - che danno luogo a eventi giuridici di diversa natura e valenza - si articolino in un tempo significativo, ripetendosi nel tempo, scindendo i rispettivi momenti di manifestazione esteriore e i rispettivi esiti coartanti. (In motivazione la Corte ha evidenziato che, diversamente, qualora la condotta si sviluppi senza soluzione di continuità, dipanandosi in un tempo concentrato e con una dinamica fattuale unitaria, la fattispecie criminosa da ritenersi integrata è unicamente quella del reato di violenza privata, nella quale rimane assorbita la condotta di minaccia).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 84, Cod. Pen. art. 610, Cod. Pen. art. 612

Massime precedenti Conformi: N. 14 del 2009 Rv. 243185 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 53267 del 2017 Rv. 271314 - 01, N. 43219 del 2008 Rv. 242190 - 01, N. 19545 del 2020 Rv. 279223 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 18486 del 31/01/2023 Cc. (dep. **03/05/2023**) Rv. **284412 - 01**

Presidente: SABEONE GERARDO. Estensore: PEZZULLO ROSA. Relatore: PEZZULLO ROSA. Imputato: BRUNO BENITO. P.M. PASSAFIUME SABRINA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MILANO, 13/07/2022

661139 IMPUGNAZIONI - PRESENTAZIONE - IN GENERE - Rescissione del giudicato - Sentenza del giudice di pace - Competenza a provvedere - Corte di appello - Ragioni.

SEZIONE QUINTA

In tema di rescissione del giudicato, l'istanza relativa a una sentenza emessa dal giudice di pace deve essere presentata presso la Corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, posto che, in assenza di specifiche disposizioni dettate dal d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, trova applicazione la disciplina codicistica.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 bis com. 2, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 2 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 36 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 37 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 38, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 39

Massime precedenti Vedi: N. 23075 del 2021 Rv. 281216 - 01, N. 5983 del 2020 Rv. 278448 - 01, N. 15666 del 2021 Rv. 280891 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36848 del 2014 Rv. 259990 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 20365 del 27/01/2023 Ud. (dep. **12/05/2023**) Rv. **284449 - 01**

Presidente: **CATENA ROSSELLA.** *Estensore:* **GUARDIANO ALFREDO.** *Relatore:* **GUARDIANO ALFREDO.** *Imputato:* **RUGGIERO MICHELE.** *P.M.* **GIORDANO LUIGI.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO LECCE, 18/06/2021

603038 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - VIOLENZA PRIVATA - Condotta intimidatoria e minacciosa del pubblico ministero verso la persona informata sui fatti - Prospettazione dell'arresto immediato in caso di reticenza - Tentativo di violenza privata - Configurabilità - Sussistenza.

Integra il reato di tentata violenza privata la condotta del pubblico ministero volta a costringere il soggetto escusso ai sensi dell'art. 362 cod. proc. pen., quale persona informata sui fatti, a rendere dichiarazioni su indagini in corso, confermate dell'assunto accusatorio, prospettando allo stesso, con modalità intimidatorie e violenze verbali, l'arresto immediato quale conseguenza inevitabile e immediata della sua reticenza. (In motivazione, la Corte ha altresì escluso l'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 51 cod. pen., anche sotto il profilo dell'eccesso colposo, a fronte di condotta posta in essere in violazione delle norme processuali fondanti il dovere giuridico che si assume dotato di efficacia scriminante).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 610, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 362, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 198 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 207 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 381 com. 4, Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 59 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 22853 del 2019 Rv. 276633 - 01, N. 34124 del 2019 Rv. 276903 - 01, N. 40485 del 2019 Rv. 277748 - 01, N. 29261 del 2017 Rv. 270869 - 01, N. 6208 del 2021 Rv. 280507 - 01, N. 2220 del 2023 Rv. 284115 - 01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 18797 del 27/01/2023 Ud. (dep. **04/05/2023**) Rv. **284414 - 01**

Presidente: CATENA ROSSELLA. Estensore: FRANCOLINI GIOVANNI. Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI. Imputato: SALA LUIGI ANTONIO. P.M. GIORDANO LUIGI.
(Parz. Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO BRESCIA, 13/04/2021

663071 INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE - Avviso di conclusione delle indagini - Richiesta di interrogatorio da parte dell'indagato - Mancato espletamento - Riunione di procedimenti - Nuovo avviso di conclusione relativo a tutti i reati per cui si procede - Mancata richiesta di essere sottoposto ad interrogatorio dopo la ricezione del nuovo avviso - Esercizio dell'azione penale - Nullità - Esclusione - Ragioni.

Il mancato espletamento dell'interrogatorio dell'indagato che ne abbia fatto richiesta dopo aver ricevuto un primo avviso di conclusione delle indagini preliminari non dà luogo a nullità del decreto di citazione a giudizio nel caso in cui, disposta la riunione ad altro procedimento, sia stato notificato un nuovo avviso di conclusione delle indagini relativo a tutti i reati per cui si procede e l'indagato, successivamente ad esso, non abbia rinnovato la richiesta di essere sottoposto ad interrogatorio, con conseguente legittimo esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'adozione e la notifica del secondo avviso di conclusione determina autonomi effetti processuali, tra i quali la decorrenza di un nuovo termine entro il quale l'indagato può esercitare le proprie facoltà difensive).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 bis com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 64 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 375 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 550 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 65 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8158 del 2010 Rv. 246627 - 01, N. 7336 del 2014 Rv. 258813 - 01, N. 16824 del 2022 Rv. 283207 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 18796 del 27/01/2023 Ud. (dep. **04/05/2023**) Rv. **284673 - 01**

Presidente: CATENA ROSSELLA. Estensore: CIRILLO PIERANGELO. Relatore: CIRILLO PIERANGELO. Imputato: P. P.M. GIORDANO LUIGI. (Conf.)

Annulla in parte con rinvio, TRIB. MINORENNI CATANIA, 25/01/2022

603052 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE - LESIONI PERSONALI VOLONTARIE - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - IN GENERE - Lesioni personali aggravate - Riconoscimento di attenuanti - Giudizio di equivalenza tra le circostanze eterogenee - Applicabilità delle sanzioni previste per i reati di competenza del giudice di pace - Esclusione - Ragioni.

In tema di lesioni personali, aggravate a norma dell'art. 585, comma primo, cod. pen., non si applica il trattamento sanzionatorio più lieve previsto dall'art. 52, comma 2, lett. b), d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, nei casi di cui all'art. 585, comma primo, cod. pen., nemmeno qualora le circostanze aggravanti siano state neutralizzate per effetto del riconoscimento di circostanze attenuanti, trattandosi di delitto che esula dalla competenza del giudice di pace.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 582 CORTE COST., Cod. Pen. art. 585, Cod. Pen. art. 98 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 52 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 63 CORTE COST.

SEZIONE QUINTA

Massime precedenti Conformi: N. 46133 del 2008 Rv. 242000 - 01, N. 6337 del 2017 Rv. 269583 - 01, N. 22830 del 2004 Rv. 228825 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 20852 del 2009 Rv. 244807 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 18819 del 24/01/2023 Cc. (dep. **04/05/2023**) Rv. **284405 - 01**

Presidente: PISTORELLI LUCA. Estensore: DE MARZO GIUSEPPE. Relatore: DE MARZO GIUSEPPE. Imputato: GIARDIELLO CARLO. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIB. SORVEGLIANZA PALERMO, 26/10/2022

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Rimedio risarcitorio conseguente alla violazione dell'art. 3 CEDU ai sensi dell'art. 35-ter ord. pen. - Intervenuta espiazione della pena al momento dell'entrata in vigore del d.l. n. 92 del 2014 - Tardività della richiesta - Configurabilità - Termine semestrale di decadenza - Individuazione.

In tema di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'art. 3 CEDU nei confronti di detenuti o internati, è inammissibile per tardività la richiesta risarcitoria proposta, ex art. 35-ter ord. pen., allorché risultino decorsi sei mesi dall'entrata in vigore del d.l. 26 giugno 2014, n. 92, nel caso in cui si riferisca a periodi di pena espiati antecedentemente all'entrata in vigore del decreto stesso.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 254 art. 35 ter, Decreto Legge 26/06/2014 num. 92 art. 2 com. 3, Legge 11/08/2014 num. 117 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 31042 del 2020 Rv. 279798 - 01, N. 46154 del 2018 Rv. 273987 - 01, N. 54862 del 2018 Rv. 274971 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3775 del 2018 Rv. 271649 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 18792 del 20/12/2022 Ud. (dep. **04/05/2023**) Rv. **284448 - 01**

Presidente: CATENA ROSSELLA. Estensore: GUARDIANO ALFREDO. Relatore: GUARDIANO ALFREDO. Imputato: ILARDI MARCO. P.M. VENEGONI ANDREA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO FIRENZE, 07/04/2022

673026 PROVE - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - PROVA DOCUMENTALE - Dichiarazioni rese al curatore da soggetto alloggio - Nomina di un interprete o di un traduttore - Necessità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

Le dichiarazioni rese al curatore fallimentare, in quanto acquisite al di fuori del procedimento, non sono soggette alle norme del codice di procedura penale in tema di traduzione degli atti, né può, in relazione ad esse, trovare applicazione quanto prescritto dagli artt. 122 e 123 cod. proc. civ. in tema di nomina dell'interprete e del traduttore, poiché dette norme riguardano gli atti processuali in senso proprio e anche i documenti esibiti dalle parti. (In applicazione del principio, la Corte ha rigettato l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese al curatore, senza l'ausilio di un interprete, dall'amministratrice della fallita, soggetto di nazionalità straniera che, pur comprendendo la lingua italiana, si esprimeva con difficoltà e si era fatta assistere, nel corso dell'ascolto, dal proprio legale di fiducia).

SEZIONE QUINTA

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 33, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 122 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 123

Massime precedenti Vedi: N. 18280 del 2020 Rv. 279276 - 01, N. 38431 del 2019 Rv. 277342 - 01, N. 44441 del 2013 Rv. 257597 - 01

MAGGIO 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione sesta



SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 23262 del 03/05/2023** Cc. (dep. **26/05/2023**) Rv. **284787 - 01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: VILLONI ORLANDO. Relatore: VILLONI ORLANDO. Imputato: TARIGO GIORDANO HERMES MARIO. P.M. DE MASELLIS MARIELLA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO SALERNO, 20/01/2023

675027 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - IN GENERE - Crimini contro l'umanità - Motivi ostativi alla consegna - Prescrizione del reato - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In tema di estradizione passiva, non può essere addotta quale motivo ostativo alla consegna l'avvenuta prescrizione ove siano in contestazione crimini contro l'umanità, i quali offendono gli interessi transnazionali e violano lo "jus cogens", ovvero quelle norme di diritto vivente considerate da tutti gli Stati universalmente vincolanti, che, poste al vertice dell'ordinamento internazionale, prevalgono su ogni altra norma di legge, sia convenzionale che consuetudinaria, essendo incorporate nell'ordinamento interno dall'art. 10 Cost. (Fattispecie in tema di estradizione richiesta dal governo uruguayano nei confronti di un cittadino di quel Paese, all'epoca militare, indagato per l'omicidio di un oppositore del regime deceduto a cagione delle torture subite, nella quale la Corte ha rilevato che il principio di imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità è affermato anche dallo Statuto di Roma della Corte penale internazionale, ratificato dall'Uruguay, ed ha evidenziato che l'art. 4 legge 14 luglio 2017, n. 110, esclude che possa essere riconosciuta alcuna forma di immunità agli stranieri indagati o condannati all'estero per fatti integranti tortura).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 696 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST., Cod. Pen. art. 613 bis, Legge 14/07/2017 num. 110 art. 4, Legge 14/07/2017 num. 110 art. 13 com. 2, Costituzione art. 10, Legge 25/11/2019 num. 151 art. 3

Massime precedenti Conformi: N. 29951 del 2022 Rv. 283615 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 41992 del 2019 Rv. 277204 - 01

Sez. 6, **Sentenza n. 19471 del 03/05/2023** Cc. (dep. **09/05/2023**) Rv. **284706 - 01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: AMOROSO RICCARDO. Relatore: AMOROSO RICCARDO. Imputato: CEMBALO ANTONIO. P.M. DE MASELLIS MARIELLA. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 16/03/2023

675000 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - Estensione della consegna allo Stato di emissione - Procedura - Rispetto del contraddittorio - Necessità - Mancata fissazione dell'udienza camerale funzionale all'eventuale formulazione di opposizione nell'interesse del consegnato - Conseguenze.

In tema di mandato di arresto europeo, in conformità all'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea degli artt. 27, parr. 3, lett. g), e 4 e 28, par. 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio del 26/02/2009, nella procedura di estensione della consegna allo Stato di emissione deve essere necessariamente rispettato il principio del

SEZIONE SESTA

contraddittorio, garantendo al consegnato, in applicazione analogica di quanto previsto dall'art. 710, comma 1, cod. proc. pen. per la procedura di estensione dell'extradizione, la possibilità di manifestare opposizione, per il tramite del proprio difensore, in un'udienza camerale all'uopo fissata, la cui mancata celebrazione determina una nullità ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 710 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Legge 22/04/2005 num. 69 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2021 num. 10 art. 21, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 26 com. 3 CORTE COST., Legge 22/04/2005 num. 69 art. 39 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1189 del 2009 Rv. 242751 - 01, N. 26310 del 2021 Rv. 281543 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30305 del 2021 Rv. 281558 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 22009 del 13/04/2023 Cc. (dep. **22/05/2023**) Rv. **284711 - 01**

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: AMOROSO RICCARDO. Relatore: AMOROSO RICCARDO. Imputato: BRUCCOLERI GIUSEPPE. P.M. LORI PERLA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE DI CASSAZIONE ROMA, 10/09/2018

661062 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - Ricorso straordinario per errore di fatto - Termine di presentazione - Perentorietà - "Dies a quo" - Data di deposito del provvedimento impugnato - Ragioni - Fattispecie.

Il termine perentorio di centottanta giorni fissato dall'art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen. per la presentazione del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto contenuto in un provvedimento della Corte di cassazione decorre dalla data di deposito del provvedimento stesso, a nulla rilevando il successivo momento in cui la parte interessata ne abbia avuto effettiva conoscenza, attesa la necessità di evitare che una decisione irrevocabile di condanna resti esposta per un tempo potenzialmente indefinito ad una situazione di instabilità, determinata dalla esperibilità del ricorso straordinario. (Fattispecie relativa a dedotto errore di fatto della sentenza di annullamento con rinvio per omesso avviso al difensore dell'udienza fissata dinanzi alla Corte di cassazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 18998 del 2017 Rv. 269901 - 01, N. 29050 del 2014 Rv. 260264 - 01, N. 15717 del 2008 Rv. 239813 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 37783 del 2019 Rv. 277185 - 01, N. 57484 del 2018 Rv. 275408 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28717 del 2012 Rv. 252935 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 21408 del 12/04/2023 Cc. (dep. **18/05/2023**) Rv. **284684 - 01**

SEZIONE SESTA

Presidente: CALVANESE ERSILIA. Estensore: ROSATI MARTINO. Relatore: ROSATI MARTINO. Imputato: FABBROCINO FRANCESCANTONIO. P.M. LETTIERI NICOLA. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO SALERNO, 06/07/2022

618028 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI - Corte di appello - "Cognitio plena" nell'ambito del devoluto - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.

Anche nella materia delle misure di prevenzione, la corte d'appello ha una cognizione piena, pur se delimitata, in forza dell'effetto devolutivo, dai capi e dai punti oggetto di gravame, che le consente di valorizzare dati di fatto ed elementi di prova risultanti dagli atti del procedimento ancorché trascurati dal primo giudice (nella specie, un esborso non considerato nella disamina dei dati reddituali).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 1422 del 2018 Rv. 271974 - 01, N. 9517 del 2018 Rv. 272520 - 01, N. 51061 del 2017 Rv. 271375 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 23926 del 06/04/2023 Cc. (dep. 31/05/2023) Rv. 284717 - 01

Presidente: VILLONI ORLANDO. Estensore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA. Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA. Imputato: TRUFFI MAICOL. P.M. CERONI FRANCESCA. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO ANCONA, 11/07/2022

618031 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE - Proposto sottoposto a detenzione in espiazione di pena - Rivalutazione della pericolosità sociale ex art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n.159 del 2011 - Decorrenza del termine di due anni - Dalla pronuncia del provvedimento applicativo della misura di prevenzione - Sussistenza.

In tema di misure di prevenzione personali, il termine di due anni indicato dall'art. 14, comma 2-ter, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per la rivalutazione della pericolosità sociale del proposto dopo la cessazione della misura detentiva, decorre dalla pronuncia del provvedimento applicativo della misura di prevenzione e non dalla sua notifica.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 10, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 14 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 15396 del 2023 Rv. 284482 - 01, N. 20954 del 2020 Rv. 279434 - 01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 21987 del 05/04/2023** Ud. (dep. **22/05/2023**) Rv. **284709 - 01**

Presidente: PETRUZZELLIS ANNA. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: GIORDANO DOMENICO. P.M. PERELLI SIMONE. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO TORINO, 20/09/2022

595034 REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA' GIUDIZIARIA - FALSA TESTIMONIANZA - CASI DI NON PUNIBILITA' - Mendaci dichiarazioni rese per evitare un'accusa penale - Esimente di cui all'art. 384 cod. pen. - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di falsa testimonianza, la causa di esclusione della punibilità, prevista per chi ha commesso il fatto per essere stato costretto dalla necessità di salvare sé stesso o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore, opera anche nelle ipotesi in cui il soggetto abbia reso mendaci dichiarazioni per evitare un'accusa penale nei suoi confronti, a condizione che tale timore attenga a un rapporto di derivazione del danno dal contenuto della deposizione rilevabile sulla base di un criterio di immediata ed inderogabile consequenzialità e non di semplice supposizione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto corretta l'esclusione dell'esimente, invocata, anche in forma putativa, dall'acquirente di un quadro risultato provento di furto, il quale non aveva ragione di temere di essere incriminato per ricettazione, dato il comportamento ampiamente collaborativo mostrato agli inquirenti fin dal primo sequestro).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 372 CORTE COST., Cod. Pen. art. 384 com. 1 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Pen. art. 59 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 16443 del 2015 Rv. 263579 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 39498 del 2021 Rv. 282030 - 01, N. 37398 del 2011 Rv. 250878 - 01, N. 29940 del 2022 Rv. 283722 - 01

Sez. 6, **Sentenza n. 23910 del 03/04/2023** Ud. (dep. **31/05/2023**) Rv. **284759 - 01**

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: VILLONI ORLANDO. Relatore: VILLONI ORLANDO. Imputato: CICCIMARRA MICHELE. P.M. RICCARDI GIUSEPPE. (Parz. Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO SEZ.DIST. TARANTO, 20/05/2022

606102 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO - Società "in house" - Dirigenti - Attività che determinano l'acquisizione della qualifica di incaricato di pubblico servizio - Indicazione - Fattispecie.

In tema di reati contro la pubblica amministrazione, riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio il dirigente di una società "in house" - avente natura di impresa pubblica e forma giuridica privata - limitatamente alle attività direttamente correlate all'espletamento del servizio pubblico o con questo poste in rapporto ausiliario o strumentale. (Nella specie, la Corte ha annullato senza rinvio la condanna per peculato nei confronti dei responsabili del settore economico finanziario della società di gestione dei servizi di trasporto provinciale, in relazione alla attribuzione in loro favore di incentivi stipendiali non dovuti, essendo i trattamenti retributivi estranei al servizio pubblico e rimessi all'autonomia negoziale dell'ente, pur se soggetti ai vincoli della contrattazione collettiva).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Pen. art. 358 CORTE COST.

SEZIONE SESTA

Massime precedenti Vedi: N. 37076 del 2021 Rv. 282305 - 01, N. 58235 del 2018 Rv. 274815 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 21126 del 30/03/2023 Cc. (dep. **17/05/2023**) Rv. **284630 - 01**

Presidente: **FIDELBO GIORGIO.** *Estensore:* **TRIPICCIONE DEBORA.** *Relatore:* **TRIPICCIONE DEBORA.** *Imputato:* **AQUINO VINCENZO. P.M. EPIDENDIO TOMASO.** (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE REGGIO CALABRIA, 06/04/2022

618030 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - Confisca di prevenzione di quote di beni indivisibili - Istanza di assegnazione del terzo comproprietario in buona fede ex art. 48, comma 7-ter, d.lgs. n. 159 del 2011 - Accoglimento - Condizioni.

In tema di confisca di prevenzione di quote di beni indivisibili, ai fini dell'accoglimento dell'istanza di assegnazione formulata dal terzo comproprietario in buona fede, non è necessario che questo sia titolare di una quota maggioritaria del bene, né che vi sia accordo con l'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Gestione dei beni sequestrati e confiscati.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 48 com. 7 CORTE COST.

Sez. 6, Sentenza n. 19846 del 28/03/2023 Cc. (dep. **10/05/2023**) Rv. **284736 - 01**

Presidente: **DI STEFANO PIERLUIGI.** *Estensore:* **VILLONI ORLANDO.** *Relatore:* **VILLONI ORLANDO.** *Imputato:* **DELLA CORTE NICOLINA. P.M. SERRAO D'AQUINO PASQUALE.** (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIBUNALE SALERNO, 19/09/2022

618022 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - Sequestro finalizzato a confisca di prevenzione - Diritti dei terzi - Contratto preliminare di compravendita - Risoluzione ex art. 56, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011 - Caparra confirmatoria - Obbligo di restituzione - Sussistenza - Ragioni.

In tema di sequestro di prevenzione e di diritti dei terzi, la risoluzione del contratto preliminare di compravendita stipulato dal proposto, quale promissario acquirente, dichiarata previa autorizzazione giudiziale ai sensi dell'art. 56 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, comporta la restituzione della somma percepita e ritenuta dal promittente venditore a titolo di caparra confirmatoria, costituendo la caparra l'oggetto di una clausola accessoria al negozio principale e non invece di una pattuizione ad effetti reali, traslativa della proprietà su tale somma.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 56 com. 1, Cod. Civ. art. 2932

Massime precedenti Vedi: N. 22899 del 2018 Rv. 273137 - 01, N. 46101 del 2021 Rv. 282752 - 01, N. 32404 del 2018 Rv. 273509 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 19847 del 28/03/2023 Cc. (dep. **10/05/2023**) Rv. **284707 - 01**

SEZIONE SESTA

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA. Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA. Imputato: FALL. DELLA SOCIETÀ GRUPPO ESA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE. P.M. TASSONE KATE. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 19/09/2022

618030 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - Confisca di prevenzione - Opposizione allo stato passivo dei creditori esclusi - Documenti - Produzione in sede di proposizione del ricorso - Ammissibilità - Ragioni.

In tema di confisca di prevenzione e tutela dei terzi, sono producibili al momento della proposizione del ricorso in opposizione allo stato passivo da parte dei creditori esclusi i documenti attestanti la sussistenza del credito, in assenza di alcuna ipotesi di decadenza contenuta nell'art. 59, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST., Decreto Legisl. 17/10/2017 num. 161 art. 21, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 59 com. 8, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 59 com. 9, Legge Falliment. art. 93, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 59 com. 6

Massime precedenti Conformi: N. 24311 del 2022 Rv. 283626 - 02

Massime precedenti Difformi: N. 22618 del 2022 Rv. 283137 - 03

Sez. 6, Sentenza n. 19848 del 28/03/2023 Cc. (dep. 10/05/2023) Rv. 284737 - 01

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: VILLONI ORLANDO. Relatore: VILLONI ORLANDO. Imputato: CUTTONE ANTONINO. P.M. LETTIERI NICOLA. (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' PALERMO, 26/09/2022

664011 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) - Custodia cautelare carceraria - Soggetto ultrasettantenne - Esigenze cautelari di eccezionale rilevanza - Ruolo di capo mandamento mafioso - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di custodia cautelare in carcere, sussistono esigenze di eccezionale rilevanza ai sensi dell'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., ai fini del mantenimento della misura intramuraria, nei confronti di soggetto ultrasettantenne di cui sia riconosciuto il ruolo apicale e di rappresentanza in seno all'articolazione territoriale di un'associazione mafiosa. (Fattispecie in cui il Tribunale ha rilevato che il ricorrente, nonostante l'età molto avanzata, "ha assicurato il presidio del territorio", venendo riconosciuto come referente dell'articolazione territoriale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27963 del 2020 Rv. 279538 - 01, N. 12754 del 2017 Rv. 269386 - 01, N. 15911 del 2015 Rv. 263088 - 01, N. 18195 del 2019 Rv. 275678 - 01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 19336 del 15/03/2023 Ud. (dep. **08/05/2023**) Rv. **284623 - 01**

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: GALLUCCI ENRICO. Relatore: GALLUCCI ENRICO. Imputato: ARIANO NUNZIO. P.M. VENEGONI ANDREA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 23/09/2022

661025 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE - Concordato in appello - Procura speciale al difensore per definire il giudizio ex art. 599 cod. proc. pen. - Rinuncia implicita dell'imputato detenuto a comparire in udienza - Sussistenza - Conseguenze.

L'imputato che rilascia al difensore procura speciale per definire il giudizio con il concordato in appello acconsente implicitamente a che l'udienza camerale di trattazione del processo si svolga in sua assenza, sicché non deve essere tradotto ove sia detenuto e non abbia chiesto espressamente di essere sentito, né deve essere ascoltato dal magistrato di sorveglianza, ove sia ristretto in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice che procede.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 122 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16690 del 2014 Rv. 259300 - 01, N. 4460 del 2006 Rv. 233568 - 01, N. 22312 del 2018 Rv. 273736 - 01 Rv. 273736 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7635 del 2022 Rv. 282806 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 21125 del 01/03/2023 Cc. (dep. **17/05/2023**) Rv. **284624 - 01**

Presidente: CALVANESE ERSILIA. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: ZHAO CHUNXIA (CUI 06F079N). P.M. LORI PERLA. (Parz. Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO ANCONA, 05/12/2022

675028 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI - Estradizione verso la Repubblica Popolare Cinese - Pericolo di trattamenti inumani e degradanti - Sussistenza.

In tema di estradizione per l'estero, ove la richiesta sia avanzata dalla Repubblica Popolare Cinese, sussiste il rischio concreto, evidenziato da Corte EDU, 06/10/2022, Liu c. Polonia, di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti, in quanto plurime ed affidabili fonti internazionali, danno atto di sistematiche violazioni dei diritti umani e del tollerato ricorso a forme di tortura, nonché della sostanziale impossibilità, da parte di istituzioni ed organizzazioni indipendenti, di verificare le effettive condizioni dei soggetti ristretti nei centri di detenzione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 698 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3, Legge 24/09/2015 num. 161 art. 3 com. 1 lett. F)

Massime precedenti Vedi: N. 22818 del 2020 Rv. 279567 - 01, N. 39443 del 2019 Rv. 277201 - 01, N. 18044 del 2022 Rv. 283157 - 01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 21985 del 01/03/2023 Ud. (dep. **22/05/2023**) Rv. **284686 - 02**

Presidente: CALVANESE ERSILIA. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: CANGIALOSI ROSARIO. P.M. LORI PERLA. (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 21/04/2022

506007 ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - Acquisizione di armi con modalità illecite - Reato di detenzione abusiva - Configurabilità - Titolarietà del porto d'armi - Irrilevanza - Fattispecie.

E' configurabile il reato di detenzione abusiva di armi da parte di soggetto, pur munito di regolare autorizzazione al porto, che le abbia acquisite con modalità penalmente illecite. (Fattispecie in cui un appartenente alle forze di polizia, appropriatosi delle armi conferite dai privati per la rottamazione, le faceva risultare come cedute in suo favore, sopprimendo i verbali di conferimento ed inserendo nel sistema informatico falsi atti di cessione, per poi venderle a terzi).

Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 48240 del 2017 Rv. 271403 - 01, N. 9318 del 1998 Rv. 211283 - 01, N. 6340 del 2007 Rv. 236097 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 21985 del 01/03/2023 Ud. (dep. **22/05/2023**) Rv. **284686 - 01**

Presidente: CALVANESE ERSILIA. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: CANGIALOSI ROSARIO. P.M. LORI PERLA. (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 21/04/2022

606088 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - IN GENERE - Armi conferite per la rottamazione - Appropriazione da parte del pubblico ufficiale - Reato di peculato - Sussistenza - Reato di pubblica custodia di cose - Esclusione - Ragioni.

Integra il reato di peculato la condotta del pubblico ufficiale che, avendo per ragioni del suo ufficio la disponibilità delle armi comuni da sparo versate dai privati a fini di distruzione, se ne appropria, e non invece quello di violazione di pubblica custodia ex art. 351 cod. pen., non essendo configurabile un rapporto di custodia - che postula la temporaneità dell'affidamento - rispetto a beni definitivamente dismessi dai precedenti titolari.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Pen. art. 351, Legge 22/05/1975 num. 152 art. 6 PENDENTE, Decreto Legisl. 10/08/2018 num. 104

Massime precedenti Vedi: N. 24373 del 2014 Rv. 260619 - 01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 22004 del 28/02/2023 Cc. (dep. **22/05/2023**) Rv. **284710 - 01**

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: TRIPICCIONE DEBORA. Relatore: TRIPICCIONE DEBORA. Imputato: PMT C/ SANDULLI EMILIO. P.M. EPIDENDIO TOMASO. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' AVELLINO, 03/11/2022

606104 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE - IN GENERE - Concordato preventivo con cessione dei beni - Liquidatore giudiziale - Qualifica di pubblico ufficiale - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

Riveste la qualifica di pubblico ufficiale il liquidatore del concordato preventivo con cessione dei beni, quale ausiliario designato dal tribunale con il decreto di omologazione, tenuto ad osservare le modalità di cessione in esso indicate e a periodico rendiconto, nell'ambito di una procedura avente, anche nella fase esecutiva, una componente di natura giurisdizionale, pur se concorrente con quella negoziale. (Conf. Sez. 5, n. 4761 del 1994, Rv. 200446-01; cfr. Sez. U civ., n. 19506 del 2008, Rv. 604263-01). (Fattispecie relativa a cautela reale disposta nei confronti di un liquidatore indagato per peculato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 357 CORTE COST., Legge Falliment. art. 181, Legge Falliment. art. 182, Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 PENDENTE, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 12

Massime precedenti Difformi: N. 15951 del 2015 Rv. 263264 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 18031 del 2022 Rv. 283156 - 02, N. 11626 del 2020 Rv. 278963 - 02, N. 29705 del 2020 Rv. 279698 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 43428 del 2010 Rv. 248381 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 23062 del 15/02/2023 Cc. (dep. **25/05/2023**) Rv. **284758 - 01**

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: VIGNA MARIA SABINA. Relatore: VIGNA MARIA SABINA. Imputato: PMT C/ PAGANINI MATTEO. P.M. SALVADORI SILVIA. (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' VARESE, 04/10/2022

664119 MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - CONDIZIONI DI APPLICABILITA' - Tribunale del riesame - Riqualficazione del sequestro preventivo preordinato alla confisca - Legittimità - Ragioni - "Periculum in mora" - Motivazione - Necessità.

In tema di misure cautelari reali, è legittima la riqualficazione, da parte del tribunale del riesame, del sequestro impugnato, disposto ai sensi del comma 2 dell'art. 321 cod. proc. pen., in quello di cui al comma 2-bis del medesimo articolo, trattandosi, in entrambe le ipotesi, di vincolo reale strumentale alla confisca, ferma restando la necessità che sia motivato il presupposto giustificativo del "periculum in mora" in rapporto alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 2, Cod. Pen. art. 240 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32582 del 2022 Rv. 283619 - 01, N. 4920 del 2023 Rv. 284313 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36959 del 2021 Rv. 281848 - 01, N. 36072 del 2018 Rv. 273548 - 01, N. 12878 del 2003 Rv. 223722 - 01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 20649 del 15/02/2023 Cc. (dep. **15/05/2023**) Rv. **284757 - 01**

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: GALLUCCI ENRICO. Relatore: GALLUCCI ENRICO. Imputato: PMT C/ COSTINGO SARA. P.M. SALVADORI SILVIA. (Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' VARESE, 04/10/2022

664118 MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE - Sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 321, comma 2-bis, cod. proc. pen. - "Periculum in mora" - Motivazione - Necessità.

Il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2-bis, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca nei procedimenti relativi a delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare - nel rispetto dei criteri di adeguatezza e proporzionalità della misura reale - alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 322 ter

Massime precedenti Conformi: N. 32582 del 2022 Rv. 283619 - 01, N. 826 del 2023 Rv. 284145 - 01, N. 48333 del 2022 Rv. 284073 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 12513 del 2022 Rv. 283054 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 4920 del 2023 Rv. 284313 - 01 Rv. 284313 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 36959 del 2021 Rv. 281848 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 19433 del 14/02/2023 Ud. (dep. **09/05/2023**) Rv. **284622 - 02**

Presidente: RICCIARELLI MASSIMO. Estensore: GALLUCCI ENRICO. Relatore: GALLUCCI ENRICO. Imputato: P. P.M. MOROSINI PIERGIORGIO. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO LECCE, 09/03/2022

661030 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - CASI - RICHIESTA DELLE PARTI - Disciplina emergenziale pandemica - Procedimento cartolare - Memoria difensiva recante la sola richiesta di accoglimento del gravame - Mancato esame - Violazione dei diritti difensivi - Nullità - Esclusione.

Nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, non integra alcuna nullità per violazione del diritto di difesa dell'imputato il mancato esame di una memoria difensiva con cui il difensore si sia limitato ad insistere per l'accoglimento dei motivi di gravame, senza alcuna ulteriore argomentazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 121, Legge 18/12/2020 num. 176 art. 1, Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 bis, Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 24 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 46086 del 2021 Rv. 282297 - 01, N. 5443 del 2021 Rv. 280670 - 01, N. 26536 del 2020 Rv. 279578 - 01, N. 3913 del 2022 Rv. 282881 - 01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 19433 del 14/02/2023 Ud. (dep. **09/05/2023**) Rv. **284622 - 01**

Presidente: RICCIARELLI MASSIMO. Estensore: GALLUCCI ENRICO. Relatore: GALLUCCI ENRICO. Imputato: P. P.M. MOROSINI PIERGIORGIO. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO LECCE, 09/03/2022

661025 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE - Giudizio cartolare - Disciplina emergenziale da Covid-19 - Memoria difensiva inviata a indirizzo PEC diverso da quello della sezione che tratta l'appello - Obbligo della cancelleria di trasmissione alla sezione competente - Configurabilità - Ragioni - Fattispecie.

In tema di giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la memoria difensiva inviata ad un indirizzo PEC relativo a sezione diversa da quella avente in carico il processo (nella specie, comunque ricompreso nell'elenco degli indirizzi PEC di cui all'allegato al provvedimento del ministero della giustizia del 9 novembre 2020, ove non si distinguevano le sezioni di destinazione) impone alla cancelleria la trasmissione dell'atto alla sezione competente per la trattazione del gravame, essendo comunque depositato presso l'ufficio giudiziario competente.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com.1 lett. C CORTE COST., Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 com. 8, Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 bis, Legge 18/12/2020 num. 176 art. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 121, Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 24 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 47192 del 2022 Rv. 284010 - 01, N. 2843 del 2023 Rv. 284159 - 01, N. 3913 del 2022 Rv. 282881 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 18837 del 08/02/2023 Cc. (dep. **04/05/2023**) Rv. **284620 - 01**

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Imputato: ORLANDO PIETRO. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' PALERMO, 12/07/2022

606106 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE DI SERVIZIO PUBBLICO - Liquidatore di società "in house" - Qualifica di incaricato di pubblico servizio - Controllo totalitario da parte del Comune - Rilevanza - Esclusione - Ragioni - Criterio oggettivo-funzionale - Applicabilità.

Ai fini del riconoscimento della qualifica di incaricato di pubblico servizio in capo al liquidatore di una società "in house", non rileva che l'ente sia sottoposto a controllo totalitario da parte del Comune da cui promana, dovendosi piuttosto valutare l'attività effettivamente espletata dall'agente ed il suo regime giuridico, in conformità al criterio oggettivo-funzionale di cui agli artt. 357 e 358 cod. pen., sicché, quando essa attività sia regolata in forma privatistica, la qualifica pubblicistica va esclusa.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 358 CORTE COST., Cod. Pen. art. 357 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 39359 del 2012 Rv. 254337 - 01, N. 45076 del 2022 Rv. 284071 - 01, N. 3932 del 2022 Rv. 282755 - 01, N. 1957 del 2023 Rv. 284109 - 01, N. 1943 del 1999 Rv. 213910 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10086 del 1998 Rv. 211190 - 01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 21981 del 08/02/2023 Ud. (dep. **22/05/2023**) Rv. **284685 - 01**

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: SILVESTRI PIETRO. Relatore: SILVESTRI PIETRO. Imputato: VADALÀ LUIGI. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO MESSINA, 31/01/2022

661187 IMPUGNAZIONI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE - Giudizio abbreviato - Sentenza di proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. - Impugnazione del pubblico ministero - Limiti di cui all'art. 443, comma 3, cod. proc. pen. - Operatività - Esclusione - Ragioni.

In tema di impugnazioni della parte pubblica, la sentenza che dichiara la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., emessa all'esito di giudizio abbreviato, è appellabile dal pubblico ministero senza i limiti di cui all'art. 443, comma 3, cod. proc. pen., trattandosi di sentenza di proscioglimento, ancorché presenti marcate peculiarità.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651 bis, DPR 14/11/2002 num. 313 art. 3 com. 1 lett. F, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 443 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 570, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 36687 del 2019 Rv. 277666 - 01, N. 1651 del 2020 Rv. 278215 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18891 del 2022 Rv. 283064 - 01, N. 21716 del 2023 Rv. 284490 - 02 Rv. 284490 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 20619 del 24/01/2023 Ud. (dep. **15/05/2023**) Rv. **284708 - 01**

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: SILVESTRI PIETRO. Relatore: SILVESTRI PIETRO. Imputato: BOLOGNINO BRUNO. P.M. PEDICINI ETTORE. (Conf.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 11/04/2022

661002 IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - Assoluzione "perché il fatto non costituisce reato" - Appello del pubblico ministero - Preclusione cognitiva del giudice di appello sull'elemento oggettivo del reato - Esclusione - Ragioni.

L'appello del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione "perché il fatto non costituisce reato" non preclude al giudice di appello una diversa valutazione sulla sussistenza della condotta, stante l'effetto pienamente devolutivo dell'impugnazione, che attribuisce al giudice "ad quem" gli ampi poteri decisorii di cui all'art. 597, comma 2, lett. b), cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 2 lett. B

Massime precedenti Diformi: N. 7088 del 2021 Rv. 280949 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 6910 del 2023 Rv. 284302 - 01, N. 46689 del 2016 Rv. 268671 - 01, N. 16983 del 2014 Rv. 262901 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18339 del 2004 Rv. 227357 - 01, N. 33748 del 2005 Rv. 231674 - 01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 19335 del 13/01/2023 Ud. (dep. **08/05/2023**) Rv. **284621 - 01**

Presidente: CALVANESE ERSILIA. Estensore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Imputato: A. P.M. DE MASELLIS MARIELLA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO VENEZIA, 11/02/2022

548021 FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - TERRITORIALITA' - REATI COMMESSI ALL'ESTERO - Presenza del reo nel territorio dello Stato - Momento di avveramento della condizione di procedibilità - Prima dell'esercizio dell'azione penale - Necessità - Ragioni.

In tema di delitto comune commesso all'estero dal cittadino italiano, la presenza del medesimo nel territorio dello Stato, la quale radica la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 9 cod. pen., è condizione che deve preesistere all'esercizio dell'azione penale e, una volta avverata, non viene meno per effetto dell'eventuale allontanamento, non potendo una condizione di procedibilità essere rimessa alla libera scelta dell'imputato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 6, Cod. Pen. art. 9 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 345 CORTE COST., Cod. Pen. art. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 10, Cod. Pen. art. 158 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32779 del 2012 Rv. 253488 - 01, N. 2955 del 2006 Rv. 233424 - 01, N. 9106 del 2013 Rv. 254706 - 01, N. 41333 del 2003 Rv. 225751 - 01

MAGGIO 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione settima



SEZIONE SETTIMA

Sez. 7, Ordinanza n. 23354 del 18/04/2023 Cc. (dep. **29/05/2023**) Rv. **284745 - 01**

Presidente: ROSI ELISABETTA. Estensore: AGOSTINACCHIO LUIGI. Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI. Imputato: CARI MAURO.

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO TRIESTE, 10/01/2022

661062 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - Cassazione - Ricorso personale - Morte dell'imputato sopravvenuta - Inammissibilità del ricorso - Condanna alle spese e al pagamento della sanzione - Esclusione.

In caso di ricorso per cassazione presentato dalla parte personalmente, la morte del ricorrente, intervenuta nel corso del giudizio di legittimità, rende inammissibile l'impugnazione, ma esclude la possibilità della condanna alle spese e della applicazione della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592

Massime precedenti Vedi: N. 29593 del 2021 Rv. 281785 - 01, N. 42313 del 2010 Rv. 249026 - 01, N. 45618 del 2021 Rv. 282549 - 01

Sez. 7, Ordinanza n. 21039 del 05/04/2023 Cc. (dep. **17/05/2023**) Rv. **284605 - 01**

Presidente: SERRAO EUGENIA. Estensore: ANTEZZA FABIO. Relatore: ANTEZZA FABIO. Imputato: NUCERA GIOVANNI.

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO GENOVA, 05/05/2022

577003 PENA - APPLICAZIONE - IN GENERE - Condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva - Art. 59 legge n. 689 del 1981 - Imputato condannato a una pena complessivamente superiore a tre anni di reclusione - Commissione di nuovo reato nel quinquennio dalla precedente condanna - Termine decennale di cui all'art. 59, comma secondo, legge cit. - Operatività - Esclusione.

Ai fini del divieto di sostituzione della pena detentiva di cui all'art. 59, comma primo, legge 24/11/1981, n. 689, rilevano, in senso ostativo, il "quantum" di pena oggetto delle precedenti condanne e la commissione nel quinquennio del reato "sub iudice", non operando il termine decennale ex art. 59, comma secondo, l. cit., riferibile invece alle cause ostative in esso previste.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 59 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 71 com. 1 PENDENTE, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 95, Decreto Legge 31/10/2022 num. 162 art. 6 PENDENTE, Legge 30/12/2022 num. 199 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 13948 del 2012 Rv. 252395 - 01, N. 37256 del 2022 Rv. 284016 - 01, N. 11660 del 2015 Rv. 262785 - 01

SEZIONE SETTIMA

Sez. 7, Ordinanza n. 23677 del 23/02/2023 Cc. (dep. **30/05/2023**) Rv. **284746 - 01**

Presidente: TARDIO ANGELA. Estensore: CAPPUCCIO DANIELE. Relatore: CAPPUCCIO DANIELE. Imputato: MAIORANO ISABELLA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. SORVEGLIANZA TARANTO, 22/06/2022

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Misure alternative alla detenzione - Detenzione domiciliare - Madre di prole infradecenne - Presupposti - Fattispecie.

La detenzione domiciliare per le madri con prole minore di dieci anni può essere disposta se idonea a contenere il rischio di recidiva anche tenuto conto delle concrete modalità esecutive della misura. (Nella fattispecie, il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto la persistenza di un elevato pericolo di reiterazione di condotte criminose in ragione dell'assenza di resipiscenza e della commissione di numerosi reati contro il patrimonio da parte della condannata nel corso di un precedente periodo di affidamento ai servizi sociali).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 com. 1 lett. A CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 34530 del 2013 Rv. 256135 - 01, N. 14962 del 2009 Rv. 243745 - 01, N. 17653 del 2019 Rv. 275893 - 01, N. 55511 del 2018 Rv. 274675 - 01

Sez. 7, Ordinanza n. 20488 del 13/01/2023 Cc. (dep. **15/05/2023**) Rv. **284603 - 01**

Presidente: ACETO ALDO. Estensore: SCARCELLA ALESSIO. Relatore: SCARCELLA ALESSIO. Imputato: CARRATO NICOLA.

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO SALERNO, 10/05/2022

515001 BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE - D.lgs n. 42 del 2004 - Legge n. 394 del 1991 - Violazione paesaggistica - Rapporti tra Piano paesaggistico e Piano del Parco - Prevalenza del primo sul secondo - Sussistenza.

In tema di tutela delle aree protette, sussiste il reato di cui all'art. 181 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in caso di lavori ivi realizzati in violazione dei vincoli paesaggistici, in quanto, nell'ordine di prevalenza che la normativa statale detta tra gli strumenti di pianificazione paesaggistica, il Piano territoriale paesaggistico è gerarchicamente superiore a tutti e prevale dunque sul Piano del Parco, le cui previsioni devono conformarsi al primo.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 117 CORTE COST., Legge 06/12/1991 num. 394 art. 13 CORTE COST., Legge 06/12/1991 num. 394 art. 30 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 CORTE COST., Legge Reg. Campania 07/08/2019 num. 16 art. 15